Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Sabato, 24 luglio** — **Numero 172.**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.35 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 455 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 27 della legge 6 luglio 1905, n. 323, che autorizza il Nostro Governo a pubblicare un nuovo regolamento generale sui dazi interni di consumo;

Veduto il testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248;

Udito il parere della Commissione centrale del dazio consumo e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai regolamenti approvati coi RR. decreti 27 febbraio 1898, n. 84 e 9 marzo 1902, n. 90, è sostituito l'annesso regolamento generale per la riscossione dei dazi interni di consumo, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Art. 2.

Il nuovo regolamento generale avrà effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO GENERALE sui dazi interni di consumo.

Parte prima

TITOLO I.

Tariffe e regolamenti

CAPO I.

Disposizioni generali

Distinzione dei dazi.

Art. 1.

I dazi di consumo si distinguono in governativi, addizionali e comunali e sono ordinati e riscossi a norma della legge (testo unico 7 maggio 1908, n. 248) e del presente regolamento.

Sono governativi i dazi indicati nella tariffa allegata al detto testo unico.

Sono addizionali i dazi che i Comuni possono imporre sui generi colpiti dal dazio governativo; sono comunali quelli che essi hanno la facoltà di imporre sugli altri generi di consumo locale.

È comunale eziandio il dazio che i Comuni chiusi possono imporre sulla vendita al minuto nel recinto daziario, a termini dell'art. 16 del testo unico di legge.

Divisione dei Comuni in classi.

Art. 2.

Per l'applicazione della tariffa governativa i Comuni si dividono in classi secondo la loro popolazione agglomerata.

Si considera come popolazione agglomerata agli effetti della divisione dei Comuni in classi, a' termini degli articoli 2 e 3 del testo unico di legge, quella del centro principale dei Comuni addizionata con la popolazione agglomerata dei sobborghi in continuazione immediata del detto centro, secondo i risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Ogni variazione all'attuale classificazione dei Comuni deve essere approvata con decreto Reale, previa l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 87 del detto testo unico di legge e nell'art. 245 del presente regolamento pel caso di passaggio dei Comuni ad una classe superiore.

Limite dei dazi governativi.

Art. 3.

Salvo quanto è disposto all'art. 97 del testo unico di legge, i dazi governativi non si possono imporre in misura superiore a quella stabilita nella tariffa annessa al detto testo unico, secondo la classe alla quale appartengono i Comuni a' sensi dell'articolo precedente.

Nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi costituisce vendita al minuto quella in quantità minore di litri 25 pel vino ed aceto, di litri 10 per l'acquavite, per l'alcool e pei liquori, di chilogrammi 50 per il riso e per lo zucchero, di chilogrammi 35 per l'olio minerale, di chilogrammi 25 per l'olio vegetale ed animale, pel sego, per i frutti e semi oleiferi e di chilogrammi 10 per il burro.

Limite del dazio addizionale e comunale.

Art. 4.

Salvo il disposto dell'art. 303 della legge comunale e provinciale (testo unico 21 maggio 1908, n. 269), i dazi addizionali e comunali sono facoltativi e non possono in alcun caso eccedere i limiti stabiliti dalla legge.

Nell'imposizione dei dazi addizionali sulle voci vino, mosto ed uva fresca si deve osservare il rapporto di proporzionalità emergente dalla tariffa dei dazi governativi.

Il dazio può essere graduato per uno stesso genere di merci o derrate secondo le differenti qualità od il valore delle medesime. I Comuni, nello istituire i dazi di propria spettanza, devono anche indicare il valore dei generi tassati.

Il valore deve rappresentare la media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, secondo gli accertamenti fatti dalla Camera di commercio del distretto in base alle contrattazioni avvenute sulla piazza locale o su quelle vicine di uguale importanza, non computato l'ammontare del dazio.

Nuove imposizioni di dazi comunali.

Art. 5.

I Comuni non possono imporre nuovi dazi comunali od aumentare quelli già esistenti al 1° dicembre 1901, se non vi fanno contemporaneamente corrispondere uno sgravio equivalente nei dazi governativi, addizionali e comunali su generi di prima necessità.

Si considerano generi di prima necessità quelli che, in relazione alla produzione ed agli usi locali, sono di consumo prevalentemente popolare, o concernono materie prime delle arti e delle industrie localmente esercitate.

La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si istituiscono nuovi dazi comunali, deve contenere in allegato la dimostrazione contabile della compensazione tra gli aggravi e gli sgravi di tariffa, a sensi del presente articolo. Si considerano come sgravi la abolizione o la riduzione dei dazi governativi e addizionali sulle categorie carni, riso, olii, burro e zucchero, ancorchè eseguite anteriormente agli aggravi dei dazi comunali.

Art. 6.

Il ministro delle finanze, udita la Camera di commercio, può sempre ordinare che, agli effetti della compensazione, di cui all'articolo precedente, non si tenga conto dello sgravio accordato su generi non ritenuti di prima necessità; ed in caso di rifiuto può, sentito il Consiglio di Stato, annullare in tutto o in parte la riforma daziaria deliberata dai Consigli comunali.

Il ministro delle finanze, quando non ritenga sufficientemente comprovata la compensazione fra gli aggravi e gli sgravi, può ordinare una verifica inviando sopra luogo un delegato governativo. Le spese della verifica sono a carico del Comune quando i risultati della medesima siano ad esso sfavorevoli.

In base ai dati emergenti dalla verifica, s' invita il Comune ad uniformarvisi, ed in caso di rifiuto si provvede a norma delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Il divieto contenuto nel primo comma dell'art. 5 non è applicabile:

a) ai dazi previsti nell'articolo 14 del testo unico di legge, per i Comuni che abbiano abolito il dazio sugli alimenti farinacei o soppressa la cinta daziaria in dipendenza della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*; e per quelli che avevano sospesa la riscossione del detto dazio sui farinacei nel quinquennio anteriore alla legge medesima;

b) ai dazi sulla produzione interna di generi tassati al 1° dicembre 1901 all'entrata nel recinto daziario dei Comuni chiusi;

c) ai dazi esistenti alla detta epoca, posteriormente aboliti o ridotti senza corrispondente aggravio, che siano ripristinati nella misura preesistente;

d) ai dazi imposti dai Consigli comunali per far fronte alla eventuale perdita dipendente dalla revisione quinquennale dei dazi propri, prescritta dal successivo articolo 12, e dalla trasformazione in dazi governativi e corrispondenti addizionali dei dazi comunali esistenti nei Comuni aperti sulle categorie riso, olii, burro e zucchero.

Tassabilità dei generi prodotti nell'interno dei Comuni chiusi.

Art. 8.

La facoltà nei Comuni chiusi di imporre una tassa sulla produzione interna di quei generi che sono assoggettati a dazio alla loro introduzione nella linea daziaria, si esercita facendo, per ogni genere tassato, apposita dichiarazione nella tariffa. Tale dichiarazione non occorre per le bevande vinose e alcooliche, per gli olii e per gli animali.

La tassa interna deve corrispondere al dazio dovuto alla introduzione, tenendo conto di quello che fosse stato imposto e pagato per le materie prime, e viene riscossa con le norme stabilite nel titolo III, capo V, del presente regolamento.

Minuta vendita nei Comuni chiusi.

Art. 9.

La tassa di minuta vendita nei Comuni chiusi dei generi colpiti dal dazio governativo, deve contenersi nei limiti del 50 per cento del dazio stesso.

La detta tassa è applicata con le stesse norme stabilite nel presente regolamento per la riscossione dei dazi sulla minuta vendita nei Comuni aperti.

Conversione della tassa sulla minuta vendita.

Art. 10.

I Comuni chiusi, che intendono sostituire alla tassa indicata nell'articolo precedente un aumento del dazio addizionale sulle bevande, debbono limitare la sovraimposizione entro la misura occorrente per compensare il prodotto effettivamente ottenuto o presumibilmente conseguibile, ogni anno, dalla detta tassa, dedotto quello riferibile alla tassa medesima stabilita sul vino.

Nel ripartire la sovraimposizione sulle diverse bevande, deve mantenersi la proporzione emergente dalla tariffa governativa.

Dazi comunali nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte di Comuni chiusi.

Art. 11.

Nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi anche i dazi comunali debbono colpire la sola vendita al minuto, salvo, per quello sulla carne equina, le norme di riscossione stabilite per le carni colpite dal dazio governativo, e per i dazi imposti con le forme previste nell'art. 14 del testo unico di legge, l'applicazione delle norme determinate negli articoli 35 e seguenti del presente regolamento.

I Consigli comunali debbono, per ogni genere tassato, determinare la quantità, entro la quale la vendita sia, secondo gli usi locali, da considerarsi come fatta al minuto.

Il ministro delle finanze, udita la Camera di commercio ed arti, può ordinare la modificazione dei limiti di quantità che non riconosca regolari; ed in caso di rifiuto può, sentito il Consiglio di Stato, annullare la deliberazione od il regolamento comunale.

Tariffe comunali.

Art. 12.

La tariffa dei dazi addizionali e di quelli comunali, indicati al primo comma del successivo art. 14, è deliberata dal Consiglio comunale e diventa esecutoria, quando sia stata approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Anche la tariffa dei dazi comunali sui generi contemplati al secondo comma dell'art. 14, è deliberata dal Consiglio comunale e non diventa esecutoria se non quando sia intervenuta la sanzione mediante decreto Reale.

Però i Consigli comunali possono ordinare, in base al disposto dell'art. 208 della legge comunale e provinciale, che la tariffa da essi deliberata, qualunque sia la qualità dei dazi, riceva immediata applicazione, in pendenza dell'approvazione da parte dell'autorità competente, a condizione che le somme riscosse in questo intervallo rimangano in deposito per restituirle agli aventi diritto, quando venga mancare la accennata approvazione.

Le tariffe devono essere adottate senza limite di tempo e non possono essere modificate che per effetto di deliberazione consigliare debitamente approvata. Quelle dei dazi comunali debbono essere rivedute dal Consiglio almeno ogni cinque anni dalla data della loro approvazione, tenuto conto della media dei prezzi verificatisi nel periodo successivo alla detta data.

Art. 13.

La tariffa deve essere unica e contenere distintamente pei dazi governativi, addizionali, e comunali l'elenco dei generi tassati, indicando per ciascuno l'ammontare del dazio in ragione di unità di peso, di misura e di numero, secondo il sistema metrico decimale.

Vi si può aggiungere il ragguaglio con le misure locali.

Le unità debbono essere intere.

L'entità dei dazi deve essere sempre eguale, qualunque sia il luogo di provenienza dei generi.

Art. 14.

I dazi governativi e quelli addizionali vanno ripartiti coi titoli usati nella tariffa annessa alla legge, i comunali invece vanno distinti nelle categorie di commestibili, bevande, combustibili, foraggi, materiali da costruzione, mobili, saponi, materie grasse ed altre di natura analoga ai generi preindicati.

Devono anche distinguersi separatamente i generi di consumo locale, diversi da quelli nominati nel paragrafo precedente, quando voglionsi sottoporre a tassa.

Art. 15.

La tassa di minuta vendita, applicata nel recinto daziario dei Comuni chiusi sui generi colpiti da dazio governativo, deve essere indicata nella tariffa, in sede separata.

Le aliquote, rispondenti alla conversione della detta tassa in eccedenza all'addizionale oltre il 50 per cento, s'indicano nella colonna dei dazi addizionali ed in quella dei totali della tariffa.

Art. 16.

La tariffa dei Comuni chiusi deve contenere in appendice quella applicabile nelle frazioni aperte.

Nelle frazioni aperte i dazi non si possono imporre in misura superiore a quella stabilita per la parte chiusa.

Nelle tariffe dei Comuni aperti o delle frazioni aperte dei Comuni chiusi, in rispondenza alle voci soggette a dazio comunale, devono essere indicati i limiti di quantità, che i Consigli comunali sono tenuti a stabilire a norma dell'art. 11.

Tabella delle tare.

Art. 17.

Alla tariffa dei Comuni chiusi deve essere annessa la tabella delle tare, le quali si stabiliscono sulla media del peso dei recipienti od involti adoperati nei diversi luoghi per il trasporto dei generi soggetti a dazio.

Sui generi soggetti a dazio governativo la determinazione delle tare spetta all'intendente di finanza od al Consiglio comunale, secondo che la riscossione dei detti dazi è tenuta dal Governo, dai Comuni, o dai rispettivi appaltatori.

Per i generi soggetti a dazio comunale la determinazione delle tare è sempre di competenza del Consiglio comunale.

Regolamenti comunali.

Art. 18.

Oltre gli speciali regolamenti previsti negli articoli 38 e 39 del testo unico di legge, i Comuni possono adottare norme regolamentari per disciplinare, secondo le esigenze locali, la riscossione dei dazi di esclusiva loro spettanza ed anche dei dazi governativi, ove ne abbiano assunta la percezione

Questi regolamenti non possono però imporre penalità e vincoli maggiori o diversi di quelli stabiliti dalla legge, nè contenere disposizioni contrarie al presente regolamento.

Fuori dei casi tassativamente previsti nel presente regolamento, i Comuni non possono imporre tasse o diritti speciali che non siano corrispettivo di particolari prestazioni o servizi resi dall'Amministrazione daziaria a richiesta dei contribuenti.

Le tasse di bollo dovute a termini del testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 414, sono a carico dei contribuenti.

CAPO II.

Dazi governativi

Bevande vinose.

Art 19.

Il dazio sul vino si applica in misura uniforme, senza alcun ri-

guardo ai recipienti nei quali è contenuto, alla sua qualità, ai caratteri intrinseci ed alla ricchezza alcoolica.

Il vino e l'aceto sono soggetti a dazio anche se cotti; così pure l'aceto artificiale.

Le vinacce si sdaziano come vino in ragione della quantità del liquido che ancora se ne può estrarre.

Art. 20.

S'intende per mosto il succo d'uva, senza i raspi e le buccie, che non abbia ancora fermentato o che si trovi in stato di fermentazione tumultuosa.

È soggetto a dazio anche il mosto cotto.

Per uva fresca s'intende quella di qualunque specie, anche se pigiata, con i raspi e le buccie.

Per mezzo vino e vinello si intendono il prodotto ottenuto rispettivamente dalla fermentazione delle uve fresche e delle relative vinacce, trattate con acqua.

La facilitazione accordata dalla tariffa al vinello, al mezzo vino, alla posca ed all'agresto non ha luogo se non quando il liquido abbia una forza alcoolica inferiore a 5 gradi centesimali, da riconoscersi mediante distillazione. Per il calcolo del grado alcoolico si tiene conto anche della quantità di zucchero eventualmente contenuta nel liquido, riferendola alla quantità di alcool che essa può produrre.

Liquori e bevande alcooliche.

Art. 21.

Si classificano fra i liquori il rhum, il cognac e tutti i liquidi alcoolici che hanno un aroma speciale, come l'acquavite di ciliege, di prune, di anice, di ginepro e simili, oppure che sono dolcificati, qualunque sia la parte dello zucchero aggiuntavi; tutti i rosolî, le acque spiritose profumate ed i preparati alcoolici, come i vini composti di forza superiore a 20 gradi, che, pur contenendo sostanze medicinali, sono generalmente usati come bevande.

Classificazione degli animali soggetti a dazio governativo.

Art. 22.

L'applicazione del dazio a capo sugli animali ha luogo con le norme seguenti:

Negli animali della specie bovina si comprendono:

a) fra i buoi e i manzi, i bovini castrati che abbiano perduto più di due denti incisivi da latte;

b) fra le vacche, le femmine che abbiano perduto più di due incisivi da latte;

c) fra i tori, i bovini interi che abbiano perduto più di due incisivi da latte;

d) fra i vitelli sopra l'anno, i bovini, senza distinzione di sesso, i quali abbiano perduto uno o due incisivi da latte, ovvero che, vivi, pesino più di chilogrammi 180;

e) fra i vitelli sotto l'anno, i bovini, senza distinzione di sesso, che abbiano tutti gli incisivi da latte, purchè, vivi, non pesino più di chilogrammi 180.

Negli animali della specie pecorina e di quella caprina si comprendono:

a) fra le pecore, le capre, i castrati ed i montoni, tutti gli animali pecorini e caprini che abbiano perduto uno o più incisivi da latte;

b) fra gli agnelli ed i capretti, gli animali pecorini e caprini, senza distinzione di sesso, che non abbiano perduto ancora alcun incisivo da latte.

Negli animali della specie suina si comprendono:

a) fra i maiali piccoli da latte, i porcellini, senza distinzione di sesso, che, vivi, non pesino più di 30 chilogrammi;

b) fra i maiali adulti, tutti gli altri di peso superiore.

Il requisito del peso stabilito alle lettere *d)* ed *e)* per la distinzione dei vitelli sott'anno da quelli sopr'anno è applicabile nei soli Comuni che siano forniti dei pesi occorrenti o che li provvedano.

Animali daziati a peso.

Art. 23.

Dove il dazio è riscosso a peso, la deduzione del 20 per cento sulla tariffa della carne macellata fresca è applicabile tanto agli animali vivi quanto a quelli che s'introducono morti, purchè in quest'ultimo caso niuna parte, e nemmeno gli intestini, sia sottratta al peso.

Nei Comuni abbonati la riscossione a peso può essere adottata con deliberazione del Consiglio comunale; in quelli non abbonati la domanda del Comune deve essere approvata dall'intendente di finanza.

Animali morti per infortunio o per malattia.

Art. 24.

Gli animali morti per infortunio o per malattia e destinati all'alimentazione, sono soggetti al dazio stabilito nella tariffa.

Maiali macellati per uso particolare.

Art. 25.

Macellazione ad uso particolare s'intende quella fatta dai privati per conto proprio e per consumo esclusivo delle loro famiglie, senza scopo di vendita.

Si considerano ad uso particolare anche i suini macellati dalle Società cooperative per la distribuzione ai soci bisognosi a termini dell'art. 72, nonchè quelli macellati in comune da non più di quattro privati, purchè ne sia dichiarata la comproprietà all'ufficio daziario prima della macellazione.

Zucchero.

Art. 26.

Il dazio sullo zucchero è dovuto senza distinzione di qualità e non si estende ai suoi prodotti e derivati.

CAPO III.

Dazi comunali

Commestibili.

Art. 27.

Fra i commestibili che possono essere colpiti da dazio comunale si comprende tutto ciò che serve all'alimentazione dell'uomo, fatta eccezione dei prodotti farinacei e degli agrumi e loro derivati, considerati rispettivamente nei successivi articoli 79 e 81.

Bevande.

Art. 28.

Appartengono alla categoria delle bevande la birra, le acque gazose e quelle minerali da tavola, naturali od artificiali, il ghiaccio e la neve.

Sono esenti dal dazio le acque e le bevande che servono esclusivamente ad uso medicinale, purchè contenute in recipienti muniti di etichetta che ne indichi l'uso, a norma delle disposizioni sanitarie in vigore.

Foraggi.

Art. 29.

Nella categoria dei foraggi si comprende tutto ciò che serve di nutrimento e di strame alle bestie, compresi la crusca ed il cruschello dei cereali.

Combustibili.

Art. 30.

Sotto il nome di combustibili s'intende tutto ciò che è atto non solo al riscaldamento ma anche all'illuminazione, tanto se rappresenti un prodotto comune e naturale del suolo che un prodotto dell'industria.

Materiali da costruzione.

Art. 31.

I materiali da costruzione sono quelli atti ad essere impiegati nella costruzione, nel finimento e nella riparazione degli edifizi ed in generale delle opere edilizie, per modo che con tale uso vengano ad acquistare tale carattere di fissità da farli ritenere come parte delle dette opere stabili.

Non costituisce materiale da costruzione il marmo statuario in blocchi.

Mobili.

Art. 32.

Sotto la denominazione di mobili si comprendono gli oggetti che servono all'uso ed all'ornamento degli appartamenti, dei negozi ed esercizi, dei teatri, degli uffici, degli stabilimenti e simili, e che vengono generalmente indicati con la parola mobilia, senza riguardo alla materia di cui sono composti. Vi si comprendono altresì le parti dei detti mobili, finite o non, purchè predisposte in modo da indicare l'uso cui sono destinate.

Non sono considerati come mobili le macchine, gli attrezzi e gli utensili domestici, industriali ed agricoli, gli strumenti musicali e tutti quegli altri oggetti che non possono considerarsi come mobili nel senso precedentemente definito.

Saponi e materie grasse.

Art. 33.

Si comprendono tra i saponi, oltre i saponi di qualsiasi qualità, le composizioni detergenti, quali la soda fenice, la liscivia fenice, il sapone liscivia, la varecchina ed altre consimili; i cosmetici, le acque odorose e le profumerie.

Si comprendono nelle materie grasse, gli acidi grassi concreti e tutti i grassi diversi dal sego e dallo strutto bianco, la cera grezza, e quella lavorata per uso di illuminazione.

Generi diversi.

Art. 34.

Dai generi diversi, che i Consigli comunali possono sottoporre a tassa e per i quali occorre l'approvazione con decreto Reale, sono esclusi gli oggetti non suscettibili di immediato consumo e che debbono subire una trasformazione per mezzo del lavoro, come pure quelli destinati al commercio generale e le materie prime inservienti alle arti ed alle industrie.

Con approvazione, mediante decreto Reale, è permessa la tassazione delle materie prime quando sia difficile o dispendiosa la riscossione del dazio sui relativi prodotti fabbricati nel recinto daziario del Comune. In questo caso deve concedersi la introduzione temporanea delle materie stesse o restituire il dazio sui prodotti esportati.

Regolamenti speciali per la riscossione dei dazi sui foraggi, materiali da costruzione, gas-luce ed energia elettrica.

Art. 35.

Comuni che intendono riscuotere i dazi sui mate- da costruzione, sul gas-luce ed energia elettrica nelle forme sto dall'art. 14 del testo unico di legge, devono stabilire le re- tariffe in modo da non superare il limite massimo di tassa- di cui negli articoli 13 del detto testo unico e 4 del presente mento.

l'osservanza delle norme indicate nei seguenti articoli, de- inoltre adottare per ciascun dazio uno speciale regolamento pprovarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, previo pa- del Comizio agrario per i foraggi, dell'Ufficio tecnico provin- lo per i materiali da costruzione, e della Camera di commercio er quanto riguarda l'accertamento del valore medio del gas-luce o dell'energia elettrica.

Dazio sui foraggi mediante tassa annua fissa.

Art. 36.

I dazi sui foraggi si applicano mediante una tassa annua fissa per ogni cavallo, mulo ed asino, adoperati abitualmente nel territorio del Comune.

La tassa è dovuta dal possessore dell'animale con obbligo solidale del pagamento per il proprietario, qualora questi non ne sia anche il possessore.

I Consigli comunali hanno facoltà di graduare la tassa in varie categorie in rapporto a ciascuna specie di equini, ma le relative aliquote devono sempre ragguagliarsi alla presunta quantità e qualità di foraggi consumabili in un anno da ciascun animale, secondo la categoria alla quale è assegnato.

L'età dell'animale o l'uso cui può servire valgono soltanto come criterio sussidiario per accertare il presuntivo consumo, ma non quali elementi per stabilire una diversa tassazione o per accordare esenzioni.

Sono esenti da tassa gli animali di età inferiore ad un anno.

Art. 37.

Chiunque si trovi stabilmente in possesso di animali equini deve farne denuncia all'ufficio daziario entro venti giorni da quello in cui ne sia divenuto possessore.

Nello stesso termine devono essere denunciati i mutamenti che si verificano nel numero degli equini per nascite, morti, vendite, acquisti e altre variazioni stabili di residenza dei detti animali.

Art. 38.

La denunzia deve essere fatta su scheda fornita gratuitamente dall'Ufficio daziario e deve indicare:

a) il nome, cognome, paternità e domicilio del possessore;

b) il numero degli animali posseduti, e per ciascuno di essi la specie, l'età, il sesso, la statura, il mantello e gli altri segni caratteristici;

c) la località o la stalla in cui l'animale è ricoverato.

Art. 39.

Scaduto il termine per la presentazione delle denuncie, l'Ufficio daziario procede alle seguenti operazioni:

a) rettifica le dichiarazioni inesatte od incomplete;

b) eseguisce d'ufficio le dichiarazioni per quei contribuenti che non abbiano presentato la scheda nel termine prefisso.

Le rettificazioni e gli accertamenti d'ufficio devono essere notificati per mezzo degli agenti daziari, che ne attestano il referto.

Art. 40.

I reclami contro le operazioni dell'Ufficio daziario devono presentarsi alla Giunta municipale non più tardi di giorni 15 da quello della notificazione prescritta dall'articolo precedente.

La Giunta municipale comunica le decisioni all'ufficio daziario, il quale le notifica ai ricorrenti nei modi innanzi stabiliti.

Art. 41.

In base alle denuncie ricevute, alle rettifiche e agli accertamenti d'ufficio, ed alle decisioni della Giunta municipale, l'Ufficio daziario compila l'elenco dei contribuenti, che, dopo l'approvazione della detta Giunta, viene pubblicato all'albo pretorio per non meno di 15 giorni.

L'elenco così pubblicato costituisce i contribuenti in obbligo di pagare la tassa all'Ufficio daziario alle epoche fissate, senza bisogno di alcun altro avviso.

Art. 42.

Contro le risultanze dell'elenco, ed entro 15 giorni dall'ultimo giorno della sua pubblicazione, è ammesso il ricorso alla Giunta municipale per errori materiali e per irregolari iscrizioni di partite dipendenti da rettificazioni od accertamenti d'ufficio, i cui av-

visi non sieno stati notificati o sieno stati notificati irregolarmente, per inesistenza della partita, iscritta a seguito di conferma col silenzio, e per doppia iscrizione di una stessa partita.

Avverso le decisioni emesse dalla Giunta municipale, a norma del precedente art. 40 e del primo comma del presente articolo, è ammesso il ricorso gerarchico a termini dell'art. 252.

Il ricorso non sospende la riscossione della tassa, salvo i rimborsi che fossero dovuti a contestazione finita.

Art. 43.

La tassa si paga in quattro rate trimestrali e la riscossione delle medesime è fatta con le norme contenute nella legge 24 dicembre 1908, n. 797. Se la tassa non è superiore a lire cinque, si applica il disposto dell'ultimo paragrafo del successivo art. 203.

Art. 44.

L'elenco principale dei contribuenti, di cui all'art. 41, è compilato dall'Ufficio daziario nel mese di gennaio di ogni anno.

Le partite accertate nel corso dell'anno sono iscritte in elenchi suppletivi.

Art. 45.

Il dazio per le nuove iscrizioni decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto che dà titolo alla percezione.

Per le cessazioni il dazio non è più dovuto a cominciare dal mese successivo a quello in cui vengono denunziate.

Art. 46.

Il dazio sui foraggi si può riscuotere anche per via di abbonamento dalle persone che, per ragioni di commercio o di industria, posseggono un numero di animali soggetto a continue variazioni.

In tale caso, con apposita convenzione, viene stabilita la somma annua fissa da pagarsi a titolo di tassa, e gli interessati sono esonerati dall'obbligo delle denuncie prescritte dall'art. 37.

Art. 47.

L'Amministrazione militare ha diritto al rimborso proporzionale del dazio sui foraggi pagato per il tempo durante il quale gli equini, per esercitazioni militari, sono rimasti temporaneamente assenti dal Comune nel quale sono tassati.

Il rimborso si esegue su apposita domanda fatta all'Ufficio daziario dall'Amministrazione militare, la quale, a corredo della domanda deve unire un certificato indicante il numero degli equini e la durata per ciascuno di essi della temporanea assenza. Il rimborso non è dovuto per le assenze inferiori a tre giorni.

Art. 48.

Sono sottoposte a particolare vigilanza le stalle ove sono ricoverati gli animali equini. La vigilanza si esercita a norma dell'art. 61 comma 2° e 3°, del testo unico di legge.

Dazio sui materiali da costruzione a computo metrico.

Art. 49.

Il dazio si applica a tutti i materiali impiegati nella costruzione di edifizi nuovi o in notevoli rifacimenti o riadattamenti di edifizi già esistenti, mediante liquidazione da farsi a fabbrica o lavoro ultimato.

Si considera edifizio qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo od assicurata permanentemente alle rive.

Per edifizio nuovo s'intende non soltanto un edifizio costrutto dalle fondamenta, ma anche qualsiasi ampliamento, sopralzo o ricostruzione parziale o totale di un edifizio esistente.

Per notevole rifacimento o riadattamento di edifizio già esistente s'intende qualunque variazione al numero, alla disposizione ed alla consistenza dei locali, e qualsiasi opera che, pur non essendo di ricostruzione parziale o totale, non abbia carattere di semplice manutenzione o conservazione.

Art. 50.

La tariffa si stabilisce in uno dei seguenti modi:

a) o tassando l'intera costruzione, computando il vuoto per pieno, in base ad un'aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica o per ogni metro quadrato di area coperta dalla medesima;

b) o tassando con diverse aliquote le varie parti costruttive di una fabbrica (pavimenti, soffitti, volte, cornicioni, ecc.);

c) o tassando con distinte aliquote ciascuna specie di materiali impiegati nella costruzione.

Quando il dazio sia applicato col metodo previsto dal comma *a*), la qualità più pregiata di materiali impiegati, la destinazione dell'edifizio ad usi di lusso, il suo maggior valore venale in rapporto alla località dove sorge, non costituiscono titolo per stabilire aliquote più elevate di tassa. Nondimeno la tariffa può essere meno elevata nella tassazione a metro cubo delle fabbriche chiuse dal solo muro perimetrale, senza muri interni, come per le tettoie, porticati, capannoni e simili.

La destinazione dell'edifizio ad uso operaio o popolare o per scopi di beneficenza e l'impiego di materiali usati, anche se provenienti da edifizi esistenti o demoliti nel Comune, non danno diritto ad esonero o riduzione di tassa.

Art. 51.

Sono esenti da dazio i materiali impiegati nella costruzione e nella riparazione di edifizi o di altre opere stabili inerenti alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate e degli arsenali di terra e di mare.

Nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi sono inoltre esenti da dazio i materiali impiegati nella costruzione e riparazione di opifizi industriali e di case rustiche.

Sono però soggetti a dazio i materiali adoperati nella costruzione di opifizi industriali o case rustiche o di parte di essi, allorquando questi ricevano una diversa destinazione. In tal caso, prima che ne sia variata la destinazione, si deve presentare all'Ufficio daziario la denuncia prescritta dal successivo art. 55.

Art. 52.

Sono considerati opifizi industriali agli effetti del precedente articolo:

a) tutte le costruzioni o parti di costruzioni:

destinate specialmente ad un'industria o manifattura esercitata per mezzo di meccanismi o apparecchi inamovibili per necessaria infissione, allo scopo di modificare ed adattare le materie prime a determinato uso diverso dal loro stato primitivo, come molini, cartiere, magli e simili;

formate in guisa che non possano servire ad altri usi manufatturieri o industriali oltre quelli ai quali sono destinate, come forni, fonderie, fornaci da laterizi e simili;

b) i ponti soggetti a pedaggio, i mulini, i bagni natanti, ponti volanti, le chiatte, le scafe e ogni altra costruzione gall[illegible]giante assicurata a punti fissi del suolo.

Sono da ritenersi come parte dell'opificio anche i locali i[illegible] vienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricove[illegible] operai.

Art. 53.

Sono considerate case rustiche, agli effetti del precedent[illegible] colo 51, tutte le costruzioni o parti di costruzioni coi loro a[illegible] sori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terren[illegible] servono, e siano inoltre destinate:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lav[illegible] alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi anche per tali [illegible] guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifizi rurali, non che coloro che con nome di capisquadra, sorveglianti, campari

o altro equivalente, conducono o assistono materialmente i giornalieri o gli operai al lavoro;

b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

Art. 54.

Le costruzioni provvisorie, di durata non superiore ad un anno, non sono soggette a dazio.

Si considerano costruzioni provvisorie, qualunque sia la durata anche i cantieri formati per costruzioni di opere edilizie, purchè siano adibiti esclusivamente per luogo di deposito dei materiali ed attrezzi da impiegarsi nella costruzione delle opere ivi progettate, ed a lavori compiuti siano interamente demoliti. Per le altre costruzioni di durata superiore ad un anno, denunciate come provvisorie, è dovuto l'anticipo dell'intera tassa, salva la parziale restituzione della medesima, nel solo caso in cui le costruzioni siano state totalmente demolite ed a demolizione avvenuta, nei seguenti termini:

del 20 per cento della tassa pagata per quelle la cui durata non abbia ecceduto gli anni 5;

del 40 id. id. id., gli anni 4;

del 60 id. id. id., gli anni 3;

dell'80 id. id. id., gli anni 2;

Art. 55.

La tassa è dovuta dal proprietario dell'edificio.

Chiunque intenda costruire edifici in tutto od in parte nuovi, notevoli rifacimenti o riadattamenti di edifici già esistenti deve farne preventiva denunzia all'Ufficio daziario.

La denunzia è fatta su scheda da fornirsi gratuitamente dall'Ufficio daziario, e deve indicare:

a) nome, cognome, paternità e domicilio del proprietario

b) la precisa località in cui il nuovo edificio deve sorgere o l'esatta ubicazione dell'edificio già esistente da ricostruirsi o di quello al quale siano da apportarsi ampliamenti, sopralzi o notevoli riadattamenti;

c) la cubatura o l'area approssimativa che la fabbrica nuova o da rifarsi potrà avere od occupare a lavoro ultimato e, quando la tariffa sia stabilita in conformità del precedente art. 50, lettere b) e c), anche le varie quantità delle diverse specie di materiali che potranno risultare soggette a dazio, in base ai relativi progetti.

La denuncia all'Ufficio si deve presentare anche per gli edifici esenti da tassa, di cui nel precedente art. 51, e per le costruzioni provvisorie considerate nel successivo art. 54.

Art. 56.

La denunzia prescritta dall'articolo precedente deve essere presentata anche per i lavori in corso al momento in cui entra in vigore il regolamento comunale istitutivo del dazio.

In tal caso la denunzia deve dichiarare lo stato dei lavori effettivamente compiuti, sui quali non è dovuto dazio; e per quelli ancora da eseguire si applicano le norme contenute nei successivi articoli.

Art. 57.

Nessun lavoro può essere iniziato senza aver ottenuto il nulla osta dell'ufficio daziario.

Per le costruzioni soggette a tassa, il nulla osta viene rilasciato solo dopo che il proprietario ha versato a titolo di deposito una cauzione in numerario, in rendita pubblica o in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di Borsa, corrispondente al terzo del presunto dazio dovuto, da liquidarsi sulla base della fatta denunzia, previo esame e verifica eseguita da un tecnico delegato dal Comune.

La cauzione viene svincolata al termine dei lavori, dopo eseguito il pagamento del dazio dovuto.

Art. 58.

Il dazio si accerta e si liquida definitivamente a lavoro ultimato in base ai rilievi da farsi da un tecnico delegato dal Comune.

Gli accertamenti si notificano al debitore, a mezzo degli agenti daziari che ne fanno referto, e contro il risultato dei medesimi l'interessato può produrre reclamo alla Giunta municipale nel termine di quindici giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, senza che l'interessato abbia prodotto ricorso o in base alla decisione della Giunta quando vi sia stato reclamo, l'Ufficio invita il debitore ad effettuare il pagamento del dazio nel termine di dieci giorni.

L'invito a pagamento obbliga senz'altro il debitore, che, in caso di mora, è escusso con le norme contenute nella legge 24 dicembre 1908, n. 797.

Art. 59.

Allorchè le opere edilizie progettate vengono interrotte in corso di costruzione od abbiano solo parziale compimento, si procede alla liquidazione e riscossione del dazio dovuto sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.

Non si possono riprendere i lavori sospesi se non sia presentata una nuova denunzia, depositando una cauzione corrispondente al terzo del presunto dazio dovuto sui lavori da terminare.

Art. 60.

Con le norme indicate nell'art. 61, comma 2° e 3° del testo unico di legge, i funzionari delegati dal Comune e gli agenti daziari possono accedere nelle località ove vengono eseguiti lavori edilizi e possono in qualunque tempo assumere rilievi e richiedere tipi e tutte le notizie che ritenessero necessarie per la regolare applicazione del dazio.

Art. 61.

Le demolizioni o la diversa destinazione data ad un edificio, dopo eseguito il pagamento del dazio, non danno diritto a restituzione.

Art. 62.

Contro le decisioni emesse dalla Giunta municipale a sensi del precedente art. 58 è ammesso il ricorso gerarchico a norma dell'art. 252 del presente regolamento.

Il ricorso non sospende la riscossione del dazio, salvo i rimborsi che fossero dovuti a contestazione definita.

Dazio sul gas-luce e sull'energia elettrica.

Art. 63.

Il dazio si applica sul gas-luce, proveniente dalla distillazione del carbone e degli olii minerali, e sulla energia elettrica per illuminazione e riscaldamento, anche se consumati per uso proprio dei produttori, prendendo per unità di misura il metro cubo per il gas-luce e l'etto-watt-ora per l'energia elettrica.

Il valore imponibile, a' sensi del precedente art. 4, si desume dalla media dei prezzi relativi alle vendite di gas e di energia elettrica per illuminazione e riscaldamento.

È esente da dazio il consumo per la illuminazione municipale delle aree pubbliche, per forza motrice e per ogni altro uso che non sia d'illuminazione e riscaldamento. È pure esente il consumo negli opifici per riscaldamento, comunque adoperato nei processi industriali, ed il consumo per illuminazione e riscaldamento negli arsenali di terra e di mare e per l'esercizio delle strade ferrate.

Art. 64.

I produttori di gas-luce e d'energia elettrica, che soddisfano il dazio secondo tariffa, sono tenuti a versare all'Ufficio daziario una cauzione in danaro, in rendita pubblica o in titoli di Stato o ga-

rantiti dallo Stato, valutati al prezzo di Borsa, corrispondente al doppio della prima rata mensile di dazio liquidata a loro carico a norma del successivo art. 67.

La cauzione prestata può essere variata in aumento o in diminuzione, dietro richiesta dell'Amministrazione o della ditta esercente, quando sia dimostrata insufficiente od eccedente rispetto alle condizioni della produzione o del consumo durante un anno, o sempre quando l'aumento o la diminuzione del consumo abbia raggiunto il 50 per cento di quello sul quale la cauzione fu determinata.

La cauzione prescritta dal presente articolo e quelle di cui ai successivi articoli 69 e 70 rimangono vincolate sino a quando siano pendenti controversie relative alla determinazione dei canoni annuali od alla liquidazione della tassa o la ditta, cessando dall'esercizio, non provi di essere in regola nei pagamenti coll'Amministrazione.

Art. 65.

I produttori di gas e di energia elettrica devono essere esonerati, agli effetti dell'applicazione del dazio, da qualsiasi formalità per l'impianto e per l'esercizio delle officine.

I Comuni possono a loro spese ottenere dagli Uffici tecnici di finanza copia degli atti che si riferiscono all'impianto delle officine di gas-luce e di energia elettrica esistenti nel loro territorio.

Art. 66.

La liquidazione del dazio è fatta dai Comuni mensilmente in base agli stessi elementi che servono agli Uffici tecnici di finanza per la commisurazione della tassa stabilita con la legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato *F*, e col regolamento 29 settembre 1895, n. 624.

A tale scopo i Comuni possono ottenere, senza spesa, dagli Uffici tecnici di finanza i dati riguardanti il consumo di gas luce di energia elettrica verificatosi nel mese precedente.

Nel caso che un'officina produca per il consumo di più Comuni, l'Ufficio tecnico di finanza, nella circoscrizione del quale è posta la sede dell'officina, provvede, a richiesta dei Comuni, alla determinazione delle quantità di energia elettrica o di gas-luce consumate nei rispettivi territori.

Art. 67.

I Comuni, in base ai dati ricevuti dagli Uffici tecnici di finanza a norma dell'articolo precedente, liquidano mensilmente il dazio dovuto da ciascun produttore e notificano loro l'importo a mezzo degli agenti daziari che ne attestano il referto, con invito a pagare la relativa somma all'Ufficio daziario entro dieci giorni dall'avvenuta notificazione.

Per il dazio dovuto in Comune diverso da quello ove ha sede l'officina di produzione, l'invito, a richiesta dell'Amministrazione creditrice, si notifica dagli agenti daziari del Comune nel quale si trova l'officina stessa.

L'invito a pagamento obbliga senz'altro il produttore, che, in caso di mora, è escusso con le norme contenute nella legge 24 dicembre 1908, n. 797.

Il produttore ha diritto di rivalersi verso ciascun consumatore per un importo non superiore al dazio pagato.

Art. 68.

Il dazio si riscuote in via di abbonamento in tutti i casi in cui tale metodo è applicato per la tassa governativa di produzione.

Per l'abbonamento al dazio valgono gli stessi elementi che servirono alla determinazione del canone dovuto allo Stato, ed ogni variazione al canone medesimo è applicabile proporzionalmente anche all'importo del dazio consumo.

Art. 69.

L'abbonamento si fa risultare da apposita convenzione scritta ed a garanzia di esso l'esercente è tenuto a prestare una cauzione in numerario, in rendita pubblica od in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di Borsa, in ragione del sesto del canone daziario.

Sono esonerati dalla cauzione i fabbricanti che si obblighino di pagare il canone annuo di abbonamento in rate bimestrali anticipate.

I canoni di abbonamento si pagano a rate mensili maturate, nei primi cinque giorni del mese successivo a quello del consumo; contro i debitori morosi si procede a norma del precedente art. 67.

Art. 70.

Per gl'impianti precari, previsti dall'art. 8 del regolamento 29 settembre 1895, n. 624, di regola il dazio si paga anticipatamente in via di abbonamento. Non concordandosi l'abbonamento, si deve prestare una cauzione in denaro, in rendita pubblica od in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di Borsa, corrispondente al dazio sul consumo presunto.

In tali casi i produttori devono fare preventiva denunzia all'Ufficio daziario e non possono far luogo a produzione del gas-luce e dell'energia eletrica, se prima non hanno concordato l'abbonamento o prestata la cauzione.

Art. 71.

Le decisioni emesse dai Comitati peritali, dalla Commissione centrale e dal Ministero delle finanze a termini degli articoli 46, 51 e 53 del regolamento 29 settembre 1895, n. 624, riguardo alla entità tassabile, valgono anche pel dazio consumo.

In pendenza delle relative controversie la liquidazione del dazio è fatta sugli stessi elementi che valgono per l'applicazione della tassa governativa di consumo, salvo i supplementi di dazio e i rimborsi dovuti a contestazione definita.

Contro gli eventuali errori, incorsi dai Comuni nella liquidazione del dazio a norma del precedente art. 67, è ammesso invece il ricorso in via amministrativa a' sensi dell'art. 252 del presente regolamento.

TITOLO II.

Esenzioni

Società cooperative.

Art. 72.

L'esenzione prevista nell'art. 18 del testo unico di legge, è applicabile alle società cooperative che, senza scopo di lucro o di speculazione, ossia al solo prezzo di acquisto, aggiunte le spese generali e di amministrazione strettamente necessarie, provvedono o distribuiscono i generi di consumo esclusivamente ai soci effettivi e bisognosi.

Le distribuzioni devono essere limitate ai bisogni dei soci e delle loro famiglie e devono farsi risultare da appositi registri soggetti a verifica degli agenti daziari; il consumo dei generi non può aver luogo nei locali sociali, nè in locali di convegno dei soci e di terzi.

Obblighi delle società cooperative.

Art. 73.

Le società cooperative che intendono valersi dell'esenzione, debbono comunicare all'Amministrazione daziaria l'atto costitutivo e lo statuto da cui risulti il carattere delle società stesse e dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni del Codice di commercio.

Inoltre devono depositare all'ufficio daziario l'elenco dei soci bisognosi, considerati nell'articolo precedente, e delle loro famiglie, e notificare il nome degli amministratori e del direttore; devono pure notificare di mese in mese le variazioni relative, presentando un elenco di queste nei primi tre giorni del mese successivo a quello in cui sono avvenute.

Le eventuali controversie tra l'Amministrazione daziaria e le società sulla composizione dell'elenco dei soci ammessi alle distribuzioni e delle loro famiglie sono risolute a termine dell'art. 252.

Distribuzione di vino e di bevande vinose per sovrappiù di mercede.

Art. 74.

L'esenzione dal dazio per il vino e per le altre bevande vinose somministrate per sovrappiù di mercede giornaliera ai braccianti e coloni ha luogo quando la distribuzione sia fatta in aggiunta alla mercede ed al salario in danaro corrisposti, secondo la consuetudine locale, per i lavori agricoli.

Materie prime per la fabbricazione degli spiriti.

Art. 75.

Le materie prime destinate alla fabbricazione degli spiriti, che agli effetti di legge godono dell'esenzione dal dazio, sono, alla loro introduzione nei comuni chiusi, ammesse nelle fabbriche sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite per i generi depositati in magazzini daziari di proprietà privata.

L'Amministrazione daziaria può delegare agenti propri per accertare l'effettivo impiego delle dette materie nella fabbricazione degli spiriti, oppure può richiedere che gli agenti governativi preposti alla vigilanza nella fabbrica rilascino le analoghe attestazioni.

Il registro di deposito è scaricato in base all'accertato impiego delle materie nella fabbricazione degli spiriti.

Esenzione alle strade ferrate.

Art. 76.

L'esenzione prevista nell'art. 20 del testo unico di legge, è applicabile a tutte le strade ferrate pubbliche, escluse le tramvie.

Nei Comuni chiusi, l'impiego od il consumo dei generi esenti deve seguire esclusivamente nelle località considerate fuori cinta, a termini del successivo art. 85.

Carta, paste metalliche e materiali per gli uffici governativi, per le zecche e per i telegrafi

Art. 77.

Per l'esenzione dal dazio di consumo della carta di modulo speciale, degli stampati ad uso delle Amministrazioni governative, delle paste metalliche che servono per la coniazione delle monete dello Stato, della carta a strisce, dei materiali ed oggetti destinati esclusivamente in servizio dell'Amministrazione governativa dei telegrafi come apparecchi, bicchieri e reomotori per pile, filo di ferro zincato, filo di rame coperto di guttaperga, pali speciali e simili, la introduzione di detti materiali nei Comuni chiusi deve essere preventivamente notificata dai rispettivi Uffici a quello daziario e deve esserne indicata la qualità e la quantità complessiva da importarsi nei Comuni stessi.

Per carta di modulo speciale si intende quella con diciture stampate ad uso degli uffici delle Amministrazioni governative.

Materiali da costruzione e combustibili per gli arsenali.

Art. 78.

L'introduzione nei Comuni chiusi, in esenzione da dazio comunale, di materiali da costruzione o di combustibili, destinati agli arsenali, deve essere notificata preventivamente dall'autorità militare o dal suo fornitore a quella daziaria e deve indicarsi la qualità e complessivamente la quantità da importarsi.

All'ufficio d'ingresso debbono i generi essere dichiarati e verificati con bolletta d'accompagnamento scortati al luogo ove sono destinati, rilasciandosi dall'agente che li accompagna l'attestazione del loro arrivo, o dai funzionari dell'autorità militare quella del loro ricevimento per impiegarli all'oggetto a cui debbono servire.

L'Amministrazione militare notifica a quella daziaria la quantità dei materiali e dei combustibili che a seguito di collaudo fossero rifiutati.

Sotto il nome di arsenali si comprendono tutti gli stabilimenti o laboratorî in cui si fabbricano o si riparano navi, armi, attrezzi od altro per uso dell'armata o dell'esercito, come pure i magazzini per il deposito dei rispettivi materiali.

L'esenzione daziaria spetta non solo ai materiali trasformati in oggetti per l'armata e per l'esercito, ma anche a tutti quelli previsti dal precedente art. 31, che siano consumati nella costruzione o riparazione dei muri e delle altre opere fisse che fanno parte degli arsenali di terra e di mare.

Prodotti farinacei.

Art. 79.

Nei prodotti farinacei esenti da dazio, oltre le farine, pane e pasto di frumento o di altri cereali, si comprendono tutti i cereali che in tale stato o dopo la macinazione servono all'alimentazione umana.

Non compete l'esenzione quando i detti prodotti siano uniti a sostanze dolcificanti.

Oggetti di casermaggio.

Art. 80.

Sotto il nome di oggetti di casermaggio, esenti da dazio a termini dell'art. 21, n. 5 del testo unico di legge, si comprendono tutti i mobili, attrezzi ed oggetti costituenti la suppellettile delle caserme o delle altre località ove comunemente sogliono essere acquartierate le truppe od altri corpi armati dello Stato, quando la gestione del casermaggio sia da esso tenuta direttamente.

Per l'introduzione nei Comuni chiusi dei detti oggetti si osserva il disposto del precedente art. 78.

Agrumi e loro derivati.

Art. 81.

Sono esenti da dazio gli agrumi e loro derivati, fra i quali si comprendono le essenze di agrumi, l'agro crudo e cotto, il citrato di calce e l'acido citrico e tutti gli altri prodotti secondari che si ottengono utilizzando per la loro fabbricazione gli agrumi di scarto.

Esenzioni in tempo di guerra.

Art. 82.

In caso di guerra, nei luoghi ove, in applicazione dell'art. 22 del testo unico di legge, sia concessa l'esenzione temporanea dal dazio di consumo per i viveri e foraggi destinati alle truppe mobilizzate, i Comuni e gli appaltatori sono indennizzati della sola perdita effettiva risultante nei proventi ordinari allo stato normale, che si desume dalla forza stanziata nel perimetro del Comune durante l'anno precedente alla dichiarazione di guerra, tenuto conto delle eventuali variazioni di tariffa.

L'indennizzo è stabilito per decreto reale, sentita la Commissione centrale istituita a' sensi dell'art. 101 del testo unico di legge.

TITOLO III.

Riscossione nei Comuni chiusi

—

CAPO I.

Introduzioni

—

Linea daziaria.

Art. 83.

Fatta eccezione per i dazi stabiliti sulla minuta vendita e sulla produzione interna entro cinta, e per quelli imposti nelle forme speciali previste nell'art. 14 del testo unico di legge, nei Comuni chiusi il dazio è soddisfatto di regola da chi introduce il genere tassato ed al momento della sua introduzione nel recinto daziario.

Per la riscossione dei dazi non può essere stabilita che una sola linea daziaria, che deve, di regola, circoscrivere la popolazione agglomerata nel centro principale dell'abitato.

La linea daziaria è formata dalle mura, dai fossati, dai bastioni,

da cui è chiuso un Comune o parte di esso, ed in difetto dai limiti stabiliti in via amministrativa e resi noti al pubblico mediante steccati, reti, fili, pali od altri segni visibili.

Nei Comuni che toccano il mare, fiumi, laghi o canali, la linea daziaria è, da questo lato, formato dalla riva.

La linea daziaria può essere modificata nei casi e modi previsti dagli articoli 245 e 247, ed il decreto Ministeriale che approva tali modificazioni deve essere affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Lavori ed opere riguardanti la linea daziaria.

Art. 84.

L'intendente di finanza od il sindaco, secondochè la riscossione dei dazi sia tenuta in economia o data in appalto dal Governo o dal Comune, possono, con l'approvazione del prefetto, far eseguire nelle mura, nei bastioni e nei fossati che servono di cinta daziaria, le opere indispensabili alla cautela della riscossione e che impediscano la clandestina introduzione dei generi; e possono pure ordinare la chiusura di aperture esistenti nelle mura e nei bastioni, e far apporre inferriate ai canali, alle fogne ed agli acquedotti nei punti in cui li attraversano, senza però deviarne il corso.

Se poi, per ovviare al contrabbando, fosse indispensabile di atterrare qualche fabbricato o piantagione, di spianare qualche rialzamento od altra simile opera situata entro la zona esterna di sorveglianza, ovvero fosse indispensabile di far chiudere le porte delle case private prospicienti verso la linea daziaria, oppure di occupare qualche zona di terreno, sia per l'esercizio della vigilanza che per costruirvi uffici, casotti od altre opere necessarie per l'Amministrazione del dazio, si provvede a norma della legge sull'espropriazione per causa di utilità pubblica.

Linee e stazioni ferroviarie.

Art. 85.

Le linee ferroviarie, le stazioni e loro dipendenze sono considerate come poste fuori del recinto daziario dei Comuni chiusi.

Per dipendenze delle stazioni s'intendono:

a) gli Uffici, i laboratori, le officine, i magazzini, le tettoie ed i locali compresi negli spazi e nei recinti annessi e comunicanti con le stesse stazioni, nonchè i tratti di ferrovia, destinati gli uni e gli altri ad uso delle medesime, o pel servizio generale dell'esercizio o della costruzione delle strade ferrate;

b) gli stessi locali, laboratori, officine e magazzini ricinti, ancorchè situati in luogo distante dalla stazione, purchè vi siano collegati per mezzo di uno o più binari, e siano esclusivamente destinati al servizio predetto delle strade ferrate;

c) le abitazioni degli impiegati e degli agenti addetti al servizio ferroviario, situate nei detti spazi ricinti, purchè esse non abbiano altri ingressi che quelli per servizio pubblico della stazione;

d) le aree, ancorchè aperte, sulle quali si sta costruendo qualche stazione o tronco di strada ferrata.

Esercizi di vendita nelle stazioni ferroviarie.

Art. 86.

Gli esercizi di vendita al minuto di generi soggetti a dazio, come caffè, *buffets*, vendite di liquori e simili, se non hanno comunicazione con l'interno della stazione, del tratto ferroviario o delle sue dipendenze, si considerano situati dentro la cinta daziaria e debbono pagare il dazio all'introduzione dei generi nella medesima.

Si considerano pure come situati dentro la cinta gli esercizi che hanno doppia comunicazione, cioè da una parte verso l'interno e dall'altra verso l'esterno della stazione. Quelli invece che comunicano soltanto con l'interno, si considerano come situati fuori della cinta daziaria e vanno soggetti al regime del Comune aperto.

Uffici di riscossione. — Orario.

Art. 87.

Gli Uffici di riscossione possono stabilirsi così all'ingresso che nell'interno dei Comuni chiusi e debbono stare aperti dal sorgere al tramontare del sole. Questo orario però può essere prolungato secondo le circostanze locali.

I generi soggetti a dazio possono introdursi, nelle ore suindicate, per quelle vie o barriere presso le quali sia istituito un Ufficio daziario, a cui debbono essere presentati.

Se l'Ufficio è nell'interno del Comune, debbono percorrere, senza deviare, la strada designata dai regolamenti locali.

Per le bestie bovine, suine, ovine e caprine, macellate o da macellarsi, possono designarsi dalle autorità locali, di concerto con l'Amministrazione del dazio, uno speciale Ufficio e determinate strade per l'introduzione nel Comune. In tal caso ne è vietato l'ingresso per altre vie.

A queste disposizioni può essere fatta eccezione dall'intendente di finanza.

Uffici delle stazioni ferroviarie.

Art. 88.

Le stazioni ferroviarie, situate al di fuori della cinta daziaria ed in contatto con questa, si considerano come barriere d'ingresso nel Comune chiuso, purchè sieno situate nel territorio del medesimo.

All'arrivo dei convogli, nelle stazioni delle ferrovie si chiudono e si invigilano le uscite in modo da impedire che siano sottratti alla verifica degli agenti generi o bagagli dei viaggiatori.

Ove gli Uffici del dazio di consumo si trovino situati dentro la stazione, le operazioni daziarie si fanno negli stessi Uffici interni; altrimenti nel prossimo Ufficio esterno.

I generi in arrivo, soggetti a dazio e destinati ad entrare nel Comune chiuso, debbono essere dichiarati all'Ufficio daziario dentro a stazione al momento dell'uscita, o, in mancanza di questo, all'Ufficio daziario esterno, prima della loro introduzione.

Le Amministrazioni delle strade ferrate, per quanto lo consentono le esigenze del loro servizio, devono somministrare a quelle del dazio di consumo i locali necessari per gli Uffici daziari e per i rispettivi corpi di guardia nell'interno delle stazioni, senza obbligo però di provvedervi con nuove costruzioni. In caso di divergenza tra le Amministrazioni ferroviarie e quelle daziarie, decide il ministro delle finanze di concerto con quello dei lavori pubblici.

Leggi e tariffe a disposizione del pubblico.

Art. 89.

In ogni Ufficio daziario devesi tenere esposto a disposizione dei dichiaranti un esemplare della legge e del regolamento ed uno della tariffa dei dazi, con l'aggiunta di tutte le variazioni avvenute e delle struzioni date dalle superiori autorità.

Passaggio della linea daziaria.

Art. 90.

Chiunque entri in un Comune chiuso, deve dichiarare agli agenti daziari se e quali generi, soggetti a dazio, porti, e se sieno destinati per consumo, per transito, per deposito o per temporanea importazione.

Al passaggio della linea daziaria i conducenti debbono fermare i veicoli ed attendere, per procedere oltre, il permesso degli agenti, i quali, fatte le debite richieste, possono procedere alle visite necessarie per assicurarsi dell'esattezza della dichiarazione.

Sono esenti da visita gli equipaggi Reali, quelli degli agenti diplomatici e delle persone di loro seguito.

Alle vetture adibite esclusivamente al servizio postale sono applicabili le disposizioni dell'art. 14 del regolamento sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120.

Presentazione dei generi.

Art. 91.

I generi presentati all'Ufficio in ore non permesse debbono essere respinti; in casi eccezionali possono tenersi sotto custodia d'ufficio e per alcuni generi può l'autorità daziaria concederne l'introduzione anche in tempo di notte.

I generi da introdursi, se sono presentati ad un Ufficio che non è competente a daziarli, debbono essere respinti; se il daziarli spetta all'Ufficio posto nel centro del Comune, vi sono scortati con bolletta d'accompagnamento, che si ritorna debitamente vidimata all'Ufficio emittente.

Ordine delle operazioni daziarie.

Art. 92.

Le operazioni daziarie vengono fatte secondo l'ordine della presentazione delle dichiarazioni.

Hanno la precedenza quelle che riguardano generi spettanti ai viaggiatori od ai corrieri.

Registrazione delle dichiarazioni.

Art. 93.

I generi che vogliansi introdurre nel Comune si annotano nell'apposito registro delle dichiarazioni.

Pei generi scortati da bollette doganali la dichiarazione si fa col produrre all'Ufficio daziario le bollette medesime e col significare oralmente la destinazione daziaria dei generi.

Si omette l'annotazione nel registro delle dichiarazioni per le piccole partite dei generi, il cui dazio non ecceda cinque lire.

Visita dei generi e dei bagagli.

Art. 94.

Fatta la dichiarazione, gli agenti daziari provvedono alla verificazione.

Questa dev'essere eseguita con le opportune cautele per non danneggiare i generi.

I contribuenti sono tenuti a prestare la necessaria cooperazione e devono esibire, a loro cura e spese, nell'Ufficio daziario, i generi da verificarsi.

I colli si devono aprire tutti, quando ciò sia giudicato necessario per accertare l'esattezza della fatta dichiarazione.

Quando non siavi sospetto di frode, la verificazione del peso e della qualità dei generi può essere eseguita per una parte solamente, in modo però da avere sufficiente prova dell'esattezza della dichiarazione per la quantità intiera.

Si procede di regola alla visita dei bagagli, quando per la forma di questi o per altre speciali condizioni sorga dubbio che possano contenere generi soggetti a dazio consumo.

Il bagaglio leggero dei viaggiatori, tutto ciò che essi portano con le proprie mani, deve visitarsi soltanto quando si abbiano fondati sospetti di frode.

È vietato di aprire forzatamente i bauli od altri recipienti chiusi a chiave senza il consenso del proprietario.

Arrivo nei porti.

Art. 95.

I capitani o padroni di bastimenti, che approdano in porti di Comuni chiusi con carico in tutto od in parte di merci soggette a dazio di consumo, le quali non fossero soggette a bolletta doganale per la loro intruduzione, giusta l'art. 290 del regolamento 13 febbraio 1896, n. 65, hanno l'obbligo di notificare le merci stesse all'ufficio daziario del luogo, indicando distintamente quelle destinate alla sbarco e quelle destinate a rimanere sul bastimento. Per tali merci l'Amministrazione daziaria ha diritto di far visitare i bastimenti e di mettere i propri agenti a bordo, compiendo direttamente quanto è prescritto pel dazio di consumo.

Scarico di bastimenti e di barche nei porti.

Art. 96.

Le operazioni doganali hanno sempre la precedenza su quelle del dazio di consumo.

Se l'Amministrazione del dazio di consumo è condotta dallo Stato, la verificazione dei generi viene fatta contemporaneamente a quella doganale.

In caso diverso le merci soggette al regime doganale che siano pure sottoposte al dazio di consumo, non vengono rimesse agli agenti daziari, se non dopo esaurite le pratiche doganali, e in caso di contravvenzione dopo pagati i diritti, le multe e le spese.

Gli agenti doganali debbono però dare agli agenti daziari tutte le indicazioni che questi richiedano nell'interesse del dazio di consumo, e devono permettere che stendano verbale di contravvenzione, rimettendo loro i generi dopo che sarà assicurato il pagamento di tutte le somme dovute per ragione doganale.

Liquidazione del dazio.

Art. 97.

Il dazio si liquida e si riscuote sulla quantità dei generi determinata a norma dell'articolo presente e dei successivi.

Nella liquidazione dei diritti, le quantità minori della metà di un litro o di un chilogramma non sono calcolate, quelle eguali o superiori alla metà si computano come un intero. È però dovuto il dazio sulle quantità isolate minori della metà di un litro o di un chilogramma, ed in tal caso il dazio si liquida sulla quantità reale dei generi.

Le bottiglie di capacità inferiore od eguale al mezzo litro sono computate ogni due per una bottiglia; quelle di capacità superiore al mezzo litro si ritengono come una bottiglia: se contengono più di un litro e non più di due litri, si considerano come due bottiglie. Oltre i due litri sono calcolate come fusti.

Le bottiglie non eccedenti la capacità di un quinto di litro, e che presentano i caratteri di campioni commerciali, sono tassate secondo la quantità reale del liquido che contengono.

Sono esenti da dazio i campioni destinati alle Amministrazioni pubbliche o ad Istituti scientifici per esperimenti o per altri fini, osservate le cautele da stabilirsi dall'Amministrazione daziaria.

Riscossione del dazio.

Art. 98.

I dazi si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci, e non si possono condonare nè in tutto nè in parte, per avaria dei generi, qualunque ne sia la causa.

È però in facoltà del proprietario di un genere avariato di optare per la distruzione di esso, a sue spese, osservate le cautele prescritte dall'Amministrazione daziaria.

Se in uno o più colli presentati per essere sdaziati, si trovano diverse parti di generi, le quali, insieme riunite, costituiscano un oggetto specialmente nominato nella tariffa, tali parti, benchè presentate separatamente, devono tassarsi come l'oggetto che sono destinate a formare.

Gli articoli composti di più materie soggette a dazi diversi sono tassati secondo il dazio della materia predominante in peso.

Trattandosi di un articolo tassato unito ad altri che non lo siano il dazio è riscosso sulla sola quantità del genere tassato, qualunque sia la proporzione di esso. Trattandosi invece di più articoli diversamente tassati, uniti ad altri che non lo sono, il dazio si riscuote sulla quantità tassata con la norma stabilita nel capoverso precedente.

Tare.

Art. 99.

Per i generi presentati alla rinfusa il dazio si riscuote sulla quantità reale. Per quelli presentati in involti o recipienti di qualsiasi

specie, il dazio si riscuote sul peso netto legale, deducendo dal peso lordo la tara determinata a norma del precedente art. 17.

Il guscio dei frutti o dei semi oleiferi si considera come tara.

Se i generi sono contenuti in due o più recipienti, si tolgono prima i recipienti esterni e poi si deduce la tara legale stabilita pel recipiente interno. Anche per i recipienti esterni può non di meno dedursi la tara legale se questa sia stabilita nella relativa tabella.

I generi contenuti in recipienti od involti, non previsti dalla tabella delle tare, sono tassati sulla quantità reale.

A richiesta dei contribuenti, quando contemporaneamente si riscuotono diritti doganali e dazi di consumo, la deduzione a titolo di tara, fatta per quelli, può valere anche per questi.

Misurazione dei liquidi.

Art. 100.

La misurazione dei liquidi tassati a volume è fatta, a richiesta del contribuente, col decalitro, purchè egli fornisca il fusto pel travaso e si assoggetti alla spesa.

L'Amministrazione daziaria ha le medesime facoltà alle stesse condizioni.

Mancando la richiesta per la misura legale da parte del contribuente, e qualora l'Amministrazione daziaria non voglia avvalersi di tale facoltà, l'accertamento della quantità ha luogo mediante il peso, deducendo la tara legale stabilita pei fusti. All'uopo l'Amministrazione daziaria può marcare con bollo a fuoco la capacità dei fusti; e può accertare con adatti contrassegni la capacità delle damigiane e degli altri recipienti che servono per il trasporto dei liquidi. È altresì in facoltà tanto dei contribuenti quanto dell'Amministrazione di chiedere la tara reale con la pesatura dei recipienti vuoti. Un quintale di peso netto di vino o di aceto si computa per un ettolitro; ed un quintale di alcool o d'acquavite viene ridotto al volume corrispondente, previo lo accertamento del grado di forza alcoolica, giusta la tabella dei coefficienti, approvata dal Ministero delle finanze.

Il vino in fiaschi è daziato sull'accertamento del volume del liquido, secondo la capacità media dei fiaschi.

Registrazione del risultato di visita.

Art. 101.

Verificatasi la qualità e la quantità dei generi, se ne nota il risultato nel registro delle dichiarazioni, giusta la denominazione di tariffa; e le indicazioni del peso lordo e del netto vi si devono inscrivere in cifre e ripetere in lettere.

Le scritturazioni nel registro delle dichiarazioni devono essere compiute prima che si emetta la bolletta.

Bolletta di sdaziamento.

Art. 102.

Liquidato e pagato il dazio, è consegnata ai contribuenti la bolletta di sdaziamento, mercè la quale essi devono accompagnare i generi fino al luogo di destinazione.

La bolletta di pagamento deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'ufficio che la rilascia;
b) la data e l'ora dell'emissione;
c) il cognome e il nome del conducente;
d) la quantità e la qualità dei generi daziati;
e) la somma pagata;
f) il termine entro il quale è valida.

Nella liquidazione la frazione minore di un centesimo è rilasciata a favore del contribuente.

Registrazione della bolletta.

Art. 103.

Il contribuente può riscontrare la concordanza tra la matrice e la figlia della bolletta o chiedere che gli si legga la bolletta, il cui numero progressivo viene contrapposto alla relativa partita nel registro delle dichiarazioni.

Carichi voluminosi.

Art. 104.

I carichi voluminosi di generi soggetti a dazio, dei quali non si possa subito stabilire il peso netto, vengono descritti in apposita licenza e dietro deposito della tassa ragguagliata sul peso lordo o di corrispondente cauzione, possono essere introdotti nel Comune, assegnandosi sulla licenza il tempo in cui i veicoli che li portano debbono essere ricondotti vuoti all'ufficio per verificarne il peso, onde stabilire quello su cui è dovuto il dazio.

Questo tempo non può essere maggiore di 12 ore; ma è in facoltà dell'Ufficio daziario di prorogarlo per ragioni eccezionali.

Compiuta l'operazione, viene al contribuente rilasciata la bolletta di sdaziamento, ritirando la licenza che si contrappone alla matrice e restituendogli la maggior somma depositata di cui l'Ufficio ritira la ricevuta.

Quando i detti veicoli non siano ricondotti all'Ufficio entro il termine stabilito, lo sdaziamento viene fatto sul peso lordo, facendosene analoga osservazione.

I carri, il cui peso fu in tal modo constatato, possono marcarsi a fuoco con cifre per la deduzione della tara dei generi daziabili, in caso di nuova introduzione. L'Ufficio deve di frequente ripesare questi carri, ed a sua volta il proprietario od il possessore deve notificargli ogni modificazione in essi introdotta.

Visite a domicilio.

Art. 105.

Il capo dell'Ufficio daziario può autorizzare, previo deposito a cauzione del presunto dazio dovuto e dell'indennità di trasferta spettante al personale, la verificazione a domicilio dei generi da introdursi, pei quali riesca malagevole il riconoscimento presso le barriere.

I generi debbono essere scortati da bolletta di accompagnamento, la quale, a cura degli agenti di scorta, viene restituita alla barriera di entrata con attestazione del risultato dell'avvenuta visita. L'ufficio daziario liquida e riscuote il dazio dovuto, rilascia la bolletta di sdaziamento, contrapponendo alla matrice quella di accompagnamento, e restituisce alla parte la maggiore somma eventualmente depositata, ritirandone apposita ricevuta.

Marchio degli animali bovini.

Art. 106.

Gli animali bovini si identificano con marchio a fuoco o di altra specie, oppure con altro contrassegno efficace da apporsi gratuitamente dall'Ufficio, dopo eseguito il pagamento del dazio.

Per i bovini adulti, il marchio a fuoco si applica sulle corna.

Bolli e suggelli.

Art. 107.

Le forme dei bolli, dei suggelli e dei contrassegni sono stabilite dal Ministero delle finanze o dai Comuni abbonati.

Tali bolli e suggelli devono essere gelosamente custoditi, chiudendoli sotto doppia chiave durante il tempo in cui l'Ufficio è chiuso.

Sdaziamento in tempo di notte.

Art. 108.

Gli Uffici, autorizzati a sdaziare generi in ore notturne, trascrivono in un separato registro delle dichiarazioni le operazioni di sdaziamento fatte nella notte, e le bollette che rilasciano debbono essere staccate da libro speciale.

Questi sdaziamenti vengono fatti secondo le norme generali, e le somme introitate nella notte sono nella successiva mattina conse-

gnato al capo d'ufficio, che ne dà ricevuta a margine dell'ultima bolletta emessa nella notte.

Per le piccole partite di generi, il cui dazio non ecceda cinque lire, si può applicare il disposto dell'art. 93.

Controvisite.

Art. 109.

Prima che i generi o gli animali siano liberati da ogni formalità daziaria, il contribuente può chiedere una seconda verificazione. Eguale facoltà compete al capo dell'Ufficio ed ai funzionari specialmente incaricati del controllo.

Se dalla controvisita risultano diritti non pagati, si emette in tal caso una bolletta suppletiva, nella quale è fatto riferimento alla bolletta precedente.

Se invece risultano riscossi diritti in più, il contribuente ottiene il rimborso della differenza uniformandosi alle norme stabilite dall'art. 113.

La liquidazione rettificativa dei diritti deve sempre essere apposta sulla matrice e sulla figlia della bolletta, che ha servito di base alla controvisita.

Controversie sull'applicazione della tariffa.

Art. 110.

Sorgendo controversia tra l'Ufficio daziario ed il contribuente sulla qualificazione dei generi soggetti a dazio, si prelevano di comune accordo due campioni suggellandoli in modo da assicurarne l'identità, e si redige processo verbale.

Alla decisione delle controversie si provvede a norma dell'articolo 252.

Potrà intanto permettersi l'introduzione dei generi mediante il deposito del dazio preteso dall'Ufficio.

Pacchi postali.

Art. 111.

Per i pacchi postali in destinazione a Comuni chiusi la liquidazione e la riscosione dei diritti sulle merci in essi contenute e delle penalità relative sono di competenza degli Uffici postali, che operano come delegati daziari, applicando le speciali norme stabilite dal regolamento generale per l'esecuzione del servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120.

Ingiunzione.

Art. 112.

Sono recuperati mediante atto di ingiunzione i dazi dovuti e, in tutto o in parte. non pagati nei tempi e modi prescritti dalla legge o dal presente regolamento, nonchè quelli che dalla revisione delle scritture daziarie risultino percetti in meno del dovuto per errore di calcolo o per inesatta applicazione della tariffa.

L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal contabile daziario di pagare entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta; è resa esecutoria dal pretore, e viene intimata al debitore per mezzo di ufficiale giudiziario.

Essa è di regola preceduta da un invito a pagamento in forma amministrativa ed è eseguita secondo la procedura stabilita dalla legge 24 dicembre 1908, n. 797.

In caso di errore di calcolo o di inesatta applicazione di tariffa, i due anni, entro i quali l'Amministrazione esercita l'azione per riscuotere i suoi diritti giusta l'art. 28 del testo unico di legge, decorrono dalla data delle bollette di sdaziamento.

Rimborsi.

Art. 113.

La domanda pel rimborso di somme in più pagate, corredata della originale bolletta di sdaziamento, dev'essere dal contribuente diretta all'autorità daziaria. Questa, se la domanda sarà stata fatta entro due anni dalla data della bolletta, ne fa prender nota sul registro delle dichiarazioni e sulla matrice della bolletta di sdaziamento, fa procedere ad una nuova liquidazione rettificativa tanto sulla matrice che sulla figlia della bolletta presentata, ed in seguito provvede al rimborso con le forme e nei modi stabili dai regolamenti.

Le bollette originali di sdaziamento, presentate per ottenere la restituzione di somme in più pagate, debbono essere unite agli atti giustificativi del rimborso; al contribuente può essere rilasciato, se lo richiede, un certificato che ne tenga luogo.

Non sono ammessi reclami sulla qualificazione dei generi se non sia stata sollevata regolare controversia a norma del precedente art. 110. Non si ammettono del pari reclami sul peso dei generi già asportati dall'Ufficio daziario.

CAPO II.

Transito

Modalità del transito — Divieto.

Art. 114.

È permesso il transito dei generi soggetti a dazio.

Il transito viene fatto con cauzione corrispondente al dazio dovuto pei generi da transitare o sotto scorta degli agenti, la quale, salvo l'eccezione prevista nel capoverso seguente, viene prestata gratuitamente.

Dove esistono comode vie di circonvallazione, l'Amministrazione daziaria può vietare il transito; se lo permette, ed il contribuente non vuole prestare la cauzione, il transito ha luogo sotto scorta, semprechè l'Ufficio abbia agenti disponibili per la medesima.

In questo ultimo caso è dovuta dall'interessato un'indennità non maggiore di centesimi 50 per ogni agente incaricato della scorta e per un termine non maggiore di due ore, accrescendosi poi l'indennità di centesimi 50 per ogni ora successiva.

Transito sulle linee ferroviarie.

Art. 115.

Il transito di tutti i generi soggetti a dazio di consumo, trasportati sui treni della ferrovia, è libero fino alla stazione d'arrivo.

I materiali e gli oggetti occorrenti alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate, qualora debbano attraversare sulle vie ordinarie il recinto daziario dei Comuni chiusi per essere immessi direttamente nelle stazioni di ferrovie o nelle loro dipendenze, vanno soggetti alle formalità prescritte dagli articoli seguenti.

Qualora però la richiesta o la dichiarazione del transito venga fatta per iscritto dal rappresentante dell'Amministrazione ferroviaria, questa è dispensata dall'obbligo di prestar cauzione pel dazio.

Dichiarazione e visita.

Art. 116.

Per ottenere il transito si deve dichiarare all'Ufficio d'ingresso la qualità e la quantità dei generi, l'Ufficio pel quale si deve uscire, se voglia farsi sotto scorta o se si presti cauzione.

L'Ufficio, riconosciuti i generi nella qualità e quantità, nel numero dei colli o capo per capo, facendo constare per l'alcool o l'acquavite anche il grado di forza, consegna al conducente una bolletta di transito, nella quale deve specialmente determinarsi:

a) l'Ufficio pel quale il genere dovrà uscire dal Comune;

b) le vie da percorrersi;

c) il termine entro il quale il genere dovrà uscire;

d) il modo di transito, cioè se sotto scorta o con cauzione.

La durata del transito dev'essere proporzionata al solo tempo indispensabile.

Orario per i transiti.

Art. 117.

Secondochè si tratti di Comuni chiusi, appartenenti alla prima od

alle altre classi, le merci di transito devono essere presentate allo ufficio d'ingresso rispettivamente almeno due od un'ora prima della chiusura dell'ufficio, dal quale devono uscire.

Il transito però può essere autorizzato anche quando le merci non siano presentate all'Ufficio d'ingresso nel termine di cui al precedente comma, purchè sia corrisposta al personale, a spese dell'interessato, l'indennità dovuta per prolungamento d'orario.

Soltanto per i generi portati da viaggiatori il transito è permesso in qualsiasi ora, anche di notte, purchè abbia luogo fra barriere aventi servizio notturno.

Garanzia per le merci in transito.

Art. 118.

La cauzione viene prestata con deposito in contanti, in rendita pubblica, o in altri titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, valutati al corso di Borsa, rilasciandosi alla parte una bolletta per proventi diversi.

Il capo dell'Ufficio può anche, sotto la sua responsabilità, accettare la malleveria di persone che riconosca solvibili.

Sono, in qualunque caso, dispensati dall'obbligo di dare malleveria:

1° tutte le Società autorizzate alla costruzione, all'esercizio delle strade ferrate o alla navigazione a vapore nei porti dello Stato e le Amministrazioni governative;

2° quelli che hanno vincolato a garanzia del dazio consumo un capitale non minore di lire diecimila in rendita pubblica o altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso di Borsa, con che limitino le operazioni ad un solo Ufficio daziario;

3° le merci che si trovano sotto cauzione doganale o sono scortate dagli agenti della guardia di finanza.

Carichi voluminosi.

Art. 119.

I carichi voluminosi di generi, la cui esatta verificazione riesca troppo incomoda alle parti, si fanno transitare sotto scorta e la bolletta di transito si rilascia con l'indicazione sommaria per generi diversi.

Se l'intiero carico può essere posto sotto suggello e vien prestata cauzione sul peso lordo della merce maggiormente tassata, non occorre scorta.

Attestazione d'uscita.

Art. 120.

Giunti i generi all'Ufficio d'uscita entro il termine stabilito, sono immediatamente verificati nei modi prescritti per l'introduzione.

Se dalla visita non risultano differenze in confronto della bolletta di transito ed il carico è semplicemente scortato, l'Ufficio di uscita e gli agenti di vigilanza ne attestano il risultato sulla bolletta; questa viene restituita subito a mezzo della scorta all'Ufficio che l'ha rilasciata, il quale la contrappone alla matrice.

Se all'incontro fu prestata cauzione, la bolletta di transito si riunisce al libro dei certificati di scarico, da cui si stacca una bolletta che si rimette all'Ufficio d'ingresso.

Al conduttore, o a chi lo rappresenta, è dato uno scontrino in prova dell'adempimento delle condizioni prescritte.

Svincolo della cauzione.

Art. 121.

L'Ufficio che ha permesso il transito sotto cauzione, ricevuto il certificato di scarico, provvede per lo svincolo della cauzione. Se questa è data in danaro o in titoli di rendita, l'Ufficio ritira lo scontrino del certificato di scarico e la bolletta figlia dei proventi diversi; a tergo di questa fa stendere la quietanza della somma rimborsata o dei titoli di rendita restituiti, e la contrappone alla matrice.

L'Ufficio pel quale si è verificata l'uscita dei generi in transito deve, ove abbia fondi sufficienti, restituire l'importo della cauzione prestata in numerario, ritirando dal conduttore lo scontrino del certificato di scarico e la bolletta proventi diversi quietanzata come sopra.

In questo caso a tergo del certificato di scarico, che viene rimesso all'Ufficio d'ingresso ai termini dell'articolo precedente, vien fatta menzione dell'eseguita restituzione del deposito.

L'Ufficio d'entrata provvede al rimborso versando, nel giorno successivo, alla cassa principale l'ammontare del deposito contro ricevuta che scambia poi con quella dei proventi diversi debitamente quietanzata.

Procedimento in caso di differenza.

Art. 122.

Riscontrandosi differenze fra i generi e la bolletta di transito, è redatto processo verbale in concorso del conduttore e del garante, e se l'uno o l'altro vi si rifiuta, si procede in concorso di un incaricato dell'autorità giudiziaria e, in mancanza di questo, di due testimoni.

Se le merci sono di qualità diversa da quella indicata nella bolletta di transito, l'Ufficio non emette il certificato di scarico e le sequestra, ove il proprietario od il conduttore non presti una cauzione corrispondente al massimo della multa dovuta.

Se le differenze sono di quantità, l'Ufficio emette il certificato di scarico limitatamente alla quantità rinvenuta, ma la cauzione non è liberata se prima non vengano pagati i diritti dovuti per le merci mancanti e la multa disciplinare.

Transiti non scaricati.

Art. 123.

Alla fine di ogni mese tutti gli Uffici di riscossione trasmettono alla Direzione l'elenco delle bollette di transito non regolarmente scaricate, a termini del precedente art. 120.

Eseguite le opportune indagini, la Direzione, indipendentemente dal procedimento contravvenzionale, provvede alla riscossione del dazio, ricuperandolo sulla cauzione, ove il dazio non sia soddisfatto entro cinque giorni da apposito invito fatto al debitore; se la cauzione è data mediante malleveria personale, si provvede alla riscossione del dazio mediante atto di ingiunzione da notificarsi al debitore principale o ai suoi garanti solidali.

Transito di merci estere sotto cauzione doganale.

Art. 124.

Le merci estere soggette a dazio di consumo, accompagnate da bolletta di cauzione doganale, debbono transitare sotto scorta pei Comuni chiusi dietro la sola presentazione di tale documento agli Uffici daziari d'ingresso e d'uscita.

L'Ufficio d'ingresso riscontra sommariamente le merci, esamina la incolumità dei piombi e dei suggelli di cui fossero muniti i colli, appone sulla bolletta di cauzione il permesso d'entrata del carico, indica l'ufficio al quale devono essere presentate per l'uscita, le vie da percorrersi, il termine per l'uscita ed il nome dell'individuo incaricato della scorta.

L'Ufficio d'uscita procede nel modo stesso alla verificazione, ed attesta l'uscita del carico sul medesimo documento nei modi prescritti per gli altri generi, rimandando e la scorta all'Ufficio d'ingresso.

CAPO III.

Deposito

—

Diverse specie del deposito.

Art. 125.

I generi soggetti a dazio sono ammessi al deposito, nei Comuni chiusi, sotto la diretta custodia dell'Ufficio daziario o in magazzini

da esso dati in affitto, e, in difetto anche di questi, in altri di proprietà privata, verificati ed approvati dall'autorità daziaria.

Sono esclusi dal deposito gli animali, le carni fresche e gli altri generi di facile deperimento, che vengano indicati con speciali disposizioni del Ministero o dei Comuni abbonati.

Art. 126.

Il deposito sotto diretta custodia dell'Ufficio ha luogo in locali daziari appositamente destinati come magazzini per la custodia delle merci senza ingerenza del proprietario; in essi è permesso a chiunque di depositare merci mediante il pagamento dei diritti di magazzinaggio.

Il deposito in magazzini dati in affitto avviene quando l'Ufficio ponga magazzini, separati fra di loro ed esistenti nei locali daziari, a libera disposizione del commercio.

Il deposito in magazzini di proprietà privata ha luogo quando, per difetto od insufficenza di locali, i generi non possono depositarsi nei magazzini sotto diretta custodia dell'Ufficio od in quelli dati in affitto.

Diritti di magazzinaggio — Fitto dei locali.

Art. 127.

I diritti di magazzinaggio pei generi depositati sotto la diretta custodia dell'Ufficio e i fitti dei locali, dati in locazione, sono stabiliti dal Comune se è abbonato, ed in ogni altro caso dall'intendente di finanza.

I diritti di magazzinaggio si esigono immediatamente prima dell'estrazione dei generi dal deposito, rilasciandosi apposita bolletta. Ove sia fatta domanda per la proroga del termine del deposito, ai sensi del successivo art. 132, il proprietario deve, prima di ottenere la proroga, soddisfare i diritti dovuti pel tempo decorso.

In entrambi i casi viene fatta annotazione nel registro di magazzino.

Cauzione pei generi depositati in magazzini di privata proprietà

Art. 128.

Per i generi, da depositarsi in magazzini di proprietà privata, si presta cauzione, in numerario, in rendita pubblica o in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati a corso di Borsa, pel montare del dazio e pel massimo della multa.

L'Amministrazione daziaria può accettare cauzione anche solamente dietro garanzia solidale di due o tre negozianti, dei quali riconosca la solvibilità.

Se la cauzione è per somma determinata, si concede l'ammissione in deposito di una corrispondente quantità di generi; se per somma indeterminata, senza limite di quantità.

La garanzia solidale deve rinnovarsi ogni sei mesi, ed anche prima, se il capo dell'Ufficio daziario lo giudica conveniente. I garanti si intendono sciolti dai loro obblighi, quando sono liquidati i conti ed è loro restituito l'atto di fideiussione.

Se la malleveria non viene rinnovata prima della scadenza del prescritto termine, è vietata ogni ulteriore introduzione di generi nel magazzino, e quelli già introdotti devono essere daziati per il consumo od esportati dal Comune.

Domanda per ottenere il deposito.

Art. 129.

La domanda pel deposito dei generi deve essere presentata all'Ufficio daziario con dichiarazione scritta, indicandovi:

a) il cognome, il nome e il domicilio del depositante o di chi lo rappresenta;

b) i generi da depositare, la loro qualità e quantità, e, per l'alcool e l'acquavite, anche il grado di forza;

c) i numeri e le marche dei *colli* in cui siano rinchiusi;

d) se si depositano sotto diretta custodia dell'Ufficio o in magazzini privati, specificando la località in cui si trovano.

Visita ed introduzione dei generi in deposito.

Art. 130.

Quando nell'interno del Comune chiuso esiste uno speciale Ufficio con magazzino di deposito, i generi debbono essere presentati con dichiarazione in doppio esemplare all'Ufficio di ingresso, il quale, dopo di aver proceduto alla verifica della qualità e quantità dei generi, contrappone un esemplare della dichiarazione al bollettario per accompagnamenti e spedisce quindi i generi, sotto scorta, con bolletta di accompagnamento e con la dichiarazione (secondo esemplare) all'Ufficio posto nell'interno.

Della dichiarazione deve farsi cenno sulla bolletta di accompagnamento, indicandone il numero progressivo e la data.

L'Ufficio interno dà ricevuta dei generi sulla bolletta di accompagnamento, che restituisce a quello che l'ha emessa; ritira la dichiarazione della parte, confrontandola coi generi, e dispone quindi per la introduzione di questi nei magazzini, ponendo sotto suggello i colli che ne sono suscettibili.

Al depositante è rilasciata una ricevuta, alla matrice della quale deve esser contrapposto il secondo esemplare della dichiarazione.

Lo stesso procedimento si segue per i depositi privati quando la gestione di essi sia affidata ad uno speciale Ufficio entro cinta.

Mancando il detto Ufficio o quello con magazzini sotto diretta custodia, la dichiarazione scritta viene presentata in unico esemplare all'Ufficio d'ingresso, il quale, dopo le necessarie verificazioni, fa scortare dagli agenti i generi ai magazzini dati in affitto od ai magazzini privati, con una licenza di deposito, in cui sono riportate tutte le indicazioni della dichiarazione, oltre la data dell'immissione.

L'introduzione in questi magazzini ha luogo con l'assistenza degli agenti daziari, i quali ne fanno l'attestazione tanto sulla matrice della licenza che a tergo della figlia.

Registrazione dei generi.

Art. 131.

Prima dell'introduzione nei depositi, i generi debbono descriversi in un registro di magazzino.

Vi si inscrivono subito dopo rilasciata la ricevuta o la licenza di deposito, e, pei generi sotto diretta custodia dell'Ufficio, progressivamente e cronologicamente.

Per quelli depositati negli altri magazzini si tiene un registro per ogni depositante.

Durata del deposito sotto diretta custodia.
Responsabilità dell'Ufficio.

Art. 132.

I generi sotto diretta custodia dell'Ufficio daziario possono di regola rimanere in deposito sei mesi, non computando i giorni del mese in corso.

Tale termine può essere prorogato dall'intendente di finanza fino ad un anno.

Le concessioni di proroga devono allegarsi al registro di magazzino.

L'Ufficio non risponde dei casi di forza maggiore, nè delle avarie e dei deperimenti naturali dei generi depositati.

Il proprietario può vigilarli, e, col permesso dell'Ufficio daziario, ha facoltà di aprire i colli e di estrarne campioni alla presenza degli agenti daziari.

È suo obbligo riparare i recipienti od involti dei generi depositati.

Estrazione dei generi dai magazzini sotto diretta custodia.

Art. 133.

Se il proprietario vuole estrarre generi dal deposito sotto diretta custodia dell'Ufficio, deve fare una dichiarazione specificata nelle forme prescritte all'art. 129, indicando la loro nuova destinazione.

Se i generi sono immessi in consumo, ne è pagato il dazio, rilasciandosi la consueta bolletta di sdaziamento.

Se vogliono riesportarsi dal Comune, l'Ufficio daziario ne fa la verifica e li munisce di bolletta di transito, facendoli scortare sino all'Ufficio di uscita.

Ogni estrazione dal deposito deve essere annotata sulla ricevuta e contemporaneamente sul registro di magazzino, con l'indicazione del numero, della data e specie della bolletta emessa.

Quando la ricevuta di deposito è scaricata, si ritira e si contrappone alla corrispondente partita del registro di magazzino.

In caso di smarrimento della ricevuta, i generi possono essere restituiti previa cauzione.

Entità del dazio dovuto.

Art. 134.

Il dazio per i generi depositati nei magazzini sotto diretta custodia dell'Ufficio, è dovuto soltanto sulla quantità e qualità di quelli verificati all'uscita dal deposito, salvo il caso di fraudolenti sottrazioni.

Vendita delle merci abbandonate.

Art. 135.

Decorso il tempo pel quale è concesso il deposito dei generi nei magazzini sotto diretta custodia dell'Ufficio, questo invita per iscritto il proprietario a presentarsi nel termine di giorni 15 per compiere quanto gli incombe. Se non si presenta, i generi si ritengono come abbandonati e sono venduti a cura dell'Amministrazione nei modi proscritti dagli articoli 23, 24 e 25 del regolamento 15 novembre 1868, n. 4708, sulla riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia.

L'apertura dei colli, se assenti le persone interessate, deve essere fatta con l'intervento dell'autorità giudiziaria.

La somma incassata, dedotti i diritti daziari e di magazzinaggio e le spese, è consegnata ai proprietari, ovvero depositata a loro conto nella Cassa dei depositi e prestiti.

Fino a che non sia eseguita la vendita, i proprietari, o coloro ai quali i generi sono destinati, possono ricuperarli, previo il pagamento dei diritti daziari e di deposito.

Discipline pei depositi privati.

Art. 136.

Sulla porta d'ingresso dei magazzini dati in afiltto e di quelli di privata proprietà devono essere apposti a cura del depositante l'iscrizione « Magazzino daziario » ed il numero d'ordine che sarà indicato dall'Ufficio che ne ha la vigilanza.

I depositi di privata proprietà nell'interno del Comune devono distare almeno 100 metri, in linea retta, dalla cinta daziaria e soddisfare a quelle condizioni che l'autorità daziaria troverà necessarie per la facile vigilanza.

I magazzini privati sono di regola chiusi a due differenti chiavi, una delle quali, provvista dall'Ufficio daziario a spese del depositante, rimane presso l'Ufficio stesso.

Non si può entrare in questi magazzini senza permesso dell'Ufficio e l'intervento degli agenti daziari.

Il titolare del magazzino che personalmente o per mezzo dei suoi agenti contravvenga a tale divieto, non può godere, per un anno, del diritto di deposito in magazzini di proprietà privata.

Eccezioni a queste disposizioni possono essere accordate dalla Giunta municipale, se il Comune è abbonato, ovvero dell'intendente di finanza, quando i dazi vi sono riscossi dal Governo con personale proprio.

Durata del deposito nei magazzini di affitto o privati. Custodia delle merci.

Art. 137.

I generi, depositati nei magazzini dati in affitto dall'Ufficio o nei magazzini di proprietà privata, possono rimanervi senza limite di tempo.

Il proprietario ha facoltà di custodire i generi come meglio crede, senza ingerenza dell'Ufficio daziario; ma deve conservarli inalterati e senza mescolarli con altri, in modo da non renderne difficile il riscontro con i registri.

Ogni variazione allo stato dei colli e delle merci deve essere preventivamente dichiarata ed autorizzata dall'Ufficio, il quale fa assistere i suoi agenti alle relative operazioni e ne fa annotazione nella partita dei depositanti.

La proprietà dei generi, per tutto ciò che riguarda il deposito, i dazi, le multe e le spese, è presunta di pieno diritto nel depositante, fino a che i generi non sieno usciti dal magazzino.

Estrazione di generi dai magazzini di affitto o di proprietà privata.

Art. 138.

Per l'estrazione dei generi depositati nei magazzini dati in affitto od in quelli di proprietà privata sono applicabili le norme stabilite nell'art. 133.

Riguardo ai vini, non si ammettono a scarico del deposito in magazzini privati le partite di vini guasti, annacquati o adulterati, nè quelli che non corrispondono agli introdotti in deposito, sia pei caratteri generali, sia pel grado di forza alcoolica, la quale non dovrà mai essere inferiore a gradi 5 dell'alcoolometro centesimale.

Parimente non si ammettono a scarico l'alcool e l'acquavite che segnino gradi non corrispondenti a quelli riconosciuti all'atto dell'immissione in deposito.

Ogni introduzione nei depositi privati ed ogni estrazione non può essere inferiore:

a) per l'alcool, per l'acquavite e pei liquori a litri 10;
b) per gli altri liquidi tassati a volume a litri 25;
c) per i generi tassati a peso a chilogrammi 25.

Trasporto dei generi dall'Ufficio ai magazzini di deposito e viceversa.

Art. 139.

Il trasporto dei generi dall'Ufficio ai magazzini dati in affitto o di privata proprietà, ed anche il trasporto da questi a quello per le operazioni di estrazione, deve eseguirsi sotto scorta di agenti daziari. Sono pure scortati i generi che si trasportano dal magazzino di un commerciante a quello di un altro o da un magazzino all'altro di uno stesso commerciante, qualora i magazzini non si trovino nello stesso edificio. Non verificandosi questa circostanza, il movimento del genere deve essere annunziato, prima che abbia luogo, all'Ufficio, che si limita a farlo invigilare. Questa disposizione vale anche pei magazzini di privata proprietà esentati dall'obbligo della seconda chiave.

In ognuno poi dei suddetti casi l'agente daziario deve attestare sulla dichiarazione il seguito trasporto dei generi, facendone annotazione nei registri.

Cali di tolleranza.

Art. 140.

Sui generi appresso indicati, ammessi a deposito in magazzini da in affitto o di proprietà privata, viene abbonato a titolo di calo giacenza annuale:

il 2 per cento per gli olii vegetali ed animali;
il 3 per cento per i vini e per gli olii minerali e di resina cassette;
il 4 per cento per la sugna in vesciche ed in barili;
il 5 per cento per le bevande spiritose, e per le carni sala
l'8 per cento per gli olii minerali e di resina in caratelli.

Per gli altri generi può il Comune, se abbonato, e negli altri l'intendente di finanza, accordare un calo annuale.

Per le frazioni d'anno il calo si accorda soltanto in proporzione dei mesi compiuti, trascurando le frazioni di mese.

L'abbuono è accordato solo quando le deficienze sussistano realmente.

Salvo quanto è stabilito all'art. 147 per i depositi militari, la presente disposizione non è applicabile ai magazzini privati che non siano chiusi a due differenti chiavi, una delle quali sia stata consegnata all'Ufficio daziario.

Art. 141.

I cali di tolleranza si liquidano su tutta la quantità delle merci introdotte nei magazzini e segnate nei registri di deposito.

Per ogni singola estrazione di merci dai magazzini si prende nota, nei registri, dei cali calcolati per il tempo trascorso dal giorno della introduzione in deposito al giorno dell'estrazione omettendo le frazioni di mese, le quali non dànno diritto a liquidazioni di calo. Nel giorno della chiusura dei conti, per esaurimento del carico o per verificazione del magazzino, si calcola e si aggiunge il calo corrispondente alle quantità non estratte, che mancano a pareggiare la totalità del carico risultante dai registri.

Vigilanza nei magazzini.

Art. 142.

Nei magazzini dati in affitto ed in quelli di privata proprietà l'Ufficio che ne ha l'incarico, vi esercita continua vigilanza, vi fa eseguire verificazioni ordinarie ogni anno e può farne altre improvvise e straordinarie, quando lo creda opportuno.

Le verificazioni si fanno con l'intervento del depositante; qualora questi, invitato, non intervenga, l'Ufficio può eseguirle col concorso dell'autorità giudiziaria.

Ad operazione compiuta si compila apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti alla verificazione.

Nel processo verbale si indicano la specie e la quantità dei generi che costituiscono il carico, lo scarico e la rimanenza di magazzino secondo le annotazioni del registro di deposito, la qualità e la quantità di quelli trovati e le eventuali differenze riscontrate, tenuto conto dei cali di tolleranza accordati ai sensi del precedente art. 140.

Il processo verbale si compila in due esemplari, di cui l'uno si unisce al registro tenuto dall'Ufficio e si rimette il secondo alla preposta autorità daziaria. Al proprietario del deposito è permesso ricavarne copia.

Sui risultati della visita si apre nel registro un nuovo conto in sostituzione dell'antico.

Differenze riscontrate nei depositi.

Art. 143.

Ove dalle verificazioni si appalesino differenze, soggette a pena, vien compilato separato processo verbale pel procedimento contravvenzionale.

Le differenze di qualità, quand'anche il dazio del genere, giusta la licenza di deposito, non differisca da quello fissato pel genere rinvenuto, costituiscono titolo di contravvenzione.

Rispetto alle quantità non sono punibili le differenze in più od in meno che non oltrepassino il due per cento calcolato sulla totale quantità della merce introdotta in deposito dal giorno in cui venne aperto il conto per verificazione o per apertura del magazzino.

Per le merci che godono dei cali di tolleranza le differenze di quantità in meno sono punibili solo quando superino il due per cento, come sopra calcolato, oltre i cali suddetti.

In ogni caso sulle eccedenze è sempre dovuto il dazio; così pure sulle deficienze, quando non sia accordato alcun calo di tolleranza.

Ove questo sia stato consentito, se la deficienza non supera il calo, ha luogo l'abbuono del dazio sulla quantità mancante; se supera il calo di tollerenza, ma non il due per cento oltre il calo, è dovuto il dazio sulla quantità che oltrepassa il calo; se infine la deficienza eccede il due per cento oltre il calo, non ha più luogo alcun abbuono, e, indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite dalla legge, è dovuto il dazio su tutta la quantità mancante.

Per l'alcool e l'acquavite non vi è contravvenzione, se la mancanza del grado di forza è proporzionata al tempo pel quale il liquido trovasi in deposito ed ai recipienti nei quali si trova.

In tutti i casi suddetti l'Ufficio provvede alla riscossione dei diritti dovuti, ricuperandoli sulla cauzione, ove il dazio non sia soddisfatto entro cinque giorni da apposito invito fatto al debitore; se la cauzione è data mediante malleveria personale, l'Ufficio provvede alla riscossione mediante atto di ingiunzione da intimarsi al depositante o ai suoi garanti solidali.

Depositi di prodotti agricoli

Art. 144.

Dove, per mancanza di fattorie o di case coloniche nelle campagne, faccia d'uopo introdurre nei Comuni chiusi i prodotti dell'agricoltura, l'intendente di finanza ne permette l'introduzione per deposito sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) il proprietario, o il conduttore dei fondi, deve farne domanda a termini del precedente art. 129 ed è personalmente tenuto al pagamento del dazio per tutti i prodotti delle sue terre e di quelle in affitto, che introduce nel Comune per deposito, senza prestare altra cauzione ove sia riconosciuto solvente;

b) i prodotti sono all'Ufficio daziario verificati ed annotati a carico del proprietario e del fittaiuolo, rilasciando a ciascuno una apposita bolletta;

c) i prodotti che si riesportano, si presentano allo stesso Ufficio daziario cui furono dichiarati e presentati all'introduzione, il quale ne verifica la qualità e la quantità, e fa corrispondente annotazione di scarico tanto sul registro partitario quanto a tergo della bolletta tenuta dal proprietario od affittuario;

d) alla fine di ciascun anno, l'Ufficio, previa verifica nei locali di deposito da eseguirsi in confronto del titolare del deposito stesso, riscuote il dazio sulle quantità immesse in consumo nel Comune entro l'anno dalla data dell'emissione della bolletta, valendosi, ove occorra, dell'atto ingiunzionale a norma del precedente art. 112; ritira la bolletta di deposito in scadenza, che viene annullata, e ne emette un'altra per le quantità rimaste in deposito. La bolletta è valida per l'anno successivo.

Depositi agricoli di vino e di olio.

Art. 145.

Si considerano depositi agricoli anche i locali ove si conservano i vini e gli oli ricavati dalle uve pigiate e dalle olive infrante, per consuetudine locale, in appositi fabbricati situati all'interno della cinta daziaria.

Ai detti depositi sono applicabili le disposizioni stabilite nel precedente articolo, in quanto non siano modificate dalle seguenti.

Le uve e le olive, siano introdotte da fuori o raccolte entro cinta, devono essere dichiarate all'Ufficio daziario rispettivamente all'atto della introduzione entro cinta o con l'osservanza delle norme stabilite nei successivi articoli 165 e 166.

L'Ufficio daziario ne prende nota, apre e rilascia a ciascun proprietario o conduttore di fondi un conto speciale, nel quale sono registrate anche tutte le successive quantità sino alla fine del raccolto.

Un incaricato dell'intendente di finanza, assistito da un consigliere destinato dal Municipio, annualmente, durante il raccolto delle uve e delle olive, accerta la proporzione secondo la quale il mosto o il vino risulta a fronte del peso delle uve, o l'olio a fronte del peso delle olive; e sulla base di tale accertamento, fatta deduzione del 5 per cento per le feccie che lascia l'olio e del 10 per cento per quelle che lascia il vino nel depurarsi, si calcola, per ciascun

proprietario od affittuario, la quantità di vino o di olio di cui deve rispondere per il pagamento del dazio.

Si rilascia all'uopo una bolletta, sulla quale sono discaricate le quantità di vino e di olio che nell'anno, computabile dalla data dell'emissione della bolletta, sono estratte dal Comune. Alla fine dell'anno, l'Ufficio daziario procede a norma del comma *d*) dell'articolo precedente.

Grandi depositi di olio.

Art. 146.

Dove, per le condizioni speciali dell'industria e del commercio, sono stabiliti grandi depositi d'olio, questi si considerano come magazzini privati; e qualora la dichiarazione d'immissione sia fatta dal proprietario del deposito o dal suo rappresentante, non si richiede che la garanzia personale di questo, ove sia riconosciuta sufficiente.

Per le olive, raccolte entro la cinta daziaria o introdotte da fuori, se sono destinate a far olio da passarsi in deposito, si soprassiede dalla riscossione del dazio, purchè si presenti dichiarazione corrispondente all'Ufficio daziario, all'epoca del raccolto per le prime, ed all'atto dell'introduzione entro la cinta per le altre, ed il proprietario od affittuario si obblighi personalmente, come è detto nel precedente art. 144.

Tale personale responsabilità cessa quando si presenti all'Ufficio daziario la prova della consegna dell'olio al deposito, subentrando in tal caso la malleveria del titolare del deposito medesimo.

Scorsi però sei mesi, senza che sia stata prodotta all'Ufficio daziario la prova dell'introduzione in deposito dell'olio prodotto da dette olive, se ne deve pagare il dazio in base al rendimento stabilito, come all'articolo precedente.

Depositi militari.

Art. 147.

L'Amministrazione militare che istituisce nei Comuni chiusi depositi di generi di sua spettanza per somministrarli direttamente alla truppa, può introdurli nei magazzini propri, pagando il dazio, dovuto pei generi consumati nel Comune, ad ogni trimestre.

Pei detti depositi si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'Amministrazione militare non presta alcuna cauzione;

b) i magazzini devono essere notificati all'autorità daziaria;

c) la dichiarazione per introduzione in deposito si presenta dall'autorità militare all'Ufficio d'ingresso, mediante apposita richiesta a stampa, staccata dal registro a madre e figlia e bollata col timbro dell'Ufficio;

d) per l'esportazione dal Comune dei generi soggetti a dazio introdotti in deposito, basta la presentazione di un'altra simile richiesta per parte dell'autorità militare all'Ufficio, cui è assegnato il magazzino;

e) dopo le occorrenti verificazioni e l'uscita dei generi, l'Ufficio daziario rilascia a quello militare, per propria garanzia, il certificato di scarico;

f) allo spirare di ogni trimestre l'Amministrazione militare rimette all'Ufficio daziario un conto delle fatte introduzioni ed esportazioni di generi e di quelli consumati nel Comune. Il conto, si presenta anche se negativo;

g) in base al suddetto conto, confrontato coi propri registri l'Ufficio chiude il registro di magazzino, e sottratte le estrazioni dei generi dal Comune e l'avvenuto consumo nel medesimo, stabilisce la qualità e la quantità dei generi in rimanenza da riportarsi in carico nel successivo trimestre.

Il carico del nuovo trimestre si diminuisce delle quantità effettivamente mancanti per calo naturale dei generi, debitamente riconosciuto ed accertato dalle competenti Commissioni militari con intervento di un rappresentante dell'Amministrazione daziaria.

Compilato poscia un estratto del registro di magazzino, l'Ufficio daziario liquida, in concorso dell'Amministrazione militare, il dazio da soddisfarsi dalla medesima sui generi consumati nel Comune durante il trimestre, e spedisce un esemplare di detto conto alla preposta autorità daziaria.

Il versamento nelle Casse dell'Amministrazione daziaria vien fatto da quella militare nel successivo trimestre.

La quietanza del dazio pagato dall'Amministrazione militare, sarà data sul conto del dazio; contemporaneamente alla quietanza su tale conto, sarà compilata la matrice della bolletta sul registro bollettario, lasciando unita alla matrice la bolletta figlia e scrivendo su questa la parola annullata.

Le discipline stabilite nel presente articolo, sono valevoli anche pel caso che i dazi siano riscossi dai Comuni o da appaltatori, e non si applicano ai fornitori militari per i magazzini di deposito che istituiscono e conducono per proprio conto.

Art. 148.

Ai depositi agricoli e militari, considerati nei precedenti articoli 144, 145, 146 e 147, sono applicabili le discipline stabilite pei magazzini in affitto o di privata proprietà, in quanto non siano modificate dalle speciali disposizioni proprie o dalle seguenti.

I detti depositi non sono soggetti alla vigilanza di cui all'art. 142; possono distare anche meno di 100 metri, in linea retta, dalla linea daziaria; sono esenti dall'obbligo dell'esterna indicazione e della seconda chiave; e vi si può accedere senza il permesso e l'intervento degli agenti daziari.

Nei grandi depositi di olio, di cui all'art. 146, sono permesse le miscele senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel 3° comma del precedente art. 137.

Depositi di merci estere.

Art. 149.

Le merci estere soggette a dazio di consumo, per le quali siansi osservate le prescrizioni doganali, si introducono in deposito con le stesse regole stabilite pel transito di tali merci.

Così le dette merci come quelle nazionali soggette a tasse interne di fabbricazione, quando siano introdotte in magazzini doganali o in quelli assimilati ai doganali, non sono sottoposte, se tenute al dazio consumo, alle prescrizioni dei depositi daziari.

Le guardie di finanza debbono però dare agli agenti daziari tutte le indicazioni che questi richiedano nell'interesse del dazio di consumo, e rimettere loro le merci dopo che sarà assicurato il pagamento di tutte le somme dovute per ragione doganale e per le tasse di fabbricazione.

CAPO IV.

Introduzioni temporanee

Introduzioni di animali per allevamento, pascolo e lavoro.

Art. 150.

È permesso introdurre temporaneamente nei Comuni chiusi, salvo il divieto per ragioni igieniche, animali bovini, ovini, caprini e suini per l'allevamento, l'ingrassamento, il pascolo, il lavoro, e farli uscire senza pagamento di dazio, osservando le prescrizioni che sono stabilite dagli articoli seguenti.

Eguale facilitazione è concessa per i detti animali e per gli altri generi soggetti a dazio, che vogliansi introdurre per la vendita nelle fiere o nei mercati.

Discipline per l'introduzione degli animali nel Comune.

Art. 151.

Gli animali soggetti a dazio, che si vogliano introdurre temporaneamente, devono essere dichiarati all'Ufficio d'ingresso, il quale, in seguito a deposito del dazio o dietro garanzia, ne permette l'introduzione con apposita licenza.

Se durante l'introduzione temporanea l'animale introdotto, pel progressivo sviluppo fisico, passa in una categoria soggetta a mag-

gior dazio, se ne deve dare partecipazione all'Ufficio daziario aumentando in corrispondenza la prestata cauzione.

Durata delle licenze d'introduzione.

Art. 152.

Le licenze d'introduzione temporanea non possono avere una durata maggiore di sei mesi, e può questa essere rinnovata presentando, alla scadenza, gli animali od i generi all'Ufficio daziario. La rinnovazione per la terza volta spetta all'autorità da cui dipende l'Ufficio daziario.

La licenza, il cui termine è scaduto, si ha per non esistente, ed allo spirare di esso, si procede all'esazione del dazio a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 143.

Marchio speciale degli animali.

Art. 153.

Gli animali bovini, dei quali viene permessa l'introduzione temporanea, sono bollati con marchio a fuoco o di altra specie, o con altro contrassegno efficace, diverso da quello stabilito pel macello.

Il marchio si applica come è prescritto per l'introduzione a pagamento.

I proprietari sono obbligati di far rinnovare le impronte prima che siano sparite le precedenti, ed in ogni caso non dopo un quadrimestre dall'ultima apposizione.

Le conseguenze della incuria sono a loro carico.

Gli animali suini ed ovini sono invece contrassegnati con un anello alla zampa destra posteriore, chiuso con un suggello a piombo con l'impronta dell'indicazione dell'Ufficio daziario.

L'obbligo del contrassegno è limitato agli agnelli, ai capretti ed ai suini da latte, secondo i criteri di classificazione stabiliti nel precedente art. 22.

Registro di carico e scarico.

Art. 154.

Presso ogni Ufficio daziario si tiene un registro di carico e scarico nel quale si inscrive volta per volta l'introduzione degli animali nel Comune e la loro uscita.

Circolazione degli animali.

Art. 155.

Nessun animale bovino, che non sia aggiogato a carro, può circolare nel Comune se il conducente non è munito della bolletta di dazio o di licenza di temporanea importazione.

Per le sole mandrie di pecore, capre, maiali e per gli animali bovini destinati al lavoro, basta che il proprietario, mandriano o conducente possa, richiesto, presentare, nel termine di poche ore, la licenza che faccia fede della identità degli animali.

Per le suddette mandrie e per gli animali bovini che escono giornalmente dal Comune pel pascolo o pel lavoro o vi rientrano, si deve, alla uscita dalla linea daziaria ed al ritorno dentro di essa, esibire all'Ufficio la ottenuta licenza per i necessari riscontri.

Animali nati in Comune chiuso.

Art. 156.

I nati dalle bestie, introdotte temporaneamente, devono essere dichiarati all'Ufficio daziario entro cinque giorni da quello del parto; e se non si esportano dal Comune, deve chiedersi anche per essi la licenza mediante deposito o cauzione del dazio.

Occorrendo rinnovare la licenza per tali animali, si deve tener presente il progresso dell'età, per far accrescere il deposito del dazio se i medesimi sono entrati in una categoria soggetta a tassa maggiore.

Uscita degli animali.

Art. 157.

Gli animali, che si vogliono far uscire in via definitiva dal Comune, vengono presentati con la licenza all'Ufficio che l'ha rilasciata. Riconosciutasi l'identità degli animali, ne è permessa l'uscita dalla linea daziaria con l'assistenza degli agenti che ne fanno attestazione sulla licenza, la quale viene ritirata, rimanendo così sciolta la cauzione.

La licenza può essere scaricata a più riprese, purchè le parziali uscite degli animali abbiano luogo prima che scada il termine assegnato o prorogato e siano annotate sulla licenza stessa e sul registro di carico e scarico di cui al precedente art. 154.

Gli animali introdotti temporaneamente, quando muoiano nel Comune e sia comprovato, con regolare certificato rilasciato dall'autorità sanitaria, che le loro carni furono distrutte per esigenze igieniche, si ritengono come esportati dal Comune in tempo utile.

Sdaziamento e macellazione.

Art. 158.

Gli animali temporaneamente introdotti e quelli da essi nati, che si destinano al macello, devono essere presentati prima con la licenza all'Ufficio che l'ha rilasciata, il quale, fatte le verificazioni prescritte, procede allo sdaziamento, rimettendo la relativa bolletta e facendo contrassegnare gli animali bovini col prescritto marchio di macellazione.

La licenza viene ritirata ed è rimessa all'autorità preposta all'Ufficio daziario.

Introduzione di animali o di generi per la vendita nelle fiere o nei mercati.

Art. 159.

Gli animali od altri generi soggetti a dazio, che voglionsi introdurre nel Comune chiuso per la vendita nelle fiere o nei mercati, debbono a questo scopo dichiararsi per qualità, numero e quantità all'Ufficio d'ingresso, che, dietro le verificazioni di regola, rilascia pei medesimi una bolletta di accompagnamento, sulla quale si scrivono:

a) la via da percorrere;

b) il termine entro il quale gli animali ed i generi devono giungere sul luogo della fiera o del mercato ed essere presentati all'Ufficio daziario che vi esistesse;

c) il deposito fatto del dazio o la prestata cauzione;

d) l'ora entro la quale gli animali ed i generi devono essere presentati di nuovo all'Ufficio per l'uscita dalla linea daziaria.

Gli animali non vengono bollati.

Arrivo e partenza dal luogo della fiera o del mercato.

Art. 160.

Esistendo nel luogo, ove tiensi la fiera od il mercato, un Ufficio daziario, gli si devono presentare le bollette coi generi od animali messi per la vendita nel Comune chiuso.

L'Ufficio ritira la bolletta, inscrive i generi o gli animali in apposito registro di presentazione e fa vigilare il luogo della fiera o del mercato dagli agenti daziari.

Quando i generi od animali vogliousi far uscire dal Comune, si presentano di nuovo all'Ufficio daziario, il quale, a norma delle annotazioni e dei riscontri col proprio registro, restituisce al proprietario la bolletta d'accompagnamento, scrivendovi a tergo le qualità e le quantità daziate nella giornata e quelle che vogliansi esportare.

Per queste ultime aggiunge altresì l'ora entro la quale devono presentarsi all'Ufficio di uscita e le vie da percorrere.

Sdaziamento dei generi venduti nel Comune pel consumo nel recinto daziario ed esportazione degli altri.

Art. 161.

I generi od animali venduti pel consumo interno nel Comune vengono dichiarati e presentati all'Ufficio del mercato, o, in mancanza, a quello d'ingresso.

L'Ufficio procede allo sdaziamento nei modi prescritti per l'introduzione nel Comune chiuso, esige il dazio, rilascia le bollette, fa marcare gli animali bovini col prescritto bollo, permettendone poscia la libera circolazione nel Comune.

Per i generi o gli animali che vogliońsi invece esportare, l'Ufficio di uscita, verificata, secondo il prescritto pel transito, la qualità e la quantità, ne attesta sulla bolletta che ritira, l'avvenuta uscita dalla linea daziaria, contrapponendo la bolletta così esaurita alla matrice.

Il deposito o l'atto della prestata garanzia per l'introduzione nel Comune viene restituito, e la ricevuta si unisce alla esaurita bolletta d'accompagnamento.

Facoltà nell'Amministrazione di concedere altre importazioni temporanee.

Art. 162.

L'intendente di finanza od il Comune chiuso abbonato, sotto l'osservanza di opportune cautele e prescrizioni, può permettere quelle altre introduzioni temporanee che, per le condizioni economiche e topografiche locali o per circostanze speciali, siano ritenute necessarie.

Scaduto il termine assegnato, senza che i generi siano stati esportati dalla cinta, si procede all'esazione del dazio a norma dell'ultimo capoverso del precedente art. 152.

Corpi di reato.

Art. 163.

Ogni qualvolta agli ingressi siano presentati generi o aminali soggetti a dazio, da consegnarsi all'autorità giudiziaria, quali corpi di reato, ne viene permessa l'introduzione sopra richiesta della forza che li scorta o della detta autorità giudiziaria senza obbligo di cauzione e di altre formalità.

Del loro rilascio l'autorità giudiziaria avverte l'Ufficio daziario, per la riscossione del dazio, se debbono consumarsi entro il Comune, o per vigilarne l'uscita, se devono essere esportati.

CAPO V.

Produzioni entro la linea daziaria

Animali.

Art. 164.

Nel caso di allargamento della cinta daziaria, agli animali soggetti a dazio governativo che al momento dell'attuazione di tale provvedimento si trovano nel territorio che passa dal regime aperto a quello chiuso ed a quelli ivi nati dopo, sono applicabili le disposizioni stabilite per le bestie temporaneamente introdotte.

La dichiarazione di esistenza degli animali nel territorio summentovato deve farsi nel giorno successivo a quello fissato per l'attuazione dell'allargamento della cinta.

Dichiarazione preventiva per le uve ed ulive.

Art. 165.

Per le uve e le ulive che si producono entro la linea daziaria, ne deve essere dichiarata la quantità presuntiva, un mese prima del raccolto, all'Ufficio daziario.

La dichiarazione deve presentarsi in doppio esemplare, sottoscritta dal dichiarante e indicare:

a) il nome e il cognome del proprietario o del conduttore del fondo;

b) la denominazione, l'estensione e la coltivazione del fondo in cui vengono prodotte;

c) la qualità e la quantità approssimativa del prodotto.

L'Ufficio restituisce al producente un esemplare con l'attestazione della presentazione e ritiene l'altro esemplare.

Gli esemplari ritenuti vengono riuniti e riassunti in apposito elenco per le verificazioni che si credano opportune.

Dichiarazione del raccolto.

Art. 166.

Quando comincia il raccolto delle uve e delle ulive, ne è dato avviso all'Ufficio daziario.

Entro tre giorni dal raccolto deve essere presentata all'Ufficio stesso una nuova dichiarazione sottoscritta dal dichiarante, la quale deve indicare:

a) il nome ed il cognome del proprietario o del conduttore o la denominazione del fondo;

b) la qualità e la quantità del prodotto ottenuto, ed il luogo in cui è depositato;

c) la qualità e la quantità che viene destinata alla consumazione entro il circuito daziario;

d) la qualità e la quantità che si intende esportare dalla cinta, e se per questa si chieda l'immediata uscita, il deposito o si voglia pagare il dazio con la riserva della restituzione.

È in facoltà dell'intendente di finanza della Provincia e per esso del Comune chiuso, quando è abbonato, di stabilire se il raccolto reale delle ulive debba essere dichiarato in più volte ed a quale intervallo.

Avuta la dichiarazione, l'Ufficio procede alle occorrenti verificazioni, liquida il dazio in base alla tariffa dell'uva e delle ulive per le quantità considerate alla lettera c), ed invita il debitore a soddisfarlo entro cinque giorni. Contro i debitori morosi si procede con atto di ingiunzione, nei modi stabiliti dalla legge 24 dicembre 1908, n. 797. Per i depositi agricoli, istituiti a termini dei precedenti articoli 145 e 146, si soprassiede dalla riscossione del dazio applicandosi le norme ivi stabilite.

Per le operazioni relative a questi prodotti si fa uso del registro delle dichiarazioni e del libro bollette di sdaziamento, destinandovi libri speciali, e così pure si adoperano gli altri registri e libri prescritti pel transito, se l'uscita è immediata, e pel deposito secondo i casi.

Per le uve e per le ulive introdotte a deposito giusta la lettera d), si osserva il disposto dell'art. 145.

Fabbriche interne di prodotti soggetti a tasse di fabbricazione.

Art. 167.

Le fabbriche d'alcool, acquavite e liquori esistenti nel Comune chiuso devono prima della loro attivazione, essere dichiarate all'Amministrazione daziaria.

Se le fabbriche sono soggette alla vigilanza permanente dell'Ufficio finanziario governativo, l'Amministrazione daziaria non ha diritto ad alcuna ingerenza sull'andamento interno e deve limitare la propria sorveglienza all'esterno.

Per la riscossione del dazio sui prodotti destinati al consumo locale si applicano le norme stabilite dall'art. 149 per l'uscita delle merci estere dai depositi doganali, eccettochè il produttore sia abbonato per il pagamento del dazio di consumo interno. In quest'ultimo caso si osservano le regole stabilite per l'abbonamento nei Comuni aperti.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche alle fabbriche interne di altri prodotti soggetti a dazio consumo, che siano pure colpiti di tassa di fabbricazione per conto dello Stato, salvo quanto è disposto dall'art. 63 e seguenti per il dazio sul gas-luce e sull'energia elettrica.

Fabbriche interne di altri prodotti soggetti a dazio.

Art. 168.

Salvo quanto è disposto all'art. 35 e seguenti per il dazio sui foraggi e sui materiali da costruzione, l'esercizio delle fabbriche interne di prodotti soggetti a dazio, diversi da quelli considerati al precedente articolo, deve essere dichiarato, quindici giorni prima dell'attivazione all'Amministrazione daziaria.

Tanto le fabbriche quanto i locali necessari al loro esercizio sono

soggetti alla vigilanza permanente degli agenti daziari, nonchè alle disposizioni stabilite per gli esercizi di vendita al minuto e pei macelli agli articoli 176 e seguenti sino all'articolo 184 incluso. Dall'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 179 a 184, sono dispensati i fabbricanti che soddisfano il dazio per abbonamento.

Introduzione dei generi nelle fabbriche.

Art. 169.

Nei locali di fabbrica ed in quelli annessi non possono introdursi nè ritenersi generi soggetti a dazio o le relative materie prime, se non sono coperti da apposita licenza rilasciata dall'ufficio daziario competente sopra cauzione del presunto dazio dovuto o dietro idonea garanzia personale.

I generi di produzione interna che voglionsi estrarre dalle fabbriche devono essere dichiarati per qualità e quantità con riferimento alla relativa licenza d'introduzione.

Se i prodotti corrispondono alla intera quantità delle materie prime introdotte, l'Ufficio al quale deve presentarsi la licenza, la ritira o la contrappone alla matrice ed in cambio rilascia:

a) una bolletta di sdaziamento da servire per il trasporto, se sono stati dichiarati per il consumo nell'àmbito daziario;

b) una bolletta di transito, se sono stati dichiarati per l'immediata esportazione dal Comune;

c) una licenza di deposito, se venne chiesto il passaggio dalla fabbrica in un deposito daziario.

Qualora la licenza d'introduzione venga esaurita a più riprese, l'Ufficio indica la qualità e la quantità dei prodotti, costituenti ogni singola estrazione, tanto sulla licenza figlia quanto sulla matrice restituisce la prima al fabbricante e rilascia per il trasporto ulteriore il documento che corrisponde alla destinazione dichiarata.

Secondochè la riscossione sia tenuta in economia o data in appalto dallo Stato o dai Comuni, spetta al Ministero delle finanze od al Consiglio comunale di determinare la quantità media delle materie prime occorrenti alla fabbricazione di un quintale o di un ettolitro di prodotto finito.

L'Ufficio daziario deve tenere un registro di carico e di scarico in esatta relazione ai singoli recapiti d'introduzione e di estrazione della fabbrica, aprendo un conto distinto per ogni fabbrica e per ciascun genere soggetto a dazio. Questo registro viene di regola chiuso in fine d'ogni trimestre e sempre quando l'Ufficio daziario creda opportuno di addivenire ad una verifica della rimanenza.

Dipendenza delle fabbriche dagli uffici daziari.

Art. 170.

Per l'eseguimento delle operazioni, designate nei due articoli precedenti, gli esercenti delle fabbriche devono far capo all'Ufficio daziario più vicino, che viene designato dall'Amministrazione daziaria.

Quando invece la fabbrica ha un movimento giornaliero notevole di entrata e di uscita, tanto per il consumo interno che per il consumo esterno, e dista dal più vicino Ufficio daziario oltre un chilometro, incombe all'Amministrazione daziaria di stabilire un Ufficio permanente di riscossione nell'interno della fabbrica. In questo caso il fabbricante deve mettere a disposizione del mentovato Ufficio un locale conveniente, situato in luogo opportuno per l'esercizio della vigilanza, corredato dei mobili necessari, illuminato e riscaldato.

Il riconoscere se la fabbrica si trova nelle condizioni sopra stabilite per la istituzione obbligatoria di un Ufficio apposito a carico dell'Amministrazione daziaria, spetta in caso di divergenza fra il gestore daziario ed il fabbricante, alla Giunta municipale od all'intendente di finanza, secondochè il Comune è abbonato o no. L'Amministrazione daziaria deve parimente dotare di un Ufficio interno ogni altra fabbrica il cui esercente ne faccia domanda formale, e si obblighi a rimborsare la spesa strettamente necessaria ed effettivamente sostenuta per il mantenimento del personale di riscossione.

Molini interni.

Art. 171.

Per l'accertamento del dazio sulla produzione interna della crusca l'Amministrazione daziaria può collocare nei molini pesatori automatici sotto l'osservanza delle discipline che regolavano l'applicazione ed il funzionamento di tali strumenti quando era in vigore la tassa sul macinato.

L'applicazione del pesatore automatico può essere invocata dallo stesso mugnaio quando s'impegni di sostenere le spese di acquisto, di collocamento e di successiva manutenzione.

Su domanda dei mugnai, l'Amministrazione può riscuotere il dazio sulla produzione interna della crusca al momento dell'immissione del grano nella cinta daziaria, sulla base del rendimento di esso in crusca, determinato con speciale disposizione dell'intendente di finanza o del Consiglio comunale se il Comune è abbonato. La riscossione del dazio è limitata al grano introdotto per conto dei mugnai.

In entrambi i casi sopramentovati, i mugnai vengono considerati come esercenti abbonati, agli effetti del precedente articolo 168.

TITOLO IV.

Riscossione nei Comuni aperti

Capo I.

Disposizioni comuni

Atti che devono essere preceduti dal pagamento del dazio.

Art. 172.

Nei Comuni aperti ed in quelle parti dei Comuni chiusi che si trovano al di fuori del recinto daziario, nei quali si comprendono i porti di mare, le stazioni ferroviarie e loro dipendenze, i dazi sui generi tassati si riscuotono nella misura stabilita dalla tariffa secondo la classe cui il Comune appartiene, e colpiscono:

a) la vendita, comunque e da chiunque fatta, dei generi soggetti a dazio governativo in quantità inferiori a quelle stabilite dagli articoli 11 del testo unico di legge e 3 del presente regolamento, salvo per le carni il disposto delle successive lettere *d*) ed *e*);

b) la vendita medesima dei generi tassati per conto dei Comuni, effettuata al minuto secondo i limiti di quantità determinati nelle relative tariffe a norma del precedente art. 11; salvo per generi contemplati all'art. 14 dal detto testo unico di legge, l'applicazione delle norme speciali di riscossione stabilite nel capo III del titolo I del presente regolamento;

c) la vendita all'ingrosso dei generi considerati alle lettere *a*) e *b*) fatta nei locali addetti allo spaccio al minuto;

d) la macellazione delle bestie bovine, suine, ovine, caprine e cavalline, ancorchè fatta da privati e da Società per uso proprio, a bordo delle navi ancorate nei porti, dall'Amministrazione militare ed in generale da qualsiasi Amministrazione, stabilimento od Istituto pubblico o privato;

e) l'introduzione nei luoghi di vendita, o la vendita avventizia, ambulante o comunque fatta, ed in qualsiasi quantità, di carni fresche, salate, o dello strutto bianco, provenienti dalle suddette bestie macellate in altri Comuni o all'estero.

Si considera vendita ambulante anche la consegna di carni provenienti da altri Comuni fatta a mezzo di commissionari, corrieri o di altri rappresentanti del venditore. Similmente si considera come vendita al minuto la consegna di altri generi tassati, provenienti da altri Comuni, eseguita nel modo anzidetto ed entro i limiti previsti alle lettere *a*) e *b*).

Art. 173.

Per i generi considerati al precedente articolo, lettere *a*), *b*) e *c*), i dazi colpiscono altresì:

a) la distribuzione o la ripartizione non gratuita fra più persone dei generi tassati, o la somministrazione non gratuita dei generi stessi a più individui, quando in ogni caso la porzione individuale sia in quantità eguale o inferiore a quelle stabilite per la minuta vendita, qualunque sia il modo con cui il prezzo è corrisposto dal consumatore, ed anche se è computato in tutto o in parte nella mercede, soldo, salario od altra retribuzione, salvo quanto è disposto all'art. 74;

b) la distribuzione di generi tassati negli Istituti di educazione e di istruzione, negli stabilimenti di cura, di ricovero e simili, quando è fatta in corrispettivo di retta dalle rispettive Amministrazioni ai convittori ed ai ricoverati, come pure quella che ha luogo nelle dozzine o pensioni, ovvero tra le persone che per ragione di Istituto o di professione fanno vita in comune, semprechè la quota individuale della distribuzione non sia superiore al limite della minuta vendita;

c) le forniture di generi soggetti a dazio alle milizie, alle navi per il consumo dell'equipaggio e dei passeggieri durante il soggiorno nei porti, agli stabilimenti penali, di cura e ad altri Istituti che appaltano la provvista dei generi, anche se fatte all'ingrosso quando i generi sono destinati ad essere distribuiti in razioni individuali per il consumo giornaliero. Nelle forniture alle truppe accampate per esercitazioni il dazio è dovuto nel luogo ove il fornitore consegna i generi all'Amministrazione militare: se la distribuzione dei generi alle truppe è fatta direttamente dal fornitore, il dazio si paga nel luogo della distribuzione.

In tutti i casi sopramentovati non è dovuto dazio se la distribuzione o somministrazione riguarda generi acquistati in luogo da pubblici venditori al minuto o da privati che abbiano soddisfatto il dazio.

Atti non soggetti a dazio.

Art. 174

Non sono soggetti a dazio:

a) la distribuzione di generi fatta direttamente dal capitano all'equipaggio durante il soggiorno delle navi nei porti, salvo per la macellazione degli animali a bordo il disposto dell'art. 172, lettera *d*), e per le forniture dei terzi il disposto del precedente articolo 173, lettera *c*).

Questa disposizione riguarda tanto i generi sopravanzati nel viaggio quanto quelli acquistati per provvista di bordo;

b) le somministrazioni fatte direttamente dall'Amministrazione militare alle truppe di generi che essa provvede economicamente all'ingrosso o per requisizione, salvo che è tenuta, al pari dei privati, al pagamento del dazio sui foraggi riscosso mediante tassa annua fissa, a termini del capo III, titolo I, del presente regolamento.

Uffici daziari — Orario.

Art. 175.

Nei Comuni aperti non abbonati, gli Uffici daziari sono stabiliti, secondo la importanza della riscossione, dall'intendente di finanza.

L'orario stabilito per gli Uffici dei Comuni chiusi vale anche per quelli nei Comuni aperti.

Dichiarazione di esercizio.

Art. 176.

Chiunque voglia intraprendere nei Comuni aperti la vendita al minuto di generi soggetti a dazio, o lo spaccio di carni, od istituire un macello di animali colpiti da dazio, deve farne dichiarazione scritta almeno quindici giorni prima all'Ufficio daziario, indicando:

1° il cognome e il nome di colui che vuole esercitare la vendita al minuto o la macellazione;

2° la specie della vendita o del macello;

3° il Comune, la via ed il numero del fabbricato ove vuolsi attivare la vendita o il macello;

4° i locali che vi saranno destinati e quelli coi quali sono in comunicazione, con la dichiarazione di sottoporsi alle condizioni imposte pei locali ove si fa la vendita o la macellazione ed all'obbligo di ridurveli, se non si trovino in tali condizioni;

5° gli attrezzi, gli utensili ed i recipienti da adoperarsi, e per ciascuno di questi ultimi anche la capacità;

6° il giorno dell'apertura dell'esercizio.

La stessa dichiarazione deve essere presentata ogni qualvolta l'esercizio viene trasferito da un locale ad un altro.

Tale dichiarazione deve essere fatta anche dalle Società cooperative per i locali in cui si distribuiscono i generi ai soci.

Ove occorra la licenza di altra autorità per l'attivazione od il trasferimento dell'esercizio, essa deve essere contemporaneamente presentata e può l'autorità daziaria concedere l'attuazione od il trasferimento dell'esercizio prima ancora del termine stabilito.

Chi lascia trascorrere il termine assegnatogli dall'Ufficio daziario per attivare o trasferire l'esercizio, si considera decaduto dal permesso ottenuto e come se cessasse di tenere in attività l'esercizio.

Volendolo di nuovo attivare, deve fare un'altra dichiarazione.

Attestato di esercizio.

Art. 177.

Se l'esercente è ammesso a pagare il dazio in via di abbonamento, l'Ufficio rilascia l'attestato di esercizio, osservate le disposizioni della legge sul bollo; se invece l'esercente paga il dazio di volta in volta giusta la tariffa, l'Ufficio può autorizzare l'apertura provvisoria dell'esercizio, facendo seguire, anzichè precedere, al rilascio di detto attestato, quanto è stabilito al capo seguente.

Un solo attestato può valere per la vendita di più generi, quando si riferisce ad un solo dichiarante ed al medesimo locale.

Il modello stesso serve anche per attestare il trasferimento dell'esercizio da un luogo ad un altro.

La sostituzione di persona nell'esercizio deve essere in precedenza notificata all'Ufficio daziario, che ne fa le occorrenti annotazioni nell'attestato.

Cessazione o sospensione di esercizio.

Art. 178.

Volendosi chiudere l'esercizio, qualunque sia il modo con cui si soddisfa la tassa, od anche sospendere o cessare solamente la vendita di alcuna specie dei generi compresi nell'attestato di esercizio, deve presentarsi denuncia scritta almeno otto giorni prima all'Ufficio daziario, che ne dà l'attestazione.

L'esercizio deve cessare non più tardi del giorno indicato nella denunzia, quand'anche per caso eventuale non fosse stato ancora recapitato all'imprenditore l'attestato di cessazione o di sospensione.

CAPO II.

Riscossione a tariffa

—

Esame dei locali di vendita e relative prescrizioni.

Art. 179.

Se l'esercente intende pagare il dazio di volta in volta, giusta la tariffa, gli agenti daziari verificano lo stato in cui si trovano gli esercizi prima della loro attivazione e ne vietano l'apertura, salvo l'eccezione di cui all'art. 177, se i locali non sono in regola.

I locali di vendita e di macello non possono aver comunicazione interna con altri edifici e case di abitazione non inservienti allo

stesso uso, ed ove ne abbiano, gli esercenti sono obbligati a chiuderle.

Le stanze aggregate, come accessorio, ai locali di vendita con interna comunicazione, anche se destinate ad uso di abitazione dell'esercente, sono considerate come continuazione dei locali stessi.

I predetti locali devono avere le porte d'ingresso sulle strade pubbliche, ed ove ne abbiano altre, queste debbono essere chiuse. Le finestre non prospicienti nelle pubbliche vie devono munirsi di grata; i muri che cingono gli esercizi e le loro dipendenze devono avere un'altezza non minore di tre metri.

Sulla porta d'ingresso deve tenersi affissa la indicazione della specie dell'esercizio.

Nelle cantine annesse a vendite al minuto di vino non possono esservi nè pozzi, nè condutture, serbatoi o vasi d'acqua.

Spacci cooperativi — Esercizi nelle stazioni ferroviarie.

Art. 180.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo sono applicabili anche agli spacci e magazzini annessi delle Società cooperative che vendono carni, spiriti e liquori.

Sono pure applicabili agli esercizi esistenti nelle stazioni ferroviarie (come *buffets*, caffè, vendite di liquori e simili), salvo che l'Amministrazione daziaria ha diritto di ordinare soltanto la chiusura delle porte d'ingresso, che non mettono in comunicazione gli esercizi col piazzale esterno ed interno della stazione.

Processo verbale di verifica dei locali di vendite.

Art. 181.

All'esame dei locali intervengono l'interessato, gli agenti daziari ed un membro della Giunta municipale. Nei Comuni di 1ª e 2ª classe, in luogo di un assessore, può intervenire un consigliere o un funzionario comunale delegato espressamente dal sindaco. Del risultato dell'esame si redige processo verbale, in cui si descrive lo stato dei locali, le opere bisognevoli per ridurli nelle prescritte condizioni, e si assegna il termine entro cui l'esercente deve eseguirle a sue spese.

Gli attrezzi e gli utensili per la preparazione o la conservazione dei generi soggetti a dazio devono numerarsi, ed i recipienti devono misurarsi per accertarne la capacità.

Insorgendo divergenze sul risultato della verificazione, l'esercente può domandare che se ne faccia la misurazione da un pubblico verificatore a spese della parte soccombente.

Il processo verbale è redatto in tre esemplari, dei quali uno serve per la parte, il secondo per l'Ufficio, ed il terzo per l'autorità daziaria.

Il processo verbale deve conservarsi nell'esercizio e presentarsi ad ogni richiesta degli agenti daziari.

Contro le risultanze del processo verbale si può ricorrere ai sensi dell'art. 252 del presente regolamento.

Ricorso contro le disposizioni per opere di riduzione dei locali e secondo esame dei medesimi.

Art. 182.

Trascorso il termine indicato nel processo verbale, senza che le opere prescritte per ridurre i locali in regola siano state eseguite e senza presentazione di reclamo all'Ufficio daziario, questo vieta l'apertura dell'esercizio o sospende la vendita e ritira l'attestato rilasciato ai termini dell'art. 177.

Ove sia presentato reclamo, si sospende l'esecuzione delle opere e l'Ufficio lo rimette alla Giunta municipale, se il Comune è abbonato, o all'intendenza di finanza in caso diverso, che decide ed assegna un nuovo termine perentorio di giorni dieci per eseguire le opere ritenute indispensabili.

Il reclamo prodotto contro questa decisione non sospende la esecuzione dei lavori disposti. Fino alla risoluzione della controversia il nuovo esercizio, salvo l'eccezione stabilita dall'art. 177, non può essere attivato col pagamento del dazio a tariffa; e se occorre od è richiesto un nuovo esame dei locali, si esegue da un impiegato a ciò espressamente delegato.

Le spese della seconda visita sono a carico del ricorrente solamente quando sia riconfermata la prima decisione.

Omessa riduzione dei locali.

Art. 183.

Scaduto il termine assegnato dall'autorità daziaria in caso di reclamo senza che l'esercente abbia fatte eseguire le opere riconosciute necessarie a ridurre i propri locali in regola, è vietata l'apertura dell'esercizio, ove non sia ancora attivato, rifiutando il rilascio dell'attestato, ovvero ritirandolo se fu concesso. Se è attivato l'esercizio, non si permettono altre introduzioni di generi.

Da quel momento si considerano fatte in frode l'introduzione o la vendita di generi soggetti a tassa.

Variazioni nello stato riconosciuto dell' esercizio.

Art. 184.

Volendosi introdurre delle variazioni nello stato già riconosciuto dei locali, degli attrezzi, degli utensili e dei recipienti dell'esercizio, l'esercente deve, otto giorni prima, presentare dichiarazione in due esemplari, e l'Ufficio daziario gliene restituisce uno con attestazione.

L'Ufficio, fatte le verificazioni necessarie, redige processo verbale della visita e lo unisce a quello del precedente esame dell' esercizio.

Ricognizione d'esercizi già in attività.

Art. 185.

L'esame e la ricognizione dello stato dei locali, degli attrezzi, degli utensili e dei recipienti si fa per esercizi già in attività:

a) quando sono condotti a tariffa e si trasferiscono da una ad altra località;

b) quando cambia l'Amministrazione del dazio, senza che l'esercente siasi in precedenza abbonato pel pagamento della tassa;

c) quando un esercente abbonato cessa dal contratto e non lo rinnova, volendo continuare l'esercizio a tariffa.

In questi casi si osservano le discipline stabilite per gli esercizi di nuova attivazione.

Dichiarazione per l'introduzione dei generi nell'esercizio.

Art. 186.

Prima d'introdurre nell'esercizio generi o animali da macello soggetti a dazio, si deve dichiarare all'Ufficio daziario:

1° il cognome e il nome dell'esercente;

2° la qualità e la quantità dei generi da introdursi, ovvero la qualità ed il numero delle bestie;

3° l'esercizio, il giorno e l'ora in cui seguirà l'introduzione, e relativamente alle bestie per le quali si vuol fare riserva di destinare le carni in tutto o in parte alla introduzione in altri Comuni deve pure indicarsi la quantità per la quale si fa tale riserva.

La stessa dichiarazione devono presentare i venditori avventizi di generi soggetti a dazio nei porti, sulle fiere, sui mercati e simili, prima di cominciarne lo spaccio.

Introduzione di mosto e di uva nei locali di esercizio.

Art. 187.

La dichiarazione prescritta dal precedente articolo deve essere presentata all'Ufficio anche per la introduzione di uva o di mosto negli esercizi pubblici e nelle cantine annesse.

Compiuta la vinificazione, l'esercente è tenuto a pagare il dazio stabilito per il vino che l'Ufficio daziario accerta con le norme stabilite dal precedente art. 145.

Registrazione della dichiarazione.

Art. 188.

La dichiarazione d'introdurre col pagamento del dazio generi od animali nell'esercizio può farsi in iscritto ovvero a voce.

Quando è fatta verbalmente, l'ufficio daziario la riporta nel registro delle dichiarazioni, e producendosi invece per iscritto si annota sul registro soltanto il cognome e nome di colui che la presenta e sulla dichiarazione il numero progressivo sotto il quale venne registrata.

Liquidazione e riscossione del dazio.

Art. 189.

Presentata la dichiarazione, l'Ufficio procede alla liquidazione del dazio in corrispondenza della dichiarazione stessa, ove la riconosca regolare, e, fattane la riscossione, rilascia al dichiarante la bolletta di sdaziamento, in cui sono riportate la data e l'ora della emissione, tutte le indicazioni della dichiarazione e la somma pagata.

Se la dichiarazione è presentata in iscritto, viene contrapposta alla matrice della bolletta rilasciata al contribuente.

Le disposizioni stabilite dagli articoli 97, 98, 99, 100, 110, 112 e 113 per la liquidazione e riscossione del dazio, per le controversie di tariffa, per i ricuperi e rimborsi di dazio nei Comuni chiusi, valgono anche per i Comuni aperti.

Macelli.

Art. 190.

Nei Comuni, provvisti di pubblico macello, il dazio si paga prima che avvenga l'introduzione delle bestie nel macello o nelle stalle annesse.

La disposizione medesima è applicabile per la introduzione di bestie nei macelli privati, separati dai locali di vendita, o nelle stalle annesse.

Nei casi suddetti la introduzione degli animali nei macelli e nelle stalle deve essere preceduta dalla dichiarazione prescritta dall'art. 186.

Sulle bestie distrutte dopo la macellazione, per ordine dell'autorità sanitaria, viene restituito il dazio.

Introduzione dei generi negli esercizi.

Art. 191.

L'introduzione dei generi o degli animali negli esercizi può farsi soltanto di giorno, dopo ottenuta la bolletta di sdaziamento, dalla quale debbono essere accompagnati.

Nei locali di esercizio non si possono introdurre, nè fabbricare generi tassati che non siano coperti da bolletta di sdaziamento. Questa deve essere conservata sino a che il genere si trova nell'esercizio.

Bolli e contrassegni.

Art. 192.

Gli animali devono essere bollati gratuitamente presso l'Ufficio daziario prima che si introducano nei macelli e nelle stalle. Per gli animali bovini valgono le stesse norme stabilite per i Comuni chiusi.

L'Ufficio daziario può inoltre assoggettare a speciali bolli e contrassegni le carni fresche e salate e gli altri generi soggetti a dazio governativo non indicati nell'articolo seguente, prima della introduzione nei locali di esercizio.

Suggellazioni dei fusti e dei recipienti.

Art. 193.

Il vino, l'aceto, l'alcool, l'acquavite, i liquori e gli olii introdotti negli esercizi con pagamento del dazio giusta la tariffa, devono conservarsi in botti od in altri recipienti, i cui fori si pongono sotto suggello.

Si applica lo stesso procedimento ai detti liquidi chiusi in bottiglie, se vengono assoggettati al dazio secondo il numero di queste, oppure se sono contenuti in fiaschi od in altri simili recipienti.

Per l'applicazione dei suggelli si riscuotono dagli agenti daziari, a compenso di spesa, dieci centesimi per ogni botte ed un centesimo per ogni bottiglia, fiasco od altro recipiente, eccetto che lo esercente provveda quanto occorre per il suggellamento.

Per poter versare o travasare i liquidi soggetti a dazio, già introdotti nell'esercizio, in altri recipienti, occorre il concorso degli agenti daziari o di chi ne fa le veci. Essi soli sono autorizzati ad infrangere i suggelli ed a rimetterli ai fori delle botti, delle bottiglie o di altri recipienti.

È concesso ai rivenditori al minuto di tenere sturati per ogni qualità d'alcool, acquavite e liquori una bottiglia, pel vino un fiasco, per l'aceto e per gli olii una bottiglia od un fiasco per la vendita corrente, purchè rimanga traccia del suggello sul recipiente. Consumato il liquido contenuto nei detti recipienti può, senza intervento degli agenti, sturarsi un'altra bottiglia od un altro fiasco e così di seguito, a condizione che il recipiente esaurito rimanga vuoto e sia presentato ad ogni richiesta degli agenti.

Trasformazione dei generi.

Art. 194.

Sulle trasformazioni che subiscono i generi introdotti nei locali di esercizio con pagamento di dazio non è dovuto alcun dazio supplementare, anche se il prodotto della trasformazione costituisca un genere tassato dalla tariffa in misura superiore a quella del dazio già pagato.

Tali trasformazioni debbono però essere previamente denunziate all'Ufficio daziario che ne fa immediata attestazione sulla bolletta per gli opportuni riscontri.

Se le trasformazioni devono farsi in locali separati da quelli di esercizio, il trasporto dei generi, tanto all'uscita dall'esercizio che alla reintroduzione nel medesimo, ha luogo con bolletta di accompagnamento.

Trasporto di generi da uno ad altro esercizio — Ghiacciaie.

Art. 195.

I generi assoggettati al dazio secondo tariffa, possono essere trasportati in esenzione da nuovo dazio da uno ad un altro esercizio dello stesso Comune, previa denunzia all'Ufficio daziario che rilascia una bolletta d'accompagnamento.

Le carni macellate fresche possono essere trasportate in esenzione da nuovo dazio, dai locali di vendita alle ghiacciaie e viceversa, sotto l'osservanza delle cautele da determinarsi dall'Amministrazione daziaria.

Verifiche negli esercizi.

Art. 196.

Gli agenti daziari possono verificare i generi dichiarati al momento dell'introduzione negli esercizi, ed eseguire verificazioni saltuarie per constatare se i generi esistenti, tenuto conto dello smercio avvenuto, corrispondano con quelli pei quali secondo le bollette è stato pagato il dazio.

A tergo delle bollette s'inscrivono dagli agenti le quantità per cui quelle si riconoscono ancora valide, e sopra ognuna, quando sieno stati totalmente smerciati i generi relativi, si appone, valendosi anche di apposito bollo, la parola « annullata ».

La bolletta, portante tale indicazione, è consegnata all'esercente.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai locali di vendita considerati nell'art. 180.

Venditori particolari di vino.

Art. 197.

L'intendente di finanza può dispensare in tutto od in parte dalle discipline, portate dai precedenti articoli, coloro che vendono al mi-

nuto vino prodotto dall'uva dei propri fondi; non mai però esimerli dall'obbligo della dichiarazione, nè dal pagamento del dazio.

Atti soggetti a dazio eseguiti da privati.

Art. 198.

I privati, prima di vendere al minuto o di distribuire non gratuitamante generi soggetti a dazio, devono dichiararne la qualità e la quantità all'Ufficio daziario, soddisfacendo il dazio dovuto.

Eguale obbligo incombe per la macellazione degli animali bovini, suini, ovini e cavallini, prima che sia eseguita. Gli animali, morti per infortunio o per malattia, quando ne sia autorizzato l'uso per alimentazione, devono essere dichiarati prima che le carni siani utilizzate.

Alla liquidazione e alla riscossione del dazio si procede con le norme indicate nei precedenti articoli. I privati sono però dispensati dall'obbligo di dichiarare l'istituzione o cessazione dell'esercizio e di ridurre i locali nelle candizioni prescritte per i pubblici esercenti.

CAPO III.

Riscossione per abbonamento

Abbonamenti con i privati e con gli esercenti.

Art. 199.

Gli esercenti ed i privati che compiono atti soggetti a dazio possono chiedere di soddisfare il dazio mediante il pagamento di un canone annuo di abbonamento.

L'abbonamento vale soltanto per la specie determinata di generi smerciati nel locale convenuto e pel tempo stabilito nel relativo contratto.

L'esercente abbonato è dispensato dall'obbligo della riduzione dei locali e dalle dichiarazioni preventive alla introduzione dei generi nell'esercizio, nel quale può fare ogni variazione.

Trattative di abbonamento.

Art. 200.

Le trattative per gli abbonamenti hanno luogo soltanto con l'Ufficio daziario.

Le domande devono essere stese su carta munita del prescritto bollo, garantite per un sesto del canone con deposito in contanti, in titoli di rendita pubblica o con altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato valutati al prezzo di Borsa, o con la malleveria di una terza persona riconosciuta solvente sotto la responsabilità del capo dell'Ufficio daziario.

Fina alla stipulazione del contratto l'esercente continua a soddisfare il dazio a tariffa sui generi che introduce, tenendosi in sospeso solamente l'assetto dei locali di esercizio.

Contratti di abbonamento.

Art. 201.

I contratti di abbonamento devono risultare da atto scritto, secondo il modello stabilito ed i patti in esso contenuti. Si possono però aggiungere altre particolari pattuizioni, purchè non siano contrarie alla legge ed al presente regolamento.

Se l'abbonamento si rifesice a generi diversi il contratto deve indicare separatamente l'importo del canone stabilito o concordato per ciascun genere.

Di regola il contratto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della stipulazione; non di meno può, in virtù di patto espresso, ricevere forza retroattiva, non oltre però il principio del semestre solare in corso.

Il contratto si distende dal rappresentante dell'Ufficio daziario, in doppio originale, e si sottoscrive dai contraenti e dal garante, ove vi sia. Se il contribuente od il garante non sappia o non possa scrivere, ne è fatta menzione nel contratto, il quale viene, in loro vece, sottoscritto da due testimoni.

Per la redazione del contratto l'esercente è tenuto a corrispondere la sola tassa di bollo.

Intervenuta l'approvazione prescritta dall'articolo seguente, una copia del contratto si consegna all'esercente e l'altra si trattiene presso l'Ufficio daziario, nella cui giurisdizione si trova l'esercizio abbonato.

Approvazione dei contratti d'abbonamento.

Art. 202.

Secondo che la riscossione dei dazi sia tenuta in economia dallo Stato o dai Comuni, i contratti d'abbonamento devono essere per qualsiasi somma rispettivamente approvati dall'intendente di finanza o dalla Giunta municipale. Nello stesso modo si approvano le proposte per lo svincolo delle cauzioni prestate dagli esercenti.

Pagamento del canone.

Art. 203.

Il canone annuo convenuto si paga presso l'Ufficio daziario, di mese in mese, alla scadenza stabilita dal contratto; e viene rilasciata alla parte la bolletta per rata di canone, facendone tosto annotazione alla partita nel registro mastro.

In caso di cambiamento dell'Amministrazione daziaria, quella che succede, non tiene conto della differenza pagata in piu della rata mensile maturata, salvo all'esercente il diritto di regresso verso l'Amministrazione anteriore pel ricupero della eccedenza anticipata.

Tuttavia i canoni, che non eccedono le lire cinque all'anno, possono essere pagati in una sola volta, sin dalla scadenza della prima rata, senza ulteriore responsabilità del contribuente che provi il pagamento.

Mora nel pagamento.

Art. 204.

L'Ufficio daziario incaricato della riscossione dei canoni, fatte le opportune annotazioni nel registro mastro, invita in via amministrativa gli esercenti abbonati, caduti in mora, a pagare entro il termine di cinque giorni le rate non soddisfatte alle scadenze stabilite nei contratti. L'invito si notifica per mezzo di un agente daziario o del messo comunale.

Scaduto inutilmente detto termine, l'Ufficio daziario procede direttamente, sino alla concorrenza del suo credito, all'incameramento della cauzione prestata dall'esercente abbonato. Ove nell'ulteriore termine di cinque giorni la cauzione non sia reintegrata dall'esercente, l'Ufficio può dichiarare la decadenza dall'abbonamento ed applicare all'esercente la tassazione a tariffa.

Nei casi in cui non sia stata prestata cauzione, contro gli esercenti morosi ed i loro garanti solidali, l'Ufficio, scaduto inutilmente il termine di cinque giorni dalla notifica dell'invito a pagamento, procede in via ingiunzionale con le norme della legge 21 dicembre 1908, n. 797; e può applicare all'esercente la decadenza dell'abbonamento a' sensi del precedente capoverso.

Cessazioni dell'abbonamento e dell'esercizio.
Variazioni di tariffa.

Art. 205.

Per i generi rimasti invenduti al termine dell'abbonamento lo esercente è tenuto al pagamento del dazio; e cessando dall'esercizio, non ha diritto a rimborso.

In caso di variazioni di tariffa, i contratti di abbonamento in corso sono risoluti e possono modificarsi, di mutuo accordo tra l'Amministrazione daziaria e l'esercente, in relazione alle dette variazioni.

Abbonamento per classi di esercenti.

Art. 206.

Con le norme stabilite nei precedenti articoli, gli abbonamenti possono farsi anche per singole classi di esercenti mediante la

corresponsione di un canone annuo fisso, ripartito tra i singoli esercenti.

Alla fine di ciascun esercizio, l'Amministrazione rimborsa ai singoli esercenti abbonati di ogni classe la maggior somma introitata dalla riscossione del dazio dai privati e dai rivenditori ambulanti, come anche per l'apertura di nuovi esercizi della classe cui essi appartengono, e del pari esige da ognuno di essi la quota delle somme introitate in meno per chiusura di esercizi abbonati esistenti al principio dell'anno. Tanto l'abbuono quanto lo aggravio sono ripartiti in ragione dei canoni fissati ad ogni esercente al principio dell'anno.

TITOLO V.

Restituzioni

Introduzione di animali macellati nei Comuni chiusi.

Art. 207.

Il pagamento del dazio di introduzione in un Comune chiuso per animali soggetti a dazio, altrove macellati, dà diritto al rimborso della tassa, già soddisfatta, a carico del Comune ove avvenne la macellazione, quando:

a) nella dichiarazione e nella bolletta per la tassa di macellazione sia indicato il Comune chiuso, cui sono destinati;

b) gli animali vengano introdotti interi e non spogliati della pelle, nel detto Comune chiuso entro tre giorni dalla macellazione:

c) siano bollati ed accompagnati dalla bolletta.

L'Ufficio del Comune chiuso trascrive nel registro delle dichiarazioni:

a) la data, il luogo d'emissione ed il numero della bolletta prodotta a provare che fu altrove pagata la tassa di macellazione;

b) il numero e la qualità delle bestie per cui fu emessa;

c) i bolli riscontrati.

Il dazio viene riscosso con le regole stabilite, facendone attestazione sulla primitiva bolletta di pagamento; e spetta alla parte di procurarsi la restituzione della tassa pagata nel luogo della macellazione.

Introduzione di animali e carni negli esercizi dei Comuni aperti.

Art. 208.

Quando gli animali o le carni, per i quali siasi pagato il dazio a tenore di tariffa, sono introdotti nei locali di vendita di un Comune aperto o delle frazioni aperte di un Comune chiuso in quantità non minore di mezza bestia, il pagamento di un nuovo dazio a tariffa dà diritto alla restituzione di quello già soddisfatto per la macellazione a favore dell'esercente ed a carico dell'altro Comune, nel quale avvenne la macellazione.

Per le bestie daziate a peso, mezza bestia s'intende la metà in parti non staccate di quanto pesava intera; per quelle daziate a capo, mezza bestia è rappresentata dal quarto anteriore e da quello posteriore non computati i visceri e la testa.

Sono applicabili al caso presente tutte le discipline stabilite dal precedente art. 207, equivalendo l'introduzione degli esercizi al passaggio della linea daziaria.

La tassa di macellazione non viene bonificata per le carni suine macellate dai particolari per uso proprio e che vengono introdotte negli esercizi di vendita dei Comuni aperti. Per le bestie macellate in un esercizio abbonato non vi ha luogo a restituzione di tassa quantunque introdotte in altro Comune.

Generi esportati all' estero.

Art. 209.

Il dazio pagato per i generi che si esportano all'estero viene restituito alle seguenti condizioni:

All'atto del pagamento del dazio deve essere fatta riserva dell'esportazione, la quale è annotata sulla bolletta di pagamento. L'Ufficio ha facoltà di redigere, in contraddittorio dell'interessato, uno speciale processo verbale per descrivere esattamente i generi e di prelevare campioni dei generi stessi da sottoporsi ad analisi, comunicandone i risultati all'introduttore.

L'esportazione deve aver luogo entro due anni dalla data della bolletta di pagamento, con facoltà all'intendente di finanza di concedere proroghe fino ad un altro anno.

I generi da esportarsi vengono presentati all'Ufficio con apposita dichiarazione accompagnata dall'originale bolletta di pagamento.

L'esportazione può effettuarsi a più riprese, purchè ogni volta sia fatta in quantità non minore di un ettolitro, ove si tratti di vino, di mezzo quintale, ove si tratti di olio ed in una quantità il cui dazio non sia minore di lire dieci per ogni altro genere.

Si determina, come all'art. 145, il ragguaglio fra il vino, il mosto e l'uva, fra l'olio e le olive.

Non è ammessa restituzione del dazio pel vinello, pel mezzo vino, per la posca, per l'agresto e pel vino che abbia una forza alcoolica inferiore a cinque gradi centesimali. Non si ammettono del pari a restituzione gli spiriti a meno di 85 o 90 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, secondo che siano ricavati dal vino o da altre sostanze.

Cautele da osservarsi per l'esportazione all'estero.

Art. 210.

Per il genere diretto all'estero, l'esportatore deve indicare, nella dichiarazione di cui all'articolo precedente, la dogana per la quale deve uscire ed il tempo entro il quale seguirà l'esportazione.

L'Ufficio verifica il genere ed accertata la sua identità con quello dichiarato all'introduzione, applica i suggelli ai recipienti, come pel trasporto delle merci da una dogana all'altra, e dà una bolletta di transito, assegnando la via da percorrere ed il tempo strettamente bisognevole per arrivare alla dogana di confine, dalla quale deve seguire l'esportazione all'estero.

Se col genere che si esporta si dà scarico a tutta la partita con la quale fu introdotto, l'Ufficio ritira la bolletta di sdaziamento; in caso diverso la restituisce, inscrivendovi a tergo la qualità e la quantità del genere che si esporta, la data ed il numero della emessa bolletta di transito.

La dogana d'uscita, accertatasi della identità del carico, della integrità dei suggelli apposti, della reale esistenza dei generi in perfetta corrispondenza coi documenti di accompagnamento e della effettiva uscita dei generi stessi dal territorio dello Stato, appone sulla bolletta la certificazione, come è prescritto per le merci che escono per transito dallo Stato, e rilascia il certificato di scarico.

Lo scontrino del certificato di scarico viene consegnato alla parte che lo presenta all'autorità daziaria; questa ne dà la ricevuta e dispone la restituzione del dazio, unendo il certificato all'ordine di rimborso.

Uscita dai Comuni chiusi non abbonati di uva, mosto, vino, olive ed olio.

Art. 211.

Le disposizioni stabilite nei precedenti articoli 209 e 210 sono applicabili anche per l'uva, il mosto, il vino, le olive e l'olio che si estraggono dai Comuni chiusi non abbonati, con destinazione ad altri Comuni del Regno.

L'Ufficio daziario verifica il genere dichiarato, ed ove non sorgano dubbi sulla sua identità, ne permette l'uscita sotto scorta, redigendo apposito processo verbale, al quale viene allegata la prodotta dichiarazione.

Copia del verbale è data all'interessato, che la presenta all'Intendenza di finanza con apposita istanza per ottenere la restituzione del dazio.

Ove il genere presentato non corrisponda a quello verificato all'atto del pagamento del dazio, com'è prescritto al precedente ar-

ticolo 209, l'Ufficio rifiuta il rimborso e restituisce la dichiarazione, indicando sulla medesima il motivo del rifiuto.

Persone ammesse alla restituzione.

Art. 212.

Sono ammessi ad ottenere la restituzione del dazio:

a) la persona stessa al cui nome seguì l'introduzione entro il Comune chiuso;

b) il suo procuratore o successore legalmente riconosciuto, ove giustifichi la sua qualità all'atto dell'esportazione o della uscita;

c) chi abbia dall'introduttore acquistato il genere, purchè la cessione sia stata regolarmente notificata all'Amministrazione daziaria.

TITOLO VI.
Vigilanza

CAPO I.
Comuni chiusi

Vigilanza degli agenti daziari all'esterno degli Uffici.

Art. 213.

Gli agenti invigilano perchè nei Comuni chiusi non sieno introdotti di nascosto generi soggetti a dazio, ovvero senza che siansi adempiute le formalità prescritte.

Quelli addetti alla vigilanza delle barriere debbono inoltre richiedere ai contribuenti le bollette o licenze per confrontarle coi generi sdaziati o da introdursi, ed impedirne la introduzione, ove ne differiscano, contestando la contravvenzione.

Scontrino delle bollette di sdaziamento.

Art. 214.

Gli agenti, confrontati i generi sdaziati con le bollette da cui sono accompagnati, ne permettono la introduzione separando dalla bolletta lo scontrino, che depositano immediatamente in apposita cassetta, la chiave della quale è tenuta dall'autorità daziaria, o dall'impiegato a ciò delegato.

La sera questa cassetta viene aperta, si ritirano gli scontrini e viene di nuovo rilasciata chiusa all'Ufficio daziario.

Gli scontrini sono confrontati con le matrici a cui vengono contrapposti, e le discordanze, ove ne sia il caso, danno luogo a procedimento.

Controbollette di sdaziamento.

Art. 215.

Gli agenti incaricati di ritirare le bollette da cui sono accompagnati i generi nel loro trasporto, assicuratisi della esattezza di esse, rilasciano ai contribuenti una contro-bolletta, alla cui matrice vien riunita quella che prima fu rilasciata.

Divieti riguardanti la linea daziaria.

Art. 216.

Nelle mura, nei bastioni, nei caseggiati ed altro che formano la linea daziaria è vietato di fare aperture, collocare tubi, scavare canali ed acquedotti e praticare gallerie od altri passaggi sotto la linea stessa, danneggiare o smuovere le barriere od i segnali, appoggiarvi qualsiasi oggetto che ne faciliti la scalata, o salirvi e introdursi nei fossati, o depositarvi o trasportarvi generi, senza permesso dell'autorità daziaria.

Zona esterna di sorveglianza.

Art. 217.

Intorno alla linea daziaria dei Comuni chiusi, e fino alla distanza di 25 metri, è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può essere estesa o ristretta secondo le esigenze delle condizioni locali.

Nei Comuni abbonati la zona da stabilire e le variazioni, che occorra introdurvi, sono deliberate dal Consiglio comunale e, aderendovi l'intendente di finanza, sono approvate dal prefetto. Quando vi sia divergenza, decide il ministro delle finanze.

Nei Comuni dove la gestione daziaria è tenuta direttamente dal Governo, le modificazioni alla zona di sorveglianza vengono adottate con decreto del ministro delle finanze, sentita la Commissione centrale, di cui all'art. 383.

Divieti riguardanti la zona esterna di sorveglianza.

Art. 218.

Entro la zona di vigilanza intorno alla linea daziaria è vietato, senza il permesso dell'intendente di finanza, necessario anche nel caso che il Comune sia abbonato, fare costruzioni, piantagioni, rialzamenti e simili opere che possano agevolare le frodi e rendere difficile la sorveglianza.

È vietato del pari depositarvi od ammassarvi generi senza il permesso dell'autorità daziaria, rilasciato sulla domanda in iscritto della parte interessata; ad eccezione dei prodotti del suolo, ancorchè provenienti da terreni situati fuori della linea daziaria, quando l'edificio pel deposito o l'ammassamento dei prodotti ed i terreni donde essi provengono appartengono allo stesso proprietario o fittaiuolo.

Può essere ricusato il permesso a chi fu condannato per frode, e non è accordato, quando per le circostanze locali siavi fondamento a supporre che i depositi tendano ad agevolare l'introduzione in frode nel Comune chiuso.

Zona interna di sorveglianza.

Art. 219.

Ove se ne riconosca il bisogno, per ovviare il pericolo di frodi, l'intendente di finanza e, con la sua autorizzazione, i Comuni abbonati possono stabilire entro la cinta daziaria una zona particolare di vigilanza fino a 25 metri di larghezza all'esterno delle stazioni, delle loro dipendenze e dei tratti di ferrovia intersecati dalla stessa cinta daziaria.

Entro tale zona è vietato depositare od ammassare generi soggetti a dazio, senza il permesso dell'autorità daziaria

Stazioni ferroviarie e loro dipendenze.

Art. 220.

Le stazioni ferroviarie e le loro dipendenze sono soggette a particolare vigilanza per parte degli agenti del dazio di consumo.

Vi sono soggetti anche i tronchi di ferrovia lungo il tratto compreso entro la zona esterna di vigilanza.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, gli ufficiali e le guardie del dazio, anche se vestiti in abito borghese, purchè in questo caso siano forniti di speciali tessere di riconoscimento, hanno sempre libero accesso nelle dette stazioni e loro dipendenze, sia di giorno che di notte, quando sono aperte, per farvi le occorrenti perlustrazioni.

Le Amministrazioni daziarie possono stabilire nelle stazioni e nelle loro dipendenze, compreso nella zona di vigilanza, dei casotti o garette per le guardie daziarie destinate al servizio di sentinella.

Nei recinti delle stazioni e delle loro dipendenze, deve esservi il solo numero di porte ed aperture strettamente necessario pel servizio pubblico. In caso di divergenza fra le Amministrazioni ferroviarie e quelle daziarie, decide il ministro delle finanze di concerto con quello dei lavori pubblici.

Vi sono permessi i depositi di generi pel servizio della ferrovia, purchè tali magazzini non abbiano comunicazione interna con abitazioni o stanze ad uso privato; ma è vietato, sia di stabilirvi qualsiasi deposito di generi soggetti a dazio ad uso dei particolari, sia di farvi costruzioni, piantagioni, rialzamenti ed altre simili opere, che rendano difficile la sorveglianza, come pure di praticare delle nuove aperture nei muri esterni lungo la cinta daziaria senza il

permesso dell'intendente di finanza, ancorchè si tratti di stazioni e dipendenze situate in un Comune abbonato.

Locali soggetti a particolare vigilanza.

Art. 221.

Sono sottoposti a particolare vigilanza nei Comuni chiusi:

1° i locali destinati a deposito di generi soggetti a dazio, e quelli in cui si tengono animali o generi introdotti temporaneamente;

2° i fondi od i locali nei quali si producono uve, olive od altri generi tassati sulla produzione interna;

3° i palmenti e frantoi nei depositi agricoli considerati all'articolo 145, per il tempo in cui si eseguono le operazioni di pigiatura dell'uva e di molitura delle olive;

4° gli esercizi di vendita al minuto di generi soggetti a dazio, come *buffets*, caffè, vendite di liquori e simili, esistenti nelle stazioni ferroviarie, e considerati come posti fuori della linea daziaria, a termini del precedente art. 86.

La vigilanza si esercita a norma dell'art. 61, comma 2° e 3°, del testo unico di legge.

CAPO II.

Comuni aperti

Registro degli esercenti.

Art. 222.

Presso ogni Ufficio daziario si tiene un registro generale degli esercenti, nel quale si annota ogni variazione seguita nello stato verificato degli esercizi ed ogni notizia che li riguardi.

Gli Uffici e gli agenti daziari hanno l'obbligo di tenersi di continuo informati sullo stato di prosperità o di decadenza di ogni esercizio, facendone annotazione nelle apposite colonne.

Le risultanze di questo registro si fanno conoscere per mezzo di estratti agli agenti daziari incaricati della vigilanza, ed un esemplare completo si rimette ogni anno alla preposta autorità daziaria.

Magazzini di generi e deposito di animali.

Art. 223.

Nei Comuni aperti non si possono dagli esercenti a tariffa, o per loro conto, tenere generi o animali soggetti a dazio in locali distanti meno di 500 metri, misurabili secondo il tratto più breve di comunicazione, dall'esercizio, macello o spaccio, senza averne prima ottenuto il permesso dall'Ufficio daziario mediante la licenza di deposito, a meno che il depositante preferisca pagare subito la tassa.

Il divieto non riguarda i generi differenti da quelli che si vendono nell'esercizio.

Ai locali si applicano le disposizioni del precedente titolo IV, ed ai generi soggetti a tassa le disposizioni riferibili al deposito nei magazzini di privata proprietà nei Comuni chiusi, e per gli animali quelle relative al bestiame introdotto per allevamento, pascolo o lavoro.

Discipline speciali per i depositi nei Comuni aperti contermini a Comune chiuso.

Art. 224.

Ove un Comune chiuso abbia assunto per abbonamento la riscossione dei dazi governativi di consumo anche in Comuni aperti contermini, non si possono in questi stabilire depositi di generi o di animali, soggetti a dazio governativo nel Comune chiuso, senza una previa dichiarazione all'autorità daziaria.

La stessa misura potrà essere estesa con deliberazione consiliare ai generi sottoposti al dazio comunale.

Tali depositi devono essere situati a distanza non minore di 500 metri dalla linea daziaria del Comune chiuso. Questa distanza però può essere diminuita con l'assenso dell'autorità daziaria.

I locali destinati a tale uso devono essere ridotti come quelli degli esercizi di vendita o di macello, a norma dell'art. 179.

I proprietari o titolari di tali depositi devono tenere un apposito registro in cui si annotano in modo chiaro tutte e singole le partite di generi o di animali soggetti a dazio, che volta per volta vi si introducono o che se ne estraggono, devono permettere l'ingresso nei medesimi agli agenti daziari, sempre quando ne siano richiesti nelle ore di giorno, e rendere loro ostensivi il registro, il conto e tutti i generi e gli animali tenuti in essi locali.

L'obbligo della dichiarazione e della tenuta del registro pel deposito di animali non si estende alle bestie bovine addette ai lavori agricoli od a qualunque servizio da tiro, e neppure agli animali lanuti ed ai suini.

Le disposizioni suddette sono applicabili soltanto nei Comuni aperti contermini ed aggregati ad un Comune chiuso, agli effetti dell'art. 35 del testo unico della legge daziaria.

Locali sottoposti a sorveglianza.

Art. 225.

Nei Comuni aperti sono sottoposti a particolare vigilanza:

1° i locali in cui si tengono dagli esercenti, o per loro conto, generi ed animali soggetti a dazio;

2° le ghiacciaie, a qualunque distanza, in cui si conservano le carni;

3° le abitazioni degli esercenti quando si trovino in comunicazione immediata con gli esercizi, ovvero, essendone divise e distanti meno di 500 metri vi si conservino generi soggetti a dazio;

4° i magazzini delle società cooperative nei quali, a' termini del precedente art. 72, ha luogo la distribuzione ai soci dei generi esenti da dazio.

La vigilanza si esercita nelle forme previste dall'art. 61, comma 2° e 3°, del testo unico di legge.

TITOLO VII.

Contravvenzioni

Casi di frode.

Art. 226.

Sono considerati in frode i generi che si sottraggono o si tentano sottrarre al pagamento del dazio, e più specialmente:

1. Nei Comuni chiusi:

a) gli animali, le carni e gli altri generi introdotti entro la linea daziaria senza averne fatta la prescritta dichiarazione e pagato il dazio corrispondente; rinvenuti in modo da far presumere il proposito di sottrarli al pagamento del dazio od infine dichiarati in qualità differenti dalle reali;

b) gli animali, le carni e gli altri generi introdotti per transito, per deposito od in temporanea introduzione, e riconosciuti all'uscita, di qualità diversa da quelli dichiarati nella bolletta relativa;

c) gli animali esistenti in detti Comuni senza bolletta di sdaziamento o di transito o senza licenza d'introduzione temporanea;

d) gli altri generi prodotti o fabbricati entro cinta e tassati per la loro produzione interna, quando non siano denunziati nel termine prescritto.

2. Nei Comuni aperti:

a) i generi introdotti in locali di esercizio, ovvero venduti al minuto o distribuiti non gratuitamente tra più persone nei limiti della minuta vendita, senza che ne sia stato pagato il dazio;

b) gli animali tassati introdotti nei locali di esercizio ovvero macellati senza averne pagato il dazio;

c) le carni macellate provenienti da altri Comuni, introdotte in locali di esercizio ovvero vendute, senza pagamento di dazio;

d) le carni di animali suini macellati per uso particolare, o vendute senza pagamento del dazio prescritto per la vendita.

Art. 227.

Si considerano pure in frode:

Nei Comuni chiusi ed aperti:

a) gli equini soggetti a tassa annua fissa e non denunziati nel termine prescritto;

b) le costruzioni soggette a dazio a computo metrico, iniziate senza il prescritto nulla osta, e quelle eseguite in esenzione da dazio ed in seguito trasformate ad uso civile senza averne pagata la tassa dovuta;

c) le officine di produzione di gas-luce e di energia elettrica attivate senza la licenza prescritta dalla legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato *F*.

Vendita al minuto in frode.

Art. 228.

L'atto di vendita al minuto in frode, eseguito da privati, è considerato come apertura di esercizio non autorizzato e dà luogo alla applicazione della multa su tutti i generi soggetti a dazio esistenti nel locale della vendita abusiva o su tutta la quantità della merce rinvenuta ove trattisi di vendita ambulante.

Riscossione del dazio sui generi in contravvenzione.

Art. 229.

Nei casi contemplati nei precedenti articoli 226, 227 e 228, l'applicazione della multa non dispensa dal pagamento del dazio dovuto secondo legge, che viene ricuperato insieme con le multe e le spese di giustizia, od anche separatamente, mediante atto di ingiunzione.

Contravvenzioni semplici.

Art. 230.

Sono considerati come contravvenzioni, punibili secondo la legge con multa da 5 a 150 lire, gli atti ed omissioni coi quali si trasgrediscono alle disposizioni della legge e del presente regolamento e che non costituiscono frode.

Forza maggiore ed eventi fortuiti.

Art. 231.

La prova della forza maggiore e degli avvenimenti fortuiti, che a termine di legge escludono la responsabilità penale, deve, nei modi dalla legge stessa stabiliti, darsi dagli interessati appena si presentano all'Ufficio daziario.

Se manca qualche documento indispensabile, l'Ufficio assegna il termine entro cui dev'essere presentato, e fino a che non sia trascorso questo, può sospendersi la compilazione del processo verbale per le contravvenzioni avvenute, a meno che non vi sia pericolo nel ritardo.

Se il caso riflette contemporaneamente generi soggetti a dazio doganale o a tassa di fabbricazione, la prova fornita all'Amministrazione doganale o all'Ufficio tecnico di finanza vale anche per quella daziaria, scambiandosi gli Uffici le occorrenti partecipazioni.

Processo verbale.

Art. 232.

Il processo verbale di contravvenzione deve indicare:

a) il luogo, l'Ufficio, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui è compilato;

b) il nome, il cognome, il grado dell'impiegato che lo redige;

c) il nome, il cognome e la qualità degli agenti che hanno avuto parte nello scoprimento della contravvenzione;

d) il nome, il cognome e il domicilio dei testimoni che per invito dell'Ufficio, degli scopritori, o per altra causa fossero intervenuti;

e) il nome, il cognome, il domicilio, l'età, la paternità e la condizione dei contravventori, dei complici, e dei civilmente responsabili a termini di legge. Se il contravventore sia ignoto od assente o fuggito, ovvero ricusi di presentarsi all'Ufficio, si fa speciale menzione di tali circostanze;

f) la dichiarazione delle comunicazioni ricevute confidenzialmente, quando lo scoprimento è dovuto a segrete rivelazioni;

g) tutte le circostanze di tempo e di luogo che hanno preceduto, accompagnato e seguito il fatto della contravvenzione;

h) la qualità, la quantità, il valore e l'importo del dazio governativo e comunale dei generi sequestrati o depositati presso l'Ufficio daziario;

i) le dichiarazioni del contravventore e le osservazioni degli scopritori della contravvenzione.

Se il contravventore all'atto della formazione del processo verbale, chiede che la pena sia applicata dall'Amministrazione daziaria, deve presentare domanda scritta in carta bollata da centesimi 50.

Del processo verbale, previa lettura, si deve offrire copia al contravventore, indicando nel verbale stesso se la copia è stata rifiutata o consegnata.

Tutte le persone intervenute devono sottoscrivere il processo verbale; se alcuno non sa scrivere o ricusi di firmare, ne viene fatta speciale menzione.

Se gli agenti scopritori sono molti e vi siano difficoltà per il loro intervento alla redazione del processo verbale, basta la presenza almeno di due; ma nel verbale gli scopritori devono essere indicati tutti, facendo cenno delle cause del mancato intervento di una parte di essi.

Contravvenzioni miste — Contravvenzioni degli esercenti.

Art. 233.

Se l'Ufficio che redige il processo verbale non è autorizzato a tenere la contabilità delle contravvenzioni, lo trasmette sollecitamente, con i generi ricevuti e suggellati e con gli atti relativi, a quello da cui dipende.

Per le contravvenzioni al dazio di consumo avvenute negli Uffici doganali che non esercitano le funzioni di Uffici daziari autorizzati a tenere la contabilità, si osserva la stessa norma; ma se la contravvenzione daziaria è connessa con altra riguardante le leggi doganali, i generi si tengono in custodia dall'Ufficio doganale, ma il processo verbale che si riferisce ai dazi di consumo deve rimettersi per la trattazione all'ufficio competente. La stessa norma si applica al caso previsto nell'art. 227, lettera *c*), quando la contravvenzione sia contestata dall'Ufficio tecnico di finanza.

Scoprendosi contravvenzioni presso esercenti, si redige sul luogo un processo verbale preliminare alla presenza di tutte le persone che per disposto di legge siano intervenute all'operazione.

Il processo verbale ed i generi si consegnano contro ricevuta all'Ufficio daziario, il quale provvede alla compilazione del processo verbale definitivo a norma dell'art. 73 del testo unico di legge.

Custodia e restituzione dei generi sequestrati.

Art. 234.

Il contabile dell'Ufficio al quale vengono consegnati le merci ed i mezzi di trasporto presi in contravvenzione e sequestrati, deve, alla presenza delle persone che intervengono alla compilazione del processo verbale, farne la verificazione ed assicurarne l'identità con bolli e suggelli dell'Ufficio e con quelli della parte, se questa si trovi presente.

I funzionari ai quali sia affidata od incomba la custodia degli oggetti sequestrati, sono responsabili della identità e della conservazione degli oggetti stessi in confronto della descrizione che ne è fatta sul processo verbale di contravvenzione.

Quando abbia luogo la restituzione delle cose sequestrate, mediante deposito in danaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese e del massimo della pena, si compila apposito processo verbale sottoscritto dalle parti, indicando gli oggetti restituiti e le somme depositate.

Questo verbale deve unirsi agli atti della contravvenzione.

Responsabilità delle Società ferroviarie.

Art. 235.

Le Società ferroviarie rispondono del pagamento del dazio, delle multe e delle spese processuali relative a contravvenzioni, in cui siano incorsi i loro agenti nell'adempimento del proprio servizio.

Procedura, definizione e contabilità delle contravvenzioni.

Art. 236.

Per tutto quanto concerne il modo di tenere in evidenza le contravvenzioni, per la procedura, la definizione e la contabilità delle medesime, come pure pel riparto del prodotto delle pene pecuniarie e per le spese processuali si osservano le norme prescritte dall'articolo 348 e seguenti sino al 365 inclusivo del regolamento doganale approvato con con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, in quanto le medesime siano applicabili, tenuto conto di quelle del presente regolamento.

Definizione delle contravvenzioni in via amministrativa.

Art. 237.

La domanda di sottomissione alla decisione amministrativa, prevista nell'art. 77 del testo unico di legge, deve essere espressa in termini assoluti, senza riserve e condizioni. Se il cotravventore è illetterato, è valida la domanda col segno di croce del detto contravventore, apposto alla presenza di due testimoni che sottoscrivono.

L'autorità ammistrativa, nel decidere sulle contravvenzioni, provvede altresì circa ai dazi ed alle spese, ove ed in quanto tali condanne accessorie occorrano.

Se l'autorità medesima non trova luogo ad applicazione di multa, rinvia il contravventore avanti la competente autorità giudiziaria.

Quando la riscossione dei dazi è fatta dal Comune, la decisione amministrativa viene pronunciata dalla Giunta municipale senza limite di somma; ma senza che sia dato di eccedere il massimo della pena o sotto l'osservanza della legge e del presente regolamento.

Alla Giunta municipale del Comune chiuso spetta definire le contravvenzioni constatate nei Comuni aperti contermini, che gli sono aggregati agli effetti di legge.

Nei Consorzi di Comuni aperti, con gestione unica e complessiva, la definizione amministrativa delle contravvenzioni compete alla Commissione consorziale di cui al successivo art. 320: nei Consorzi a gestione separata tale facoltà spetta singolarmente alla Giunta municipale di ciascun Comune consorziato.

Dove la riscossione dei dazi è data in appalto, la decisione amministrativa delle contravvenzioni spetta all'intendente di finanza od alla Giunta municipale, secondochè l'appalto sia di ragione governativa o comunale.

La stessa norma è applicabile al caso della gestione degli esercenti riuniti in Consorzio, giusta l'art. 55 del testo unico di legge.

Contro le decisioni dell'intendente di finanza, della Giunta municipale o della Commissione consorziale è ammesso il ricorso gerarchico in sede amministrativa a norma dell'art. 252.

Definizione delle contravvenzioni in via breve.

Art. 238.

Eccetto il caso contemplato dall'ultimo comma dell'art. 77 del testo unico di legge, dove la gestione dei dazi è tenuta in economia dallo Stato o dai Comuni, le contravvenzioni si possono definire in via breve, omettendo la compilazione del processo verbale. In tal caso la firma del contravventore sulla ricevuta del dazio, della multa e delle spese equivale all'atto di sottomissione.

Per definire amministrativamente le contravvenzioni con questa procedura, è competente il capo degli Uffici daziari sino a L. 300 di multa massima, ed il ricevitore di ogni Ufficio daziario se il limite massimo non eccede L. 100.

Trattandosi di funzionari comunali, occorre però che siano espressamente autorizzati dal Consiglio comunale.

Contro le decisioni in via breve non è ammesso ricorso, tranne il caso di errore materiale.

Anticipo e riscossione delle spese di giustizia e delle multe.

Art. 239.

Quando il dazio di consumo è in diretta amministrazione dello Stato spetta all'Amministrazione delle gabelle di anticipare le spese di giustizia nei procedimenti penali, a termini degli articoli 1 e 3 della tariffa in materia penale, approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.

Per la riscossione delle dette spese di giustizia e delle pene pecuniarie si seguono le norme stabilite negli articoli 79 e 80 del testo unico di legge.

Art. 240.

I Comuni abbonati col Governo ed i loro appaltatori, anche quando non si costituiscano parte civile, hanno l'obbligo di anticipare nei giudizi penali, le spese che farebbero carico allo Stato, a' termini degli articoli 1 e 3 della tariffa penale, approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, escluse quelle per la difesa degli imputati che hanno ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio.

I cancellieri, a giudizio penale definito, rilasciano all'Ufficio daziario l'estratto autentico della partita del campione a debito, che trasmettono contemporaneamente in duplicato al competente ricevitore del registro, distinguendo le spese anticipate dai Comuni ed appaltatori e le multe, dalle altre somme e diritti di competenza erariale e dei terzi, nonchè dalle tasse di sentenza.

Art. 241.

Nel caso previsto all'articolo precedente i Comuni e gli appaltatori devono procedere agli atti di riscossione non solo delle multe e delle spese di giustizia da loro anticipate, ma anche di tutte le altre spese prenotate a debito o costituenti diritti dei terzi, nonchè delle tasse di sentenza, secondo le norme stabilite dall'art. 80 del testo unico di legge e dalla tariffa penale sopra mentovata, e non possono abbandonare il procedimento esecutivo sotto pena di rispondere in proprio delle somme non riscosse.

Negli avvisi di pagamento e nei successivi atti esecutivi deve essere sempre osservata la distinzione stabilita al capoverso del precedente articolo.

Art. 242.

Il debitore escusso a norma del precedente articolo, soddisfa direttamente al competente ricevitore del registro, anche mediante vaglia o cartolina-vaglia, le somme spettanti all'erario od ai terzi, ed ai Comuni ed appaltatori quelle da loro anticipate e le multe.

Il ricevitore del registro dà notizia dell'eseguito pagamento al competente cancelliere, che ne prende nota sulla corrispondente partita del campione a debito, liquida ai terzi le somme di loro spettanza e distribuisce a favore del cancelliere medesimo il decimo della tassa di sentenza, giusta gli articoli 5 della legge 8 agosto 1895, n. 556 e 1, n. 2 del regolamento 9 febbraio 1896, n. 25.

Vendita dei generi sequestrati.

Art. 243.

Per la vendita degli oggetti sequestrati, sono applicabili le norme contenute nel regolamento 15 novembre 1868, n. 4708.

Fino a che non sia seguita la vendita, il contravventore può ricuperare gli oggetti sequestrati mediante il pagamento del dazio e della somma cui ascendono le pene pecuniarie e le spese alle quali venne condannato. A tal fine il contravventore è avvertito, mediante il recapito di avviso che deve risultare da apposito registro per mezzo della firma di lui, e, in caso di assenza, di attestazione dell'agente daziario incaricato di recargli l'avviso, del giorno in cui ha luogo l'esperimento della vendita.

Riparto delle pene pecuniarie.

Art. 244.

Per le contravvenzioni definite in sede amministrativa, il riparto dei proventi previsto dall'art. 85 del testo unico di legge, si eseguo in base al provvedimento definitivo.

Se la somma riscossa a titolo di multa supera le lire diecimila, la somma da ripartire è limitata a questa cifra e l'eccedenza si devolve all'Amministrazione daziaria.

Quando alla gestione dei dazi, tenuta direttamente od in appalto, è addetto un solo funzionario, la parte della multa contravvenzionale che rimane, dopo prelevate le spese e la quota di provento dovuta a chi ha scoperto la contravvenzione, va a profitto dell'Amministrazione daziaria.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali

Passaggio dei Comuni alla classe superiore ed allargamento della cinta daziaria.

Art. 245.

Il passaggio alla classe superiore si può chiedere dai Comuni che vi abbiano titolo in base ai dati dell'ultimo censimento ufficiale, osservate per la determinazione della popolazione agglomerata le norme contenute nel precedente articolo 2.

L'allargamento della cinta daziaria si può chiedere dai Comuni chiusi per comprendervi i gruppi di case in diretta ed immediata continuazione dell'abitato entro cinta. Per giustificati motivi si possono comprendere nella cinta, in tutto od in parte, anche le zone incluse nel piano regolatore debitamente approvato.

In entrambi i casi summentovati i Comuni debbono dimostrare di avere ottemperato alle condizioni stabilite nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 87 del testo unico di legge, e di non poter far fronte con le entrate ordinarie del bilancio alle spese obbligatorie od a quelle facoltative autorizzate a sensi dell'art. 307 della legge comunale e provinciale.

Le deliberazioni dei Consigli comunali, concernenti il passaggio dei Comuni alla classe superiore, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sono rese esecutorie con decreto Reale; quelle riguardanti l'allargamento della cinta daziaria sono soggette all'approvazione del ministro delle finanze.

Variazione ai canoni di abbonamento.

Art. 246.

In dipendenza dei provvedimenti adottati dai Comuni a norma del precedente articolo, la Commissione centrale, di cui all'art. 383, determina gli aumenti di canone da corrispondersi allo Stato sulla base del presumibile maggior reddito derivabile dalle voci di ragione governativa, giusta il successivo art. 397.

La Commissione medesima provvede all'assegnazione dei cennati aumenti alla fine dell'anno solare nel quale pervengono allo Stato, osservando di regola l'ordine di precedenza stabilito nell'art. 88 del testo unico di legge. La Commissione ha però facoltà di derogarvi quando ricorra l'applicazione del caso previsto nel n. 2 di detto articolo, cioè di Comuni eventualmente colpiti da gravi infortuni che fossero causa di permanente diminuzione degl'introiti daziari.

Ritocchi alle linee daziarie.

Art. 247.

Le formalità stabilite negli ultimi due capoversi del precedente art. 245 non sono applicabili alle modificazioni delle linee daziarie giustificate da necessità di riscossione o di vigilanza, semprechè consistano in semplici ritocchi i quali non alterino nella sostanza la linea daziaria preesistente.

In tali casi le variazioni sono adottate dai Consigli comunali con una sola deliberazione e diventano esecutorie con l'approvazione del ministro delle finanze; salvo l'osservanza, in quanto occorra, dell'art. 87 del testo unico di legge, nella parte concernente la revisione del canone.

Nei Comuni dove la gestione daziaria è tenuta direttamente dal Governo, le modificazioni alla cinta nei casi sopramentovati vengono adottate con decreto Ministeriale, sentita la Commissione centrale, di cui all'art. 383.

Domande per modificazione delle cinte.

Art. 248.

Sulle domande previste all'art. 90 del testo unico di legge si provvede per decreto reale, sentita la Commissione centrale, di cui all'art. 383.

Vigilanza sulle gestioni daziarie.

Art. 249.

La vigilanza sulle gesiioi daziarie dei Comuni e degli appaltatori è esercitata dalle Prefetture e dalle Intendenze di finanza, le quali possono pel detto scopo ordinare lavori, richiedere notizie, documenti e dati statistici e possono altresì ordinare ispezioni sull'andamento delle gestioni medesime.

I funzionari delegati all'inchiesta hanno facoltà di esaminare i libri, bollettari, registri e tutti i documenti di ogni specie tenuti dai Comuni e dagli appaltatori per la gestione dei dazi.

Eguale diritto di sorveglianza spetta alle autorità comunali sui dipendenti appaltatori.

Sorvegliante governativo.

Art. 250.

Ove i risultati delle ispezioni eseguite a' sensi del precedente articolo dimostrino che la gestione non procede regolare ed ordinata, il prefetto, oltre all'applicazione dell'ammenda prevista nel successivo articolo 255, su proposta dell'intendente di finanza, od anche d'ufficio, può provvedere all'invio di un sorvegliante presso l'azienda daziaria, con le facoltà ed attribuzioni previsto nell'art. 403 e seguenti salvo quanto è stabilito nei capoversi seguenti.

Il sorvegliante, in caso di gestione diretta, versa giornalmente al tesoriere comunale il prodotto dei dazi; in caso di appalto tale versamento è limitato alla quota proporzionale del canone di appalto e l'eccedenza è versata all'appaltatore ritirando in tutti i casi apposite ricevute.

Le spese della sorveglianza sono a carico dei Comuni e dei Consorzi o degli appaltatori, secondo che la gestione daziaria sia tenuta in economia od in appalto.

La nomina del sorvegliante è revocata dal prefetto tosto che la gestione medesima sia divenuta regolare.

Sostituzione dell'appalto alla gestione in economia.

Art. 251.

Quando la gestione non proceda regolare ed ordinata, i prefetti, sentito il Consiglio di prefettura, possono anche sostituire l'appalto alla gestione in economia.

La sostituzione deve ordinarsi quando, tenuto conto di tutte le circostanze, il Comune non ritragga dalla gestione un'entrata netta proporzionata a quella ottenuta nei precedenti esercizi.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

Ricorsi dei contribuenti in sede amministrativa.

Art. 252.

Senza pregiudizio dell'ordinaria competenza giudiziaria, contro l'operato degli agenti daziari e degli appaltatori si può ricorrere in sede amministrativa.

Se trattasi di agenti od appaltatori comunali il ricorso si presenta alla rispettiva Giunta municipale od alla Commissione consorziale nel caso considerato all'art. 320, in grado di appello al

prefetto della Provincia ed in ultimo grado al ministro delle finanze.

Se trattasi invece di agenti o di appaltatori del Governo, i ricorsi sono rivolti all'intendente di finanza della Provincia e successivamente al ministro delle finanze.

I ricorsi in seconda e terza istanza possono presentarsi tanto dai contribuenti interessati quanto dalle Amministrazioni comunali o dagli appaltatori.

Termine per la presentazione dei ricorsi. Notificazione delle decisioni.

Art. 253.

I ricorsi devono essere presentati all'autorità amministrativa, cui spetta decidere, nel termine di 30 giorni, da quello della notificazione del provvedimento impugnato o della decisione contro la quale si ricorre.

Il detto termine, quando non ne sia stabilito uno diverso, è applicabile a tutte le controversie previste dal presente regolamento.

Le decisioni adottate a termini dell'articolo seguente sono notificate a ciascuno degli interessati per mezzo di un agente daziario o del messo comunale, che ne fa referto.

Facoltà dell'autorità amministrativa — Obbligatorietà delle decisioni relative.

Art. 254.

L'autorità amministrativa decide le controversie in merito, ordinando, ove del caso, la sospensione degli atti esecutivi illegalmente iniziati.

I provvedimenti concernenti i dazi governativi sono efficaci anche per i dazi addizionali.

Le decisioni dell'autorità amministrativa, divenute definitive, sono obbligatorie per l'Amministrazione daziaria e per i contribuenti, ove non sia adita la competente autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno della notificazione. Contro l'appaltatore che ne rifiuti l'esecuzione, il Comune può procedere sulla cauzione con le norme stabilite dal testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281, e dal relativo regolamento per l'escussione degli esattori delle imposte dirette.

Applicazione di ammende per irregolarità amministrative.

Art. 255.

Nei casi previsti dagli articoli 45 e 53 del testo unico di legge, l'applicazione dell'ammenda è fatta dal prefetto, sentite le deduzioni delle parti interessate.

Contro la decisione del prefetto è ammesso ricorso al ministro delle finanze, il quale decide definitivamente sentita la Commissione centrale, di cui all'art. 383.

Le ammende spettano all'erario dello Stato e si pagano all'Ufficio di registro, il quale, in caso di mancato versamento, le ricupera mediante atto di ingiunzione.

TITOLO IX.

Riscossione diretta dello Stato

CAPO I.

Comuni chiusi

Amministrazione dei dazi.

Art. 256.

Dove la riscossione dei dazi di consumo, spettanti allo Stato ed ai Comuni, è assunta dal Governo, l'amministrazione è affidata all'intendente di finanza.

Anche i Comuni debbono esercitare la loro vigilanza, perchè non si commettano frodi od abusi, e possono richiedere opportuni provvedimenti.

I sindaci dei Comuni hanno l'obbligo di trasmettere a capo dell'Ufficio locale ed all'intendente di finanza le tariffe dei dazi addizionali e comunali.

Organici degli Uffici e del personale.

Art. 257.

Con legge sono approvati gli organici per gli Uffici di percezione e per gli agenti di vigilanza, fissando il numero del personale, gli stipendi o gli assegni per le spese.

Le attribuzioni di servizio degli impiegati e degli agenti sono stabilite con speciali regolamenti o con istruzioni ministeriali.

Fino all'attuazione dell'organico, può il Ministero delle finanze istituire provvisoriamente Uffici di percezione e agenti di vigilanza, fissandone il numero, gli stipendi, gli assegni per le spese, le attribuzioni e nominando con provvedimento ministeriale gli individui.

Passaggio dei locali di Ufficio e degli impiegati allo Stato.

Art. 258.

Quando la riscossione dei dazi di consumo passi dal Comune al Governo e sia da questo direttamente esercitata o data in appalto, devono essergli ceduti i locali di Ufficio, i mobili, gli attrezzi e simili, se la nuova amministrazione li giudica servibili e necessari, dopo inventario ed estimazione del loro valore. Per i fabbricati è stabilito il fitto da attribuirvisi.

Tanto il valore delle cose mobili quanto i fitti sono determinati a mezzo di due periti, uno scelto dall'intendente di finanza e l'altro dal Comune; in caso poi di discrepanza fra i detti periti, lo sono da un terzo eletto di accordo, o in mancanza dell'accordo, da un terzo eletto dal presidente del tribunale civile.

Del pari passano a carico del Governo gl' impiegati e gli altri agenti addetti esclusivamente al servizio dei dazi di consumo comunali secondo gli organici regolarmente approvati ed attuati, conservando il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio senza loro colpa, la pensione che secondo le vigenti disposizioni può loro spettare.

Dal giorno in cui gli impiegati sono assunti dal Governo, diventano impiegati governativi, ed essi, la loro vedova ed i loro figli sono trattati, anche per ciò che concerne la pensione, come gli impiegati dello Stato.

La pensione è ripartita a carico del Comune e dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che il Comune e lo Stato hanno corrisposto all'impiegato.

Inventario dei locali e dei mobili d'Ufficio.

Art. 259.

Così per i locali come per i mobili di proprietà governativa, municipale o privata, che sono in servizio degli Uffici daziari, deve tenersi, sotto responsabilità del capo d'ogni Ufficio, un esatto inventario che ne indichi lo Stato, e per i mobili, attrezzi, utensili, oggetti di cancelleria e simili, anche il valore.

Avvenendo variazioni tanto in aumento, quanto in diminuzione nei locali o nei mobili, devonsi fare le necessarie annotazioni di carico e scarico, ed una copia dell'inventario viene trasmessa ogni anno all'Intendenza entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Riscossione dei dazi e proventi diversi.

Art. 260.

La riscossione dei dazi avviene secondo le discipline e le norme stabilite nei titoli precedenti.

Per i proventi diversi da quelli riscossi per dazio, per i depositi a garanzia di transiti o di introduzioni temporanee, si rilascia alle parti una bolletta d'esazione intestata per proventi diversi.

Bollettari e stampati per la riscossione.

Art. 261.

Per la riscossione dei dazi governativi e addizionali si rilascia al

contribuente una sola bolletta distinguendo il pagamento per i dazi di spettanza dello Stato da quello per le sovratasse comunali.

Per la riscossione dei dazi comunali si fa uso dell'apposito libro bollette pel dazio comunale, che serve per tutti i generi tassati.

Pel transito, pel deposito, per le introduzioni temporanee di generi colpiti dal solo dazio comunale e per la riscossione dei dazi comunali sulla vendita al minuto si adoperano gli stessi stampati che servono per l'Amministrazione dello Stato, scrivendo però sulla copertina « Dazi comunali » e distinguendoli dagli altri sui quali verrà scritto « Dazi per conto dello Stato ».

Allibramento dei proventi e custodia del denaro.

Art. 262.

I proventi dei dazi di consumo debbono annotarsi nei registri di percezione, distinguendo quelli di spettanza dello Stato dagli altri del Comune.

Al termine dell'orario stabilito per le operazioni daziarie, il capo dell'Ufficio inscrive nel registro degli introiti la intera somma degli importi del dazio e dei depositi conseguiti nella giornata, giusta il risultato dei libri-bollettari.

L'impiegato che ha l'incarico del controllo, assicuratosi della esattezza dei risultamenti esposti nel detto giornale, riconosciuti il danaro o valori introitati, li inscrive nell'altro registro-giornale a danaro.

Il danaro, gli effetti pubblici e le carte di valore in generale sono chiusi a doppia chiave nella cassa forte, di cui deve essere fornito ogni Ufficio.

Pagamento delle spese.

Art. 263.

Presso l'agente contabile principale si concentrano tutti gli introiti daziari, e dal medesimo, sopra ordine dell' intendente di finanza o del suo delegato, si pagano tutte le spese per la riscossione, vigilanza ed amministrazione dei dazi, tanto fisse che eventuali, di personale, d'ufficio e d'ogni altra specie.

I pagamenti delle spese di amministrazione che si sostengono dagli Uffici a ciò autorizzati, vengono annotati nell'apposito registro degli introiti e delle spese.

Alla Giunta municipale è riservato il controllo anche su tutte le spese.

Contabilità degli introiti.

Art. 264.

L'agente contabile principale versa ogni dieci giorni nella cassa comunale quattro quinti degli introiti di spettanza del Comune. Il rimanente, dopo pagate le spese, giusta il precedente art. 263, lo versa nella tesoreria dello Stato.

Per ogni Comune è tenuto presso l'Intendenza un registro, il quale dimostri:

1° gli introiti che si sono fatti, con la distinta delle somme spettanti allo Stato e di quelle del Comune;

2° tutte le spese d'amministrazione, riscossione, vigilanza, rimborsi e simili;

3° le somme rispettivamente versate nella cassa comunale e nella tesoreria dello Stato;

4° le quote di provento e di spesa spettanti al Governo e quelle del Comune;

5° i residui di credito o di debito del Comune.

Alla fine di ogni mese, riassumendo gli elementi presentati dal registro, viene fatto un conto generale in doppio originale di introito ed esito, dal quale risultino le differenze di credito o debito del Comune.

Un esemplare di detto conto è trasmesso al Comune, il quale può richiedere ogni ulteriore schiarimento o notizia e deve accettarlo o respingerlo.

Se le conclusioni del conto sono accettate dal Comune, le differenze che esso presenta, vengono pareggiate col versamento da parte dell'agente contabile principale nella tesoreria dello Stato di quella parte di introiti di spettanza comunale, che corrisponde alle somme di cui il Comune fosse risultato debitore per spese, o col versamento nella cassa comunale della somma, di cui fosse invece risultato creditore.

Ove il Comune non accetti le conclusioni del conto può ricorrere al ministro delle finanze che decide.

Versamenti nella tesoreria provinciale per conto dei Comuni debitori.

Art. 265.

Qualora il Comune sia rimasto in debito verso lo Stato per canone daziario di abbonamento, il contabile, secondo gli ordini dell'intendente di finanza, versa nella sezione di tesoreria provinciale anche i proventi ricavati dai dazi addizionali e da quelli puramente comunali.

Nella relativa quietanza di tesoreria è espressamente indicato che il versamento viene fatto dal contabile a nome ed in isconto del debito del Comune.

Rendiconti mensili e giudiziali.

Art. 266.

I rendiconti mensili e giudiziali degli introiti vengono trasmessi dagli Uffici di percezione all'intendente di finanza, sotto l'osservanza del regolamento di contabilità generale dello Stato e di quelle particolari istruzioni che potranno emanarsi.

Tali rendiconti comprendono distintamente gli introiti governativi ed i comunali, colle rispettive spese di amministrazione. Un esemplare di essi si trasmette, vidimato dall'intendente di finanza, ai Comuni interessati.

Con la scorta dei rendiconti mensili, l'Intendenza tiene in corrente il registro prescritto dall'art. 264, ed alla fine dell'anno compila il conto generale degli introiti conseguiti e delle spese sostenute colle differenze a debito od a credito del Comune e lo comunica all'Amministrazione comunale.

Sulle eventuali divergenze decide il ministro delle finanze.

Statistica dei generi soggetti a dazio.

Art. 267.

Alla fine di ogni mese gli Uffici daziari trasmettono all'Intendenza di finanza un estratto statistico dei generi soggetti a dazio governativo e comunale in esatta corrispondenza cogli introiti conseguiti e col confronto delle eguali introduzioni avvenute nel mese dell'anno precedente, dando ragione delle differenze di maggiore importanza.

Entro il mese di febbraio di ogni anno gli Uffici stessi devono poi trasmettere all'Intendenza di finanza la statistica annuale dei consumi, da compilarsi secondo le istruzioni del Ministero delle finanze.

Riconsegna degli uffici al Comune.

Art. 268.

Venendo la riscossione dei dazi riassunta dal Comune, si riconsegnano a questo, nei modi stabiliti per la consegna, i locali presi in affitto e gli altri oggetti ricevuti, calcolando nelle spese, da dividersi col Comune, gli importi che si dovessero rimborsare per deprezzamento di tali locali ed oggetti e ripartendo con esso nelle medesime proporzioni il maggior valore che nella riconsegna fosse a questi attribuito.

Specie, somministrazione e rendiconto dei registri e degli altri stampati.

Art. 269.

Per la riscossione dei dazi si fa uso dei registsi, dei bollettari e degli altri stampati, escluso quelli che portano i numeri 22 e 28, che sono annessi alle istruzioni approvate con decreto ministeriale

del 20 ottobre 1870, osservando all'uopo le disposizioni del presente regolamento e quelle contenute negli articoli 100 a 109 delle dette istruzioni.

È in facoltà del Ministero delle finanze, quando lo reputi opportuno pel migliore andamento del servizio, di prescrivere l'uso di nuovi modelli, di modificare o sopprimere quelli già in uso, e di variare altresì con apposite istruzioni le norme per la somministrazione, per i contrassegni e per la tenuta dei registri ed altri stampati.

Spetta al detto Ministero provvedere, qualora i dazi di consumo siano riscossi direttamente dallo Stato, circa il modo di dare conto dei registri e degli altri stampati, per la revisione delle riscossioni daziarie, pel rendimento dei conti relativi agli introiti e al patrimonio mobile, ed altresì per le cautele atte ad impedire che siano alterati i registri e le bollette daziarie.

Nessuna innovazione è fatta alle particolari disposizioni per l'amministrazione governativa dei dazi nei Comuni di Roma e Napoli.

CAPO II

Comuni aperti

Gestione degli Uffici.

Art 270.

Le norme e le discipline, stabilite pei Comuni chiusi nel capitolo precedente, sono applicabili anche ai Comuni aperti.

Per l'esazione dei canoni di abbonamento si osserva quanto segue:

a) se trattasi della sopratassa addizionale ai generi colpiti dal dazio governativo, l'esazione si fa con la medesima bolletta con cui si riscuote il dazio governativo;

b) se trattasi invece di canone per generi tassati solamente a vantaggio del Comune, l'esazione si fa adoperando l'apposito bollettario, intestato giusta le prescrizioni del citato art. 261.

Pei contratti d'abbonamento dei dazi comunali si tengono separati registri-mastri.

Scritture dei contratti di abbonamento.

Art. 271.

Copia autentica, senza bollo, di ogni contratto di abbonamento con gli esercenti, viene comunicata all'Ufficio incaricato della riscossione del convenuto canone.

Questa copia si conserva negli atti in ruolo alfabetico, Comune per Comune, e serve per l'iscrizione della partita nel registro-mastro per gli esercenti.

TITOLO X.

Riscossione diretta dei Comuni e dei Consorzi di Comuni

CAPO I.

Abbonamento dei Comuni e dei Consorzi di Comuni col Governo

Contratti e canoni di abbonamento.

Art. 272.

I Comuni ed i Consorzi possono assumere per abbonamento la riscossione dei dazi governativi.

La durata, le formalità dei contratti e l'ammontare dei canoni sono stabiliti dal ministro delle finanze.

Passaggio dei locali d'ufficio e degli impiegati governativi ai Comuni

Art. 273.

Quando la riscossione dei dazi di consumo passi dal Governo al Comune, questi può essere tenuto a rilevare i locali di ufficio, i mobili, gli attrezzi e simili che servono a tale uso, nei modi stabiliti dall'art. 258.

I funzionari, gl'impiegati ed i salariati governativi, addetti alla riscossione dei dazi di consumo, passano parimente al Comune, a norma delle regole prescritte pel passaggio degli impiegati dal Comune al Governo. Non potrà però essere corrisposto loro, alla loro vedova ed ai figli, una pensione inferiore a quella che sarebbe loro spettata dallo Stato, se gl'impiegati fossero rimasti al servizio governativo e nel posto che occupavano al momento del passaggio.

Costituzione dei Consorzi di comuni aperti.

Art. 274.

La costituzione dei Consorzi volontari di Comuni aperti, per la riscossione dei dazi di consumo governativi, non può farsi che tra Comuni la cui popolazione complessiva non sia inferiore a 10,000 abitanti, che siano contermini e che appartengano ad una stessa provincia.

Il computo della popolazione è fatto in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Il ministro delle finanze può permettere che sia computata la popolazione di fatto quando questa possa desumersi dai registri di anagrafe regolarmente tenuti; come pure può concedere che più Comuni aperti, interamente circoscritti dal territorio di Comuni chiusi, si riuniscano in Consorzio, ancorchè abbiano una popolazione complessiva inferiore a 10 mila abitanti.

I Comuni aperti, i quali hanno singolarmente una popolazione non inferiore a 10 mila abitanti, sono parificati ai Consorzi agli effetti dell'abbonamento.

Il prefetto, previo parere dell'intendente di finanza, approva la costituzione dei Consorzi e determina quale dei Comuni debba, per ciascun Consorzio, assumere la rappresentanza per l'abbonamento col Governo.

Pagamento del canone di abbonamento.

Art. 275.

I Comuni consorziati sono solidalmente obbligati al pagamento del canone di abbonamento assegnato all'intero Consorzio.

Il canone, a cura del capo del Consorzio, è versato alla sezione di tesoreria provinciale in 12 rate uguali scadenti il 25 di ogni mese, e, in caso di mora, è dovuto l'interesse del quattro per cento sulla somma non versata, salvo pel decennio 1906-1915 il disposto dell'art. 113 del testo unico di legge.

Questa disposizione si applica anche ai Comuni chiusi ed a quelli aperti parificati a Consorzio.

Non è dovuto l'interesse di mora quando il pagamento della somma maturata col giorno 25, essendo questo giorno festivo, sia fatto nella sezione della tesoreria provinciale nel primo giorno feriale successivo a quello festivo.

Comuni aperti contermini ad altri chiusi.

Art. 276.

Per Comune aperto contermine ad altro chiuso, agli effetti previsti nell'art. 35 del testo unico di legge, si intende quello il cui territorio tocca la linea daziaria del Comune chiuso.

Nel Comune aperto, aggregato ad altro chiuso, la riscossione dei dazi è fatta sulla base della tariffa propria del Comune aperto.

Per questa riscossione il Comune chiuso deve tenere contabilità separata dalla propria e corrispondere al Comune aperto aggregato, oltre il prodotto dei dazi addizionali e comunali, l'eventuale beneficio sulla percezione dei dazi governativi, detratti il canone soddisfatto al Governo e le spese di riscossione.

Alla fine di ogni anno il Comune chiuso forma, per ciascun Comune aperto aggregato, il conto della gestione daziaria e lo comunica ai Comuni interessati. Sulle questioni che sorgano tra detti Comuni decide la Giunta provinciale amministrativa.

Il Comune chiuso è il solo responsabile verso il Governo, per tutti i Comuni aggregati, del pagamento dei canoni di abbonamento giusta il precedente art. 275.

Vigilanza sulla riscossione dei canoni.
Procedura privilegiata mediante atto d'ingiunzione.

Art. 277.

Spetta alle intendenze di finanza di vigilare sulla riscossione dei canoni di abbonamento e di adottare i provvedimenti necessari.

Senza pregiudizio, quanto al decennio 1906-1915, dei modi speciali di esecuzione stabiliti dall'art. 114 del testo unico di legge, le somme dovute dai Comuni e dai Consorzi in dipendenza dell'abbonamento, sono riscosse, insieme coi relativi interessi di mora, con l'ingiunzione secondo le norme stabilite dalla legge 24 dicembre 1908, n. 797, e le speciali istruzioni del ministro delle finanze.

Decadenza dall'abbonamento.

Art. 278.

Dopo due mesi di ritardo nel pagamento delle somme dovute, l'intendente di finanza emette la ingiuzione, da vidimarsi dal pretore, per il pagamento nel termine di trenta giorni dalla data della notifica, con diffida in essa al Comune od al Consorzio, che, trascorso il suddetto termine, sarà dichiarata la decadenza del contratto di abbonamento, a meno che il Comune garantisca il pagamento del suo debito arretrato col rilascio di delegazioni sull' esattore delle imposte dirette.

Il Comune o il Consorzio decaduto deve continuare a tenere l'esercizio del dazio di consumo fino al giorno che verrà fissato dal Governo.

La presente disposizione non è applicabile durante il decennio 1906-1915.

Risoluzione dei contratti di abbonamento.

Art. 279.

I contratti di abbonamento sono risoluti di diritto, senza che competa indennità qualsiasi, qualora nuove disposizioni legislative modifichino la tariffa governativa od il sistema d' imposizione daziaria.

Parimente, se per effetto di un nuovo censimento ufficiale la popolazione agglomerata di un Comune chiuso risulti di tanto accresciuta o diminuita da farsi luogo al passaggio dello stesso Comune ad altra classe, il contratto di abbonamento si ritiene risoluto dal giorno in cui avrà effetto il decreto reale per il cambiamento di classe del Comune.

La presente disposizione non è applicabile durante il decennio 1906-1915.

Diminuzione del canone di abbonamento.

Art. 280.

Il canone d'abbonamento pei dazi governativi è complessivo ed inscindibile per località e per cespiti di dazio.

Non si può far luogo a diminuzione delle annualità maturande ed alla restituzione di quelle che fossero già state corrisposte, se non quando, per guerra guerreggiata nel territorio daziario o per altri casi di forza maggiore legalmente provati, risulti che l'introito complessivo del dazio della intera annata sia diminuito oltre la metà di quello d'una annata ordinaria.

L'introito di un'annata ordinaria si deve, nei casi di guerra guerreggiata, desumere dalla media degli introiti delle tre annate precedenti a quella in cui sia avvenuta la diminuzione. Anche nel caso che l'introito del dazio complessivo di un'intera annata fosse diminuito, in dipendenza dei casi accennati nel primo capoverso, oltre la metà di quello di un'annata ordinaria, non si fa luogo a riduzione di canone ove risulti che i minori proventi dell'annata in questione siano stati compensati da maggiori delle altre annate comprese nella durata del contratto, ma soltanto quando, alla fine di esso, risulti dalla media degli introiti una deficienza in confronto del presuntivo pel quale fu fatto l'abbonamento.

La riduzione non può essere applicata che all' anno in cui avvenne la guerra o il caso di forza maggiore.

Non si fa diritto alla domanda dei Comuni e dei Consorzi che non sia corredata della prova del seguito pagamento delle rate scadute.

La presente disposizione non è applicabile durante il decennio 1906-1915. Non è del pari applicabile in caso di guerra qualora il Governo abbia applicata l'esenzione temporanea prevista nell'articolo 22 del testo unico di legge. In tal caso i Comuni e Consorzi vengono indennizzati a norma del precedente art. 82.

Modificazioni nella circoscrizione territoriale dei Comuni.

Art. 281.

In caso di distacco di parte di territorio di un Comune, il diritto ad esigere i dazi passa al Comune al quale viene aggregata.

Su proposta della Commissione centrale, di cui all'art. 383, sentiti i Consigli comunali interessati, si determina con decreto Reale di quanto deve essere diminuito il canone governativo del Comune dal quale viene separata la parte di territorio, aumentando di eguale somma il canone del Comune al quale la parte medesima è unita.

Se un Comune viene soppresso ed aggregato ad un altro, questo assume il relativo canone di abbonamento e la riscossione dei dazi.

Spese per la manutenzione della linea daziaria.

Art. 282.

Sono a carico dei Comuni chiusi abbonati le spese per la manutenzione della linea daziaria, delle barriere e simili, ad eccezione delle spese per la manutenzione delle mura in difesa militare dello Stato.

Riconsegna dei locali di ufficio al Governo.

Art. 283.

Il Comune chiuso che cessa dall'abbonamento, riconsegna al Governo i locali e gli effetti ricevuti; ed ha luogo tra l'Amministrazione finanziaria e quella comunale la liquidazione delle differenze fra il valore di stima della consegna e quello della riconsegna, giusta l'art. 268.

CAPO II.

Riscossione diretta dei Comuni

Norme generali.

Art. 284.

I Comuni provvedono alla gestione daziaria secondo la legge ed il presente regolamento.

Il sindaco è il capo dell'Amministrazione daziaria ed esercita tutte le facoltà in tale materia attribuite all'intendente ed al ministro delle finanze, salvo le eccezioni specificatamente stabilite e le materie riservate alla competenza della Giunta e del Consiglio comunale.

Riduzione della tariffa governativa.

Art. 285.

I Comuni abbonati esigono i dazi governativi in conformità della tariffa allegata al testo unico di legge.

Le deliberazioni dei Consigli comunali con le quali, giusta l'articolo 41 del detto testo unico, vengono ridotte od abolite le voci della tariffa governativa, debbono contemporaneamente stabilire i provvedimenti finanziari occorrenti per ristabilire l'equilibrio del bilancio in relazione alla diminuzione di reddito dipendente dai detti sgravi.

Il calcolo del reddito, al quale i Comuni possono rinunciare, si eseguisce sul prodotto medio complessivo di tutti i dazi del triennio 1895-97, escluso quello sugli alimenti farinacei, e detraendo da esso le spese di gestione ed il canone governativo. Per i Comuni chiusi, già divenuti aperti o che lo divenissero in seguito, si

tiene conto, rispettivamente, del reddito conseguito o di quello presumibilmente derivabile a regime aperto, escluso quello riferibile ai farinacci.

Art. 286.

Le deliberazioni dei Consigli comunali di cui al precedente articolo, dopo essere state approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, sono rese esecutorie con decreto del prefetto, che fissa la data della loro applicazione.

Il prefetto non emette il decreto di esecutorietà se i Comuni non abbiano prima rilasciato all'intendente di finanza le delegazioni prescritte dall'art. 43 del testo unico di legge.

Sono esonerati dal rilascio delle delegazioni i Comuni che, ai sensi dell'art. 102 del detto testo unico di legge, non abbiano debito verso lo Stato per canone di abbonamento. Possono del pari esserne dispensati i Comuni che riducano o aboliscano le voci governative diverse da quelle concernenti le bevande e le carni.

Art. 287.

Le delegazioni rilasciate dai Comuni sono conservate dall'intendente di finanza, e vengono trasmesse ad ogni singola scadenza al delegato del tesoro perchè ne curi l'incasso.

In caso di ritardo nel versamento delle somme dovute in base a ciascuna delegazione, l'esattore è tenuto a pagare l'interesse di mora stabilito dall'art. 43 del testo unico di legge, procedendosi, ove occorra, dall'intendente di finanza all'esecuzione sulla cauzione.

Ove i Comuni non provvedano in tempo utile alla rinnovazione delle delegazioni, il prefetto, su ordine del ministro delle finanze, invia sopraluogo un commissario governativo con incarico di ristabilire la integrale riscossione dei dazi governativi nello stato legale preesistente.

Art. 288.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, che approvano deliberazioni comunali concernenti soppressioni o riduzioni di dazi governativi, debbono essere comunicate all'intendente di finanza e pubblicate all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 123 della legge comunale e provinciale.

Il ricorso gerarchico, previsto nell'art. 44 del testo unico di legge, deve essere prodotto nei trenta giorni dalla detta pubblicazione al ministro delle finanze, il quale decide, sentiti la Commissione centrale ed il Consiglio di Stato.

Regolamento speciale.

Art. 289.

Con l'osservanza delle norme indicate negli articoli seguenti, lo speciale regolamento prescritto dagli articoli 38 e 39 del testo unico di legge deve disciplinare il funzionamento amministrativo e contabile della gestione e provvedere allo stato del personale addetto all'azienda daziaria.

Ove il servizio daziario sia affidato ad impiegati o salariati che si trovano già alla dipendenza dei Comuni, la loro condizione giuridica è governata dalle norme del regolamento organico adottato ai termini dell'art. 166 della legge comunale e provinciale.

I Comuni che esigono direttamente il dazio consumo devono provvedere alla compilazione del summentovato regolamento entro tre mesi dalla attuazione del presente regolamento. In caso di inadempienza sarà provveduto dalla Giunta provinciale amministrativa ai termini dell'art. 214 della legge comunale e provinciale nei tre mesi successivi.

Norme regolamentari per il personale.

Art. 290.

Il regolamento, di cui all'articolo precedente, quanto al personale, deve determinare particolarmente:

a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun impiegato ed il salario di ciascun agente in apposita pianta organica allegata al regolamento;

b) i requisiti per la nomina, le attribuzioni, i diritti ed i doveri propri di ogni impiegato e salariato ed i relativi orari di ufficio;

c) le disposizioni riflettenti le debite garanzie di stabilità nell'ufficio per ciascun impiegato od agente, le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di famiglia o di salute e le dimissioni, i collocamenti a riposo;

d) le punizioni disciplinari in armonia con le disposizioni della legge comunale e provinciale e di quella sulla giustizia amministrativa, nonchè del testo unico della legge daziaria;

e) le norme relative alle cauzioni da prestarsi dai contabili della riscossione;

f) l'iscrizione del personale alla Cassa di previdenza istituita con la legge 6 marzo 1904, n. 88;

g) le norme riguardanti il passaggio temporaneo degli impiegati ed agenti daziari al servizio dell'appaltatore che abbia assunto la riscossione del dazio consumo.

Qualità e requisiti del personale.

Art. 291.

La qualità di impiegato stipendiato o di agente salariato si desume dal complesso delle attribuzioni di ordine amministrativo o di concetto oppure dalle funzioni di semplice vigilanza o di carattere prevalentemente materiale, assegnate a ciascuno nel regolamento speciale.

Si considerano come impiegati coloro che compiono ad un tempo funzioni di concetto e di vigilanza e quelli che abbiano attribuzioni direttive di vigilanza, come gli ufficiali delle guardie daziarie.

Per essere ammessi nel personale daziario è indispensabile avere i requisiti richiesti dall'art. 123 del regolamento 31 agosto 1907, n. 725, sugli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, oltre tutti quelli che i Comuni possono stabilire per avere la prova assoluta dell'idoneità degli aspiranti.

Nomina del personale.

Art. 292.

La nomina del personale deve essere deliberata dal Consiglio comunale per gli impiegati stipendiati e dalla Giunta municipale per gli agenti salariati.

La prima nomina ha luogo a titolo di esperimento, per un periodo di tempo non maggiore di due anni.

Prima che scada il periodo di prova, gli impiegati ed agenti, in base a regolare deliberazione del Consiglio o della Giunta, possono essere confermati nel posto in via definitiva a tempo indeterminato oppure di volta in volta per un periodo successivo non inferiore a tre anni.

Il licenziamento, per fine del periodo di conferma, non può aver luogo se non sia notificato all'interessato a mezzo del messo comunale almeno sei mesi prima della scadenza.

La mancanza di notifica del licenziamento nel termine suddetto equivale a conferma nel posto per un uguale periodo successivo.

Giuramento degli agenti.

Art. 293.

Gli agenti addetti alla vigilanza non possono essere immessi in funzioni se non prestano giuramento innanzi al sindaco, pronunziando la stessa formula prescritta per gli arruolati nel corpo delle guardie di finanza dall'art. 92 del regolamento 5 gennaio 1908, n. 27.

Patenti, divise, armi degli agenti.

Art. 294.

Gli impiegati addetti alla riscossione e gli agenti di vigilanza devono essere muniti di apposita patente che è rilasciata dal sindaco, dopo che le deliberazioni di nomina abbiano riportato il visto prescritto dall'art. 208 della legge comunale e provinciale.

Detti impiegati ed agenti devono portare un abito uniforme, od almeno un contrassegno stabilito dall'Amministrazione per il loro facile riconoscimento e devono sempre portare nell'esercizio delle loro funzioni la suddetta patente, che si restituisce al Comune in caso di cessazione dal servizio, avvertendone i contribuenti con pubblico avviso.

La divisa o i distintivi per detti impiegati od agenti devono essere previamente sottoposti all'approvazione dei comandanti delle divisioni militari territoriali.

Gli agenti addetti alla vigilanza, limitatamente al tempo in cui si trovano in servizio, possono portare armi lecite, senza bisogno di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

Punizioni disciplinari.

Art. 295.

Nel regolamento speciale devono essere determinati i casi ed i motivi in cui può aver luogo a carico del personale l'applicazione delle punizioni disciplinari, riguardanti la censura, la sospensione dallo stipendio o dal salario, la sospensione dal servizio e dallo stipendio o dal salario, il licenziamento e la destituzione.

La sospensione può essere decretata d'ufficio dal prefetto nel caso previsto dall'art. 163 della legge comunale e provinciale.

Gli impiegati stipendiati non possono essere licenziati, dispensati dal servizio o destituiti, se non in base a deliberazione motivata del Consiglio comunale, previa contestazione in iscritto agli interessati dei motivi di licenziamento, di dispensa dal servizio o di destituzione, con invito a presentare, pure in iscritto e nel termine di giorni otto le loro difese. Contro le dette deliberazioni è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, a termini dell'art. 1°, n. 12, del testo unico di legge 17 agosto 1907, n. 639.

Assimilazione delle guardie daziarie a quelle di finanza.

Art. 296.

I Comuni chiusi abbonati che intendono applicare alle proprie guardie daziarie tutte o singole le disposizioni contenute nella legge del 13 maggio e nel regolamento del 13 novembre 1862 per le guardie doganali, ora guardie di finanza, debbono provvedervi con lo speciale regolamento di cui all'art. 289.

Ove per la parte disciplinare sia stabilito uno speciale Consiglio di disciplina, il regolamento deve determinare la procedura da seguirsi nei relativi giudizi. Le proposte del Consiglio di disciplina sono sottoposte alle deliberazioni della Giunta municipale o del Consiglio comunale, secondo le rispettive competenze.

L'incorporazione nelle compagnie di disciplina dev'essere approvata dal ministro dell'interno.

Cauzioni dei contabili.

Art. 297.

I contabili incaricati della riscossione dei dazi, devono prestare anche a mezzo di terza persona, una cauzione in beni stabili, in danaro, in rendita pubblica, od in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di Borsa.

L'ammontare della cauzione è stabilito nel regolamento, e sulla sua idoneità delibera la Giunta municipale, osservate le disposizioni degli articoli 50 del testo unico di legge, 334 e seguenti del presente regolamento.

La cauzione prestata in danaro quando non sia superiore a lire mille, può essere depositata nella Cassa di risparmio postale con libretto intestato al Comune.

La cauzione non può essere svincolata se non dopo approvati i conti relativi alla gestione del contabile. Lo svincolo è deliberato dalla Giunta municipale ed approvato dal prefetto.

Per le piccole gestioni daziarie, il cui reddito non ecceda le lire tremila, i Comuni possono ammettere i contabili a dare z mediante fideiussione di una terza persona riconosciuta idonea dalla Giunta municipale.

La cauzione prestata dal tesoriere comunale, a norma dell'articolo 105 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 19 settembre 1899, n. 394, garantisce anche il servizio di Cassa del dazio consumo, di cui ai successivi articoli 305 e 306.

Iscrizione alla Cassa di previdenza.

Art. 298.

Le disposizioni della legge 6 marzo 1904, n. 88, sono applicabili soltanto agli impiegati stipendiati, nominati dal Consiglio comunale a norma del precedente art. 292.

I Comuni debbono altresì stabilire se intendono assumere l'onere del contributo di propria spettanza, nei casi in cui l'impiegato, provvisto di stipendio inferiore alle trecento lire annue, voglia avvalersi della facoltà d'iscrizione alla Cassa di previdenza.

Passaggio temporaneo degl'impiegati ed agenti al servizio dell'appaltatore.

Art. 299.

Qualora il Comune ceda la riscossione del dazio in appalto, gl'impiegati ed agenti daziari passano al servizio temporaneo dell'appaltatore, il quale deve loro corrispondere del proprio in nome e per conto del Comune e per tutta la durata dell'appalto, emolumenti non minori di quelli che loro competono secondo i rispettivi regolamenti organici.

I detti impiegati ed agenti, anche dopo il loro passaggio alla dipendenza dell'appaltatore, conservano il carattere, i diritti ed i doveri d'impiegati ed agenti del Comune in attività di servizio, col diritto alla pensione di riposo o dell'indennità spettante a norma dei regolamenti comunali e della legge 6 marzo 1904, n. 88, continuando a corrispondere le ritenute o i contributi personali cui vanno soggetti.

Art. 300.

Nei primi cinque giorni di ogni mese l'appaltatore versa nella Cassa comunale l'importo mensile delle ritenute o dei contributi personali dovuti dagli impiegati, salvo rivalsa all'atto del pagamento degli stipendi.

Contro l'appaltatore che non versa le ritenute ed i contributi summentovati o che non corrisponde regolarmente gli stipendi ed i salari mensili agli impiegati ed agli agenti, il Comune può procedere sulla cauzione con le norme stabilite nel capoverso dell'art. 51 del testo unico di legge.

Ogni promozione o rimozione dall'ufficio dei detti impiegati ed agenti dev'essere approvata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento organico.

L'appaltatore può applicare al personale passato al suo servizio le altre punizioni disciplinari di cui al precedente art. 295.

Ai funzionari comunali in pianta stabile, incaricati temporaneamente della riscossione dei dazi in economia, non sono applicabili le disposizioni contenute nel presente articolo e nel precedente.

Matricola del personale.

Art. 301.

Presso l'Ufficio comunale è tenuta al corrente una matricola del personale daziario, dalla quale risultano le generalità di ciascun impiegato od agente, il servizio prestato, le promozioni, le gratificazioni e le punizioni e ogni altra notizia od indicazione che si riferisca allo stato di servizio e di famiglia del detto personale.

Regolamento per la gestione.

Art. 302.

Il regolamento comunale, prescritto dall'art. 289, per ciò che si riferisce al funzionamento amministrativo e contabile della gestione, deve in ispecial modo disciplinare le seguenti materie:

a) l'inventario dei locali e dei mobili di ufficio;

b) i registri, bollettari o stampati di amministrazione nonchè le norme relative alla loro somministrazione e conservazione;

c) la custodia del denaro, degli effetti pubblici e delle carte di valore;

d) l'epoca e le modalità dei versamenti delle somme riscosse;

e) i versamenti dei canoni governativi di abbonamento;

f) la tenuta delle cauzioni prestate dai contribuenti;

g) le spese di gestione;

h) le verifiche di cassa;

i) i rendiconti degli introiti e dei versamenti;

k) i rendiconti dei registri ed altri stampati e del patrimonio mobile;

l) la relazione annuale sull'andamento generale dell'azienda;

m) il controllo sulle riscossioni e su tutte le altre operazioni dell'azienda daziaria;

n) la formazione della statistica dei consumi.

Inventario dei locali e dei mobili.

Art. 303.

Per l'inventario dei locali e dei mobili d'ufficio si osservano le disposizioni del precedente art. 259.

Registri ed altri documenti di amministrazione.

Art. 304.

I Comuni devono usare gli stessi libri, registri, bollettari ed atti di amministrazione prescritti per la gestione diretta dello Stato; per il riscontro, contrassegni e la tenuta di essi sono applicabili le stesse norme.

I registri e gli altri stampati occorrenti alla gestione sono forniti dal Comune su richiesta del capo dell'Ufficio daziario da presentarsi in doppio esemplare con la dimostrazione di carico e scarico degli stampati e registri somministrati in precedenza, risultante da apposito registro.

Gli atti relativi alla gestione daziaria devono essere custoditi ordinatamente in ciascun Ufficio daziario o nell'archivio comunale e devono conservarsi per un periodo non inferiore a cinque anni.

Custodia del denaro e dei valori.
Versamenti delle somme riscosse.

Art. 305.

Per la custodia del denaro e dei valori si applica il disposto del precedente art. 262.

I contabili devono eseguire nella cassa comunale i versamenti delle somme riscosse.

I versamenti possono aver luogo quotidianamente o ad epoche fisse prestabilite, in modo però che non abbia mai a rimanere in cassa una somma, che non sia pienamente garantita dalla cauzione. Alla fine dell'esercizio i contabili devono effettuare il saldo dei loro conti.

I versamenti si eseguiscono mediante presentazione di una distinta dei prodotti daziari, desunti dai bollettari o registri, ai quali si riferisce ogni versamento, e su ritiro di corrispondente ricevuta di tesoreria.

In caso di ritardo nei versamenti sono applicabili le disposizioni dei primi due comma dell'art. 258 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Versamento dei canoni governativi di abbonamento.

Art. 306.

Il tesoriere comunale è tenuto, secondo i casi previsti negli articoli 275, 319 e 320, a versare il canone governativo di abbonamento alla cassa del Comune capo Consorzio o alla sezione di tesoreria provinciale in dodici eguali rate alle rispettive scadenze del 23 o del 25 di ogni mese.

In caso di ritardo, l'interesse di mora stabilito dalla legge va a carico del tesoriere, tranne il caso che all'epoca del versamento non esistano in cassa fondi sufficienti per il pagamento della rata di canone.

Il servizio di cassa del tesoriere per quanto riguarda il dazio consumo deve essere prestato gratuitamente.

Tenuta delle cauzioni prestate dai contribuenti.

Art. 307.

Le cauzioni, prestate dai contribuenti in danaro od in altri titoli o valori accettati dal Comune, vengono custodite o nella Cassa dell'Ufficio daziario, o dal tesoriere comunale, oppure, quando sono in danaro e non eccedano lire mille, si possono depositare nella Cassa di risparmio postale con libretto intestato al Comune, che si custodisce dal tesoriere comunale.

Le somme depositate non possono mai essere distratte od in qualsiasi modo erogate.

La Giunta municipale, autorizza lo svincolo della cauzione, in base a domanda del contribuente, che deve provare di aver saldato ogni suo debito.

Le cauzioni prestate a garanzia di transiti, di importazioni temporanee o di qualsiasi altra operazione da compiersi in breve tempo si tengono custodite, in sino a che non sieno ultimate le relative operazioni, nella Cassa dell'Ufficio daziario e vengono liberate ad operazione compiuta su ordine rilasciato direttamente dal capo dell'Ufficio daziario o da altro impiegato espressamente delegato.

Spese di gestione.

Art. 308.

Le spese inerenti alla gestione daziaria sono disposte nei modi stabiliti all'art. 197 della legge comunale e provinciale e vengono pagate dal tesoriere comunale.

Verifiche di cassa.

Art. 309.

Le verifiche di cassa sono ordinarie e straordinarie; le prime si eseguono ad intervalli non superiori ai due mesi; le altre quando si credano necessarie.

In entrambi i casi le verifiche sono eseguite dal Sindaco o da un suo delegato con l'assistenza del ragioniere o del segretario comunale nei Comuni ove non vi sia un ragioniere.

Di ogni verificazione si stende verbale in duplice originale, sottoscritto dagli intervenuti; uno si conserva dal cassiere, l'altro nell'archivio comunale.

Rendiconti degli introiti e dei versamenti.

Art. 310.

Il contabile principale presenta mensilmente ed annualmente il rendiconto degli introiti.

I rendiconti mensili si presentano entro il giorno 5 del mese successivo e devono indicare separatamente per competenza e per residui, gli accertamenti, le riscossioni, i versamenti, le eliminazioni, le somme da riscuotere o da versare, nonchè quelle riscosse o versate in più.

Ogni rendiconto deve essere corredato da un estratto del registro degli introiti e dello stato di cassa per le somme riscosse, delle quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati e degli altri documenti comprovanti il carico e lo scarico.

Il rendiconto deve comprendere anche le riscossioni e versamenti fatti dai contabili secondari, ove ve ne siano. A tale uopo questi ultimi, nel primo giorno di ogni mese, trasmettono al contabile principale il proprio conto per il mese precedente, in doppio esemplare, corredandolo dei documenti sopra indicati. Il contabile principale, accertatosi che il conto è regolare, ne restituisce un esemplare con la sua dichiarazione di benestare e unisce l'altro coi relativi documenti a corredo del proprio conto, che trasmette al Comune.

Quando i conti, tanto del contabile principale, quanto di quelli secondari, non si chiudano in pareggio, deve essere data ragione sia del debito per somme rimaste a riscuotere, come di quelle per somme riscosse e non versate.

Il rendiconto annuale si compila sulla base di quelli mensili e si presenta dal contabile principale entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

I contabili hanno obbligo di dare il rendiconto degl'introiti sino al giorno in cui rimangono in carica, nei casi di cessazione dal servizio, causata da licenziamento, soppressione di posto o dimissioni.

L'obbligo, di cui nel precedente comma, spetta ai legittimi rappresentanti, nei casi di morte, d'interdizione o d'inabilitazione del contabile.

Rendiconti dei registri ed altri stampati e del patrimonio mobile.

Art. 311.

Il rendiconto dei registri ed altri stampati e del patrimonio mobile si presenta annualmente dal consegnatario o dal custode responsabile entro il mese successivo alla chiusura d'esercizio.

Il detto rendiconto mette in evidenza la consistenza dei registri e degli stampati in confronto alla dotazione ed alle rimanenze, lo stato ed il valore di ciascun oggetto, mobile od attrezzo in confronto dell'inventario.

A corredo si devono produrre i documenti di carico e scarico, comprovanti le variazioni in aumento od in diminuzione dipendenti da immissioni od estrazioni avvenute durante la gestione.

Al detto rendiconto sono applicabili le disposizioni contenute negli ultimi due comma dell'articolo precedente.

Relazione annuale sull'andamento generale della gestione

Art. 312.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, il funzionario, preposto alla direzione dell'azienda, presenta al sindaco una relazione sull'andamento generale della gestione dell'anno precedente, in rapporto alle cause degli aumenti e delle diminuzioni degl'introiti, all'applicazione della tariffa, ai crediti arretrati per canoni d'abbonamento, ai rimborsi e restituzioni, alle contravvenzioni, alla vigilanza esercitata contro il contrabbando, ai locali ed all'andamento dei singoli Uffici, al personale ed in generale su tutti i singoli servizi dell'azienda daziaria.

La relazione ed i rendiconti prescritti dai precedenti articoli sono sottoposti in tempo utile ai revisori dei conti, di cui nell'art. 124 del testo unico della legge comunale e provinciale, per il loro esame e per la successiva approvazione del Consiglio comunale in sede di discussione del conto generale del Comune.

Controllo sulle riscossioni e sulle operazioni dell'azienda.

Art. 313.

Ove non sia costituito uno speciale Ufficio di revisione, il controllo contabile ed amministrativo sulle riscossioni e sulle altre operazioni dell'azienda daziaria viene esercitato dalla ragioneria municipale, e, mancando questa, dalla segreteria comunale.

All'uopo tutti gli Uffici di percezione debbono, a norma dell'articolo 259, trasmettere a quello incaricato del controllo i bollettari, libri e registri consunti.

Nei Comuni dove il servizio daziario è affidato al segretario comunale, le attribuzioni del presente articolo e dei due successivi sono demandate al sindaco o ad un membro della Giunta.

Controllo contabile.

Art 314.

Il controllo contabile si compie sui rendiconti mensili tanto per le riscossioni che per i versamenti.

Se dall'esame dei rendiconti mensili risulta un debito di Cassa del contabile, il sindaco invita il contabile stesso a pareggiare il conto nel termine di giorni cinque. In caso di ritardo si provvede a'sensi dell'ultimo capoverso del precedente art. 305.

Controllo amministrativo.

Art. 315.

Il controllo amministrativo si esercita portando l'esame non solo sulla retta applicazione della tariffa, ma anche sull'esattezza delle liquidazioni e dei sommati sui bollettari o registri, rilevando le somme in più o in meno riscosse per promuovere delle prime il rimborso e delle altre il ricupero a'sensi degli articoli 26 e 28 del testo unico di legge.

Il controllo si estende altresì ai discarichi delle bollette di transito, al movimento dei depositi di diretta custodia, dati in affitto o privati, alle licenze per introduzioni temporanee ed alla tenuta del relativo registro di carico e scarico, alle dichiarazioni di produzione interna, all'esazione dei canoni dovuti in via di abbonamento, alla definizione delle contravvenzioni, ed infine all'esito dei depositi in denaro od in altri valori eseguiti dai contribuenti a garanzia di operazioni daziarie.

Gli eventuali rilievi vengono comunicati al sindaco per gli opportuni provvedimenti.

Statistica dei consumi.

Art. 316.

I contabili delle riscossioni rimettono mensilmente alla ragioneria o segreteria comunale l'estratto statistico prescritto dall'articolo 267.

L'Ufficio di ragioneria o segreteria comunale riscontra l'esattezza dell'estratto coi rendiconti mensili e coi documenti della percezione di cui al precedente articolo 313, ed in base agli estratti medesimi forma, alla fine dell'anno, la statistica annuale da trasmettersi all'Intendenza di finanza entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Art. 317.

La statistica annuale dei consumi deve essere compilata su appositi modelli somministrati dall'Intendenza di finanza.

L'intendente, ricevuti i prospetti statistici, li esamina e respinge quelli incompleti o compilati in modo irregolare, invitando i Comuni a completarli od a rettificarli entro un breve termine. L'intendente può altresì richiedere in comunicazione i libri, i bollettari, i registri ed i conti riferentisi alla gestione daziaria, per eseguire le occorrenti verifiche.

Nel caso che i Comuni ritardino oltre quindici giorni, la presentazione dei prospetti statistici e degli altri libri e registri richiesti in comunicazione, o nel caso che i detti prospetti siano stati compilati in modo irregolare e non siano regolarizzati nel termine prefisso, l'intendente di finanza può, di concerto col prefetto, far compilare o rettificare essi prospetti da un suo incaricato da mandarsi sul luogo a norma degli articoli 210 del testo unico della legge comunale e provinciale e 44 del relativo regolamento.

I Comuni sono tenuti a rendere ostensivi al detto incaricato tutti i libri, i bollettari ed i registri riferentisi alla riscossione dei dazi effettuatasi durante il periodo di tempo pel quale i dati sono richiesti.

In base alla relazione presentata dal commissario inviato sopra luogo, l'intendente, ove ne sia il caso, promuove l'applicazione della penalità comminata dall'art. 45 del testo unico di legge.

Anche nel caso di appalto, la compilazione della statistica deve essere fatta dai Comuni in base agli elementi trasmessi dagli appaltatori a'termini del successivo art. 360.

CAPO III.

Riscossione diretta dei Consorzi di Comuni

Forme della gestione.

Art. 318.

Nei Comuni aperti costituiti in Consorzio, la gestione diretta dei

dazi può essere unica e complessiva per l'intiero Consorzio ovvero separata per ciascun Comune.

La gestione unica può essere assunta anche da una parte dei Comuni appartenenti al Consorzio, i quali, in tal caso, designano il Comune capo del Consorzio.

La gestione diretta, unica o separata, a norma del primo comma del presente articolo, si assume in base a deliberazioni dei Consigli comunali interessati, da prendersi o all'atto della formazione del Consorzio o posteriormente durante il tempo in cui il Consorzio stesso trovasi in vigore.

Gestione separata.

Art. 319.

Ai Comuni consorziati che tengono separatamente la gestione sono applicabili le norme del capo II, del presente titolo.

In tal caso, salvo quanto è disposto dal titolo X del testo unico di legge, per il decennio 1906-1915, il canone attribuito dal Governo deve di accordo ripartirsi tra tutti i Comuni componenti il Consorzio.

Ciascun Comune deve con deliberazione consigliare obbligarsi a versare il canone pattuito alla cassa del Comune, capo del Consorzio, in dodici rate eguali scadenti il 23 di ogni mese, sottoponendosi, in caso di ritardo, ad un interesse del quattro per cento sulle somme non versate, salvo per il decennio 1906-1915 il disposto dell'art. 112 del testo unico di legge summentovato.

Contro i Comuni morosi il capo del Consorzio ha diritto di procedere secondo le norme del precedente art. 277.

Il Comune capo del Consorzio deve far rilasciare quietanza dal proprio tesoriere delle somme ricevute dagli altri Comuni consorziati pel pagamento delle rate di canone governativo.

Gestione unica.

Art. 320.

La gestione diretta unica comprende la riscossione dei dazi governativi, addizionali e comunali di tutti i Comuni consorziati ed è applicata in ciascun Comune in base alla tariffa deliberata dai rispettivi Consigli comunali.

La gestione consorziale è affidata al Comune capo del Consorzio e ad una speciale Commissione costituita dai sindaci di tutti i Comuni componenti il Consorzio.

Il Comune capo del Consorzio esercita tutte le facoltà inerenti alla gestione dell'intero Consorzio, salvo le eccezioni specificate nell'articolo seguente.

Attribuzioni della Commissione consorziale.

Art. 321.

Sono di competenza della Commissione consorziale, di cui all'articolo precedente:

a) la nomina ed il licenziamento degli impiegati e dei salariati;

b) l'approvazione dei contratti di abbonamento;

c) la decisione delle controversie tra gli agenti ed i contribuenti in merito all'applicazione della legge, del regolamento e delle tariffe;

d) la definizione delle contravvenzioni in sede amministrativa.

Regolamento consorziale.

Art. 322.

Lo speciale regolamento prescritto dagli articoli 38 e 39 del testo unico di legge, viene predisposto dal Comune capo del Consorzio, con l'osservanza delle norme del precedente capo II, in quanto siano applicabili, e di quelle contenute nei seguenti articoli.

Il regolamento stesso deve essere approvato da tutti i Consigli dei Comuni appartenenti al Consorzio.

Personale ed uffici del Consorzio.

Art. 323.

Il personale viene assunto con le norme di cui al precedente capo del titolo presente limitatamente al periodo di durata del Consorzio e cessa anche nel caso che, per qualsiasi motivo, il Consorzio venga sciolto prima del termine fissato.

Nel Comune capo del Consorzio deve essere istituito l'Ufficio principale daziario, che deve avere un delegato in ognuno dei Comuni consorziati.

Riparto pei proventi.

Art. 324.

Per ciascun Comune è tenuta contabilità separata.

I proventi delle gestione spettano ai Comuni consorziati in ragione del prodotto dei dazi conseguito rispettivamente in ciascun Comune, dedotta la quota proporzionale di spesa.

Le spese sono anticipate dal Comune capo del Consorzio, che a tal uopo stanzia nel proprio bilancio la somma occorrente.

Versamenti degli introiti.

Art. 325.

Gli agenti contabili versano gli introiti daziari al tesoriere del Comune capo del Consorzio.

Il detto tesoriere versa il 25 di ogni mese la quota del canone governativo al tesoro dello Stato, e versa nelle casse comunali dei Comuni consorziati nei primi dieci giorni di ogni mese, su ordinativo sottoscritto dal sindaco del Comune capo Consorzio, il prodotto netto spettante a ciascun Comune in base al rendiconto mensile, di cui all'articolo seguente.

Nel caso che la gestione mensile risulti passiva, il Comune debitore deve, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, rimborsare la differenza al Comune capo del Consorzio. In caso di ritardo nel versamento, è dovuto l'interesse di mora in ragione del quattro per cento, ed il Comune capo del Consorzio può ricuperare il proprio credito trattenendone l'importo sugli introiti netti dei mesi successivi spettanti al Comune debitore.

Rendiconti.

Art. 326.

Il contabile principale compila, distintamente per ciascun Comune consorziato, i rendiconti mensili ed annuali prescritti dal precedente art. 310, corredandoli di un prospetto riassuntivo delle risultanze dell'intera gestione consorziale.

Il Comune capo del Consorzio, ricevuti i rendiconti ed i prospetti riassuntivi, completa questi ultimi con l'indicazione della spesa, ripartendola tra tutti i Comuni in proporzione nelle rispettive riscossioni, e poscia li comunica ai Comuni consorziati, per opportuna conoscenza e per gli eventuali controlli ed osservazioni.

I conti annuali sono approvati dai rispettivi Consigli comunali, previa revisione da parte della Commissione consorziale di cui al precedente art. 320, la quale esprime in apposita relazione il proprio avviso sulla regolarità e sulle risultanze dei conti medesimi.

Ogni contestazione tra i Comuni è risoluta dalla Giunta provinciale amministrativa.

TITOLO XI.

Appalti

CAPO I.

Appalti governativi

Norme generali.

Art. 327.

Gli appalti governativi per la riscossione dei dazi nei Comuni non abbonati hanno luogo secondo le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato e secondo le speciali di-

sposizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze con appositi capitolati di onere.

Passaggio degli impiegati governativi al servizio dell'appaltatore.

Art. 328.

Qualora il Governo, tolta ai Comuni la riscossione dei dazi, la ceda in appalto, gli impiegati e gli agenti addetti a tale ufficio, che per effetto del passaggio della riscossione dei dazi dai Comuni al Governo, sono divenuti impiegati od agenti governativi, passano temporaneamente al servizio dell'appaltatore, il quale deve loro corrispondere del proprio in nome e per conto dello Stato e per tutta la durata dell'appalto, fino a che non ricevano dal Governo altra destinazione, emolumenti non minori di quelli che loro competono al momento del passaggio secondo i rispettivi regolamenti organici.

Art. 329.

I detti impiegati ed agenti, anche dopo il loro passaggio alla dipendenza dell'appaltatore, conservano il carattere, i diritti ed i doveri di impiegati dello Stato in attività di servizio, col diritto alla pensione di riposo a sensi di legge, corrispondendo all'Erario dello Stato, sugli stipendi di cui godono al momento del passaggio, le ritenute cui vanno soggetti gli impiegati del Governo.

L'importo delle quote di ritenuta verrà dall'appaltatore, ogni semestre, versato nella sezione di tesoreria provinciale.

Ogni promozione dei detti impiegati ed agenti deve essere approvata dal ministro delle finanze con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Agli impiegati passati al servizio dell'appaltatore si possono dal medesimo applicare, per analogia, le punizioni disciplinari di cui al testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, riferendone all'intendente di finanza.

L'appaltatore però non ha facoltà di rimuoverli dall'ufficio, se non per gravi motivi e col previo assenso del Ministero, osservate le disposizioni del detto testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili. Il Ministero determina pure, a termini dell'art. 183 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, delle leggi sulle pensioni civili e militari, se l'impiegato destituito conservi il diritto alla pensione di riposo.

CAPO II.

Appalti comunali

Generalità.

Art. 330.

Gli appalti comunali per la riscossione dei dazi si fanno secondo le norme stabilite dalla legge comunale e provinciale e con l'osservanza delle disposizioni contenute nei seguenti articoli.

All'uopo i Comuni devono compilare apposito capitolato d'onere per regolare i rapporti contrattuali con l'appaltatore, esclusa qualsiasi norma regolamentare che si riferisca ai contribuenti.

Il capitolato d'onere deve essere previamente approvato dal prefetto.

Incompatibilità.

Art. 331.

Non possono essere appaltatori:

a) i consiglieri, gli impiegati del Comune ed in generale coloro che hanno parte nell'amministrazione del Comune o che, avendola avuta, non resero i conti;

b) i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Giunta municipale o col segretario comunale;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da appaltatori per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi in precedente gestione;

d) coloro che sono in lite col Comune in dipendenza di precedente gestione;

e) coloro che, per legge o per decreto del giudice, non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato interamente i loro creditori;

f) i condannati per i delitti previsti nell'art. 22, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale.

Unità d'appalto.

Art. 332.

In ciascun Comune non può farsi che un solo appalto per la riscossione unica e complessiva di tutti i dazi, salvo al Comune chiuso, quando speciali circostanze locali e la convenienza lo consiglino, di appaltare separatamente a due diversi assuntori, in base ad autorizzazione prefettizia, la riscossione di tutti i dazi dentro e fuori la cinta; o di appaltare soltanto la riscossione dei dazi fuori della cinta medesima ritenendo per sè quella dei dazi sul consumo interno.

Cauzione degli appaltatori — Natura ed entità di essa.

Art. 333.

L'appaltatore è tenuto a prestare una cauzione nella misura ed in uno dei modi stabiliti dall'art. 50 del testo unico di legge.

La cauzione è commisurata sul canone risultante dalla definitiva aggiudicazione dell'appalto e garantisce complessivamente tutti gli obblighi dell'appaltatore verso il Comune e verso i contribuenti.

Cauzione in titoli di Stato.

Art. 334.

La cauzione in rendita pubblica, in buoni del tesoro a lunga scadenza o in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato può essere prestata mediante deposito dei detti titoli al portatore nella Cassa depositi e prestiti; ovvero mediante annotazione di vincolo su certificati nominativi da farsi dalla Direzione generale sul debito pubblico.

Nel primo caso l'appaltatore deve esibire la polizza della Cassa suddetta, dalla quale consti che il deposito fu fatto a cauzione della gestione dei dazi; nel secondo caso deve presentare i certificati della rendita già annotati del vincolo.

La rendita pubblica e gli altri titoli si valutano al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione o la stipulazione del contratto di appalto e vengono ammessi per nove decimi del detto valore.

Alle cartelle di rendita al portatore da depositarsi, agli altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonchè a quelle cartelle che si presentano per essere tramutate in iscrizioni nominative e annotate di vincolo, devono essere unite le cedole non ancora maturate.

I certificati di iscrizione di rendita nominativa debbono essere liberi da ogni vincolo od ipoteca, e corredati dell'atto di consenso del titolare al vincolo.

Il consenso può essere dato o per dichiarazione da farsi alla Direzione generale del debito pubblico od agli Uffici di Intendenza, ovvero per atto notarile.

Qualora durante il contratto i titoli redimibili offerti in cauzione venissero sorteggiati, devesi provvedere alla loro sostituzione con altri titoli.

Cauzione in danaro.

Art. 335.

La cauzione può essere prestata in danaro contante presso la Cassa depositi e prestiti, o, quando non sia superiore a lire mille, anche presso la Cassa postale di risparmio.

La prestazione della cauzione in numerario si prova, nel primo caso, mediante la polizza, dalla quale risulti che il danaro fu versato alla Cassa depositi e prestiti a garanzia della gestione dei dazi; e

nel secondo caso, mediante l'esibizione del libretto della Cassa postale di risparmio intestato al Comune.

Cauzione in beni stabili.

Art. 336.

Per la cauzione in beni stabili devono prodursi tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, il possesso, lo stato ipotecario e il valore degli stabili, che può essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la metà, e sul valore, così stabilito, si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte.

Per gli stabili posti nei Comuni non aventi catasti particellari-geometrici l'appaltatore deve fornire inoltre tutti gli elementi per la più esatta identificazione degli stabili medesimi ed in particolar modo quello dei tre confini e dei rispettivi possessori attuali.

Gli immobili posseduti in comune o pro-indiviso sono accettati solo quando tutti gli individui o condomini prestino il loro consenso all'ipoteca e dichiarino di garantire solidalmente il Comune contro ogni eventuale azione di altri aventi diritti reali sui detti immobili.

I fabbicati, sì civili che rurali, devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione, e fino allo scioglimento di questa il costituente ha l'obbligo di mantenere l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada e presentando al prefetto la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

Il contratto di assicurazione deve contenere la clausola che l'assicuratore, avuta notizia del sinistro, ha l'obbligo di darne comunicazione, entro dieci giorni, al Comune dove si trova l'appaltatore, ed astenersi da qualsiasi pagamento anche nel caso previsto dal comma 2° dell'art. 1951 del Codice civile.

Compiute le pratiche per l'accertamento del danno e per la liquidazione della somma dovuta all'assicurato, l'assicuratore deve, entro dieci giorni, informarne il sindaco interessato, e, nel termine che da questi sarà stabilito, versare la detta somma nella Cassa depositi e prestiti al nome del cauzionante e con lo stesso vincolo cauzionale al quale sia soggetto l'immobile, o nella Cassa postale di risparmio con libretto intestato al Comune.

Art. 337.

A cura della Giunta comunale, nel Comune ove la gestione dei dazi è data in appalto e in quelli dove sono situati gli stabili offerti in cauzione, si pubblica un elenco descrittivo degli stabili stessi, della loro estensione, del valore pel quale vengono offerti e delle eventuali ragioni di condominio o di comunione, con invito a coloro che potessero avervi interesse di produrre le loro ragioni ed alla generalità dei contribuenti di denunciare i motivi per i quali la cauzione esibita non risultasse idonea a garantire la gestione dei dazi.

Tale avviso deve rimanere affisso nell'albo dei suddetti Comuni per otto giorni consecutivi, e deve essere poi restituito con la attestazione, per parte del segretario comunale, della seguita pubblicazione.

Stima dei beni offerti in cauzione

Art. 338.

La Giunta, quando giudica non abbastanza giustificati il valore, la proprietà o la libertà della cauzione offerta, può ordinare una stima dei beni per mezzo di periti a sua scelta o domandare nuovi documenti.

L'ordinanza di stima o la domanda di nuovi documenti è notificata all'appaltore a mezzo del messo comunale, che ne fa referto, e l'appaltatore è tenuto a soddisfare a tali richieste nel termine di quindici giorni dalla fattagli notificazione.

Le spese della perizia, ordinata dalla Giunta, sono a carico dell'appaltatore, ancorchè i risultati di essa confermino il valore che egli aveva attribuito ai beni.

L'esame dei titoli comprovanti la proprietà e la libertà dei beni può essere affidato dal Comune, a sue spese, a persona competente.

Accettazione della cauzione.

Art. 339.

Sulla idoneità della cauzione delibera la Giunta municipale e la deliberazione è inserita nel contratto di appalto.

Le iscrizioni e gli annotamenti relativi alle cauzioni si prendono in nome del Comune a garanzia delle obbligazioni nascenti dalla legge, dai regolamenti e dal contratto di appalto.

L'iscrizione ipotecaria sui beni costituenti la cauzione è accesa a cura della Giunta municipale prima che il contratto sia reso esecutorio dal prefetto, od anche prima della stipulazione del contratto stesso in base ad un atto speciale di consenso per parte dell'appaltatore e di coloro che diano cauzione per lui.

Ove l'iscrizione non sia stata accesa prima del contratto, la Giunta non provvede all'iscrizione, se l'appaltatore non esibisce un certificato suppletivo comprovante che nessuna nuova ipoteca venne iscritta e che non seguì trascrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscrizione, sul fondo o sui fondi ipotecati a garanzia del contratto.

Per le cauzioni prestate in rendita pubblica, se l'urgenza non permette di attendere l'esito delle operazioni indicate nel precedente art. 334, la Giunta municipale può accettare la cauzione, purchè sia dall'appaltatore esibita la ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla Direzione generale del debito pubblico o dall'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti o dall'intendenza di finanza.

Estensione di vincolo sulle cauzioni.

Art. 340.

Nell'esame dell'idoneità della cauzione, da eseguirsi in ogni caso ai termini degli articoli precedenti, non si tiene conto dei vincoli e delle ipoteche dipendenti dall'appalto, che vada a scadere all'entrata in vigore del nuovo contratto, purchè la Giunta, in base a certificato del tesoriere comunale, riconosca che a tutto quel giorno l'appaltatore non rimane in debito; e salvo ben inteso nell'appaltatore l'obbligo di esibire un certificato del detto tesoriere di finale liberazione al termine del contratto in corso.

La disposizione, contenuta nel comma precedente, per quanto riguarda le cauzioni prestate, mediante annotazione di vincolo su certificati nominativi di rendita pubblica italiana consolidata, è applicabile soltanto in caso di successive gestioni assunte nel Comune da uno stesso titolare

Vigilanza delle prefetture sulle cauzioni.

Art. 341.

Il prefetto od il sottoprefetto, prima di rendere esecutorio il contratto di appalto, a termini dell'art. 187 del testo unico della legge comunale e provinciale, deve accertare che la cauzione sia stata prestata nei modi e con le norme degli articoli precedenti.

Nel caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'art. 339, il prefetto od il sottoprefetto non rende esecutorio il contratto che sulla esibizione dei certificati annotati di vincolo o delle polizze di deposito.

Insufficienza e diminuzione della cauzione.

Art. 342.

Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente o se, nel corso dell'appalto, viene, per qualunque causa, diminuita, il prefetto, su proposta della Giunta municipale o d'ufficio, ordina all'appaltatore di completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta nel secondo.

Questo termine decorre dal giorno della notificazione eseguita con referto del messo comunale, e può essere, per giusti motivi proro-

gato, rispettivamente di quindici o di trenta giorni dal prefetto' sentita la Giunta municipale.

Nel caso di ritardo, oltre il termine stabilito o prorogato, nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'appalto a carico dell'appaltatore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia e risponde delle spese e dei danni.

Nel caso di ritardo a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione, per essere diminuita di valore od essere stata escussa a termini dell'art. 51 del testo unico di legge, il prefetto, sentita la Giunta municipale, dichiara decaduto l'appaltatore.

Appena seguita la notificazione del decreto di decadenza, che è provvedimento definitivo, il Comune, salvo quanto è disposto al terzo comma del successivo art. 369, deve subito provvedere ad assicurare in altro modo il reddito daziario, sia coll'addivenire ad una nuova stipulazione di appalto, sia coll'attivare il servizio di riscossione diretta, il tutto a rischio e pericolo dell'appaltatore dichiarato decaduto, senza pregiudizio del risarcimento di qualsiasi danno derivato dalle operazioni od omissioni dell'appaltatore medesimo.

Cauzioni suppletorie.

Art. 343.

Le giunte municipali vigilano al mantenimento delle cauzioni.

Inoltre le Giunte vigilano, quando la cauzione sia data in fabbricati, a che sia mantenuta l'assicurazione dagli incendi; rinnovano le iscrizioni ipotecarie e chiedono il supplemento di cauzione quando sia diventata insufficiente.

Le norme stabilite per le cauzioni principali si applicano anche al modo di presentare, valutare ed accettare le cauzioni suppletorie.

La rendita pubblica e gli altri titoli si valutano in tal caso al corso medio del semestre precedente a quello, in cui viene fatta la richiesta del supplemento all'appaltatore.

Ove, nel termine prefisso, l'appaltatore non presti il supplemento di cauzione o non rinnovi l'assicurazione dagli incendi, le Giunte ne riferiscono al prefetto, perchè provveda secondo l'articolo precedente.

Sostituzione della cauzione.

Art. 344.

La cauzione prestata può essere, durante l'appalto, sostituita da altra, purchè la nuova sia sempre costituita nei modi indicati dagli articoli precedenti e venga estesa a garantire il contratto per tutta la sua durata, compreso il periodo di tempo già trascorso.

La precedente cauzione si svincola soltanto dopo che sia approvata o costituita definitivamente la nuova.

Gli errori materiali incorsi sull'ammontare o nella valutazione della cauzione, tanto negli atti d'asta che nel contratto possono sempre essere rettificati.

Svincolo della cauzione.

Art. 345.

La cauzione dell'appaltatore non è svincolata se non in seguito a deliberazione della Giunta comunale, dalla quale risulti che l'appaltatore ha pagato ogni suo debito verso il Comune ed ha inoltre ottemperato al disposto degli articoli 52 del testo unico di legge, 361 a 364 del presente regolamento.

Lo svincolo è decretato dal prefetto, previa pubblicazione della deliberazione della Giunta municipale all'albo pretorio per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Personale dell'appaltatore.

Art. 346.

L'appaltatore, qualora non sia tenuto ad osservare le disposizioni contenute nell'art. 299, deve nominare uno o più agenti o commessi daziari scegliendoli, o fra coloro i quali, alla pubblicazione del presente regolamento, siano in servizio presso un appalto daziario ed abbiano già conseguita la patente di nomina, vidimata dal prefetto, o fra coloro che abbiano conseguito speciale abilitazione a norma dei seguenti articoli.

Requisiti del personale.

Art. 347.

Per conseguire l'abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

1° essere di età maggiore;

2° essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica da provarsi mediante certificato del medico condotto comunale;

4° avere sempre tenuta buona condotta e non essere mai incorso in una delle condanne, previste dall'articolo 123, n. 3 del regolamento 31 agosto 1907, n. 725, sugli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza;

5° avere sostenuto, con buon esito, un esame di idoneità nelle seguenti materie:

a) legge e regolamento sul dazio consumo;

b) nozioni di aritmetica elementare.

Esame di abilitazione.

Art. 348.

L'esame è scritto ed orale. Il primo consiste in un tema sulla materia di cui al n. 5 lettera *a*) dell'articolo precedente e vale anche per giudicare del modo di comporre del candidato. Il secondo verte su entrambe le materie contemplate al n. 5 dell'articolo precedente.

Art. 349.

Le domande di ammissione agli esami debbono essere presentate al presidente della Commissione esaminatrice non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, e devono essere corredate dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dai nn. 1 a 4 dello art. 347.

I certificati concernenti le qualità di cui ai nn. 3 e 4 debbono essere di data non anteriore ai due mesi precedenti l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Il presidente della Commissione esaminatrice stabilisce i giorni e le ore della prova scritta e di quelle orali.

Art. 350.

Gli esami si danno nel mese di novembre di ogni anno presso la prefettura della Provincia, davanti una Commissione composta dal consigliere delegato o da un consigliere di prefettura, che la presiede, da un primo segretario dell'Intendenza di finanza e da un primo ragioniere della prefettura.

Per conseguire la idoneità occorre riportare in ciascuna prova almeno sei punti sui dieci di cui dispone ciascun membro della Commissione.

Art. 351.

Compiuti gli esami, il presidente della Commissione esaminatrice rilascia, a coloro che hanno conseguita la idoneità, un certificato di abilitazione da lui sottoscritto, con la indicazione anche del complessivo numero dei voti riportati dall'aspirante.

Patente.

Art. 352.

Gli agenti o commessi nominati dagli appaltatori si approvano dal prefetto, sentita la Giunta municipale, dopo di aver accertato che le persone proposte sono state scelte fra coloro indicati all'articolo 346 e che si trovano tuttavia nelle condizioni prescritte dal n. 4 dell'art. 347.

Agli agenti o commesssi approvati, il sindaco rilascia apposita patente. La patente autorizza l'agente o commesso ad esigere i dazi di consumo in quel determinato territorio per conto dell'appaltatore.

L'agente o commesso non può cedere la patente, nè può farsi rappresentare o supplire da altri nell'esercizio delle sue funzioni.

Qualunque atto compiuto da un individuo che non sia provvisto dell'anzidetta patente o che ne fu privato, è riguardato come nullo ed arbitrario e delle conseguenze di esso rispondono rispettivamente, a termini di legge, l'autore o l'appaltatore.

L'appaltatore è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi agenti o commessi anche muniti di patente.

Facoltà degli agenti.

Art. 353.

Gli agenti o commessi assunti in servizio dall'appaltatore sono parificati agli agenti governativi, e, prima della assunzione in servizio, i loro nomi devono, al pari di quello dell'appaltatore, essere pubblicati all'albo del Comune, nel quale devono agire.

Ai detti agenti o commessi sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 294. Per gli agenti addetti alla vigilanza è inoltre osservato il disposto dell'art. 293.

Revoca della patente.

Art. 354.

L'appaltatore può sempre revocare la nomina dell'agente o del commesso.

L'appaltatore restituisce al sindaco la patente revocata, e dell'avvenuta revoca deve avvertire i contribuenti con pubblico avviso.

Il prefetto, su proposta della Giunta comunale od anche d'ufficio, può per gravi motivi revocare la patente prima che spiri l'appalto. La patente viene revocata dal prefetto ove l'agente incorra in una delle condanne previste nell'articolo 123, n. 3 del regolamento 31 agosto 1907, n. 725, sugli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza.

Il provvedimento del prefetto è esecutivo, non ostante ricorso dell'appaltatore al ministro delle finanze.

Diritti ed obblighi degli appaltatori.

Art. 355.

L'appaltatore, limitatamente alla circoscrizione assegnatagli s'intende subentrato in tutti i diritti e privilegi che per la legge ed il presente regolamento competono allo Stato ed al Comune verso i contribuenti per i dazi governativi, addizionali e comunali.

Per la riscossione dei dazi appaltati l'appaltatore deve attenersi strettamente al disposto delle leggi e dei regolamenti, alle dichiarazioni, istruzioni e discipline dalla superiore autorità amministrativa emanate, o da emanarsi, per la retta intelligenza ed applicazione della legge e dei regolamenti predetti.

Riscossione dei dazi a tariffa o per abbonamento.

Art. 356.

L'appaltatore riscuote i dazi in base alla tariffa daziaria, deliberata dal Consiglio comunale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa ed omologata dal Ministero delle finanze.

Nei casi consentiti dalla legge, l'appaltatore può riscuotere il dazio in abbonamento dagli esercenti e dai privati, osservando le disposizioni contenute nell'art. 199 e seguenti del presente regolamento.

L'appaltatore non può stipulare convenzioni d'abbonamento per una durata eccedente quella per la quale dovrà ancora aver vigore il contratto d'appalto.

La facoltà di abbonare gli esercenti ed i privati non implica quella di variare in alcun modo la tariffa o di esonerare alcuno dal pagamento dei dazi dovuti.

Subappalti.

Art. 357.

L'appaltatore, coll'assenso della Giunta municipale e del prefetto della Provincia, può procedere, mediante atto scritto, alla cessione totale dell'appalto.

Il contratto di cessione deve essere notificato alla Giunta municipale, alla quale l'appaltatore trasmette entro 15 giorni dalla stipulazione una copia autentica della relativa scrittura.

La cessione dell'appalto non esonera l'appaltatore dalla responsabilità derivantegli dal contratto stipulato col comune.

Nel caso che l'appaltatore o il subappaltatore sia dichiarato decaduto prima del termine dell'appalto, il Comune è in diritto di tener fermi o di sciogliere il contratto col subappaltatore e le convenzioni d'abbonamento fatte dall'appaltatore o dal subappaltatore con gli esercenti e coi privati.

In quest'ultimo caso, fatta eccezione dell'ipotesi prevista nell'art. 43 e nell'ultimo paragrafo dell'art. 203, non è tenuto conto che della rata pagata nel mese in cui ha luogo la decadenza dell'appaltatore o del subappaltatore.

Contravvenzioni daziarie.

Art. 358.

L'appaltatore personalmente non può fare indagini per l'accertamento delle contravvenzioni daziarie; ma è in obbligo di trasmettere alla competente autorità giudiziaria i processi verbali non più tardi di venti giorni da quello della loro redazione, o alla Giunta municipale se siavi domanda per la decisione amministrativa.

Bollettari e registri.

Art. 359.

L'appaltatore ed i suoi incaricati devono rilasciare, per ogni operazione che fanno e per la riscossione del dazio, le stesse bollette e tenere i medesimi registri stabiliti dal presente regolamento.

I bollettari ed i registri prima di essere posti in uso devono essere contrassegnati col bollo di riscontro del Comune.

L'appaltatore è tenuto a conservare i bollettari e registri adoperati nello esercizio delle sue funzioni. Al termine dell'appalto i bollettari ed i registi devono essere consegnati al Comune che li conserva per un periodo non inferiore a cinque anni.

Statistica dei consumi.

Art. 360.

L'appaltatore è tenuto a compilare ed a trasmettere al Comune l'estratto statistico mensile prescritto dal primo comma dell'articolo 267.

Il Comune ne controlla l'esattezza in base ai documenti della riscossione, mediante verifica eseguita da apposito incaricato nell'Ufficio daziario.

Nel caso che l'appaltatore ritardi, oltre quindici giorni, la presentazione dei prospetti statistici o nel caso che i medesimi siano stati compilati in modo irregolare od inesatto, il sindaco fa compilare e rettificare detti prospetti da un suo incaricato, promuovendo, ove ne sia il caso, l'applicazione dell'ammenda prevista nell'art. 45 del testo unico di legge.

Diritti ed obblighi dell'appaltatore al termine della gestione.

Art. 361.

L'appaltatore cessante ha l'obbligo di consegnare alla nuova Amministrazione daziaria le somme ricevute dai contribuenti a titolo di deposito; se egli è ad un tempo esercente, viene considerato, rispetto alle rimanenze di esercizio, come abbonato coll'Amministrazione.

I diritti suppletivi, riscossi a termini dell'art. 112 spettano all'appaltatore dell'epoca in cui avvenne lo sdaziamento; stanno però a suo carico i corrispondenti rimborsi di tassa a norma dell'articolo 113.

Dazio percetto sui generi rimasti invenduti negli esercizi.

Art. 362.

Nei Comuni aperti, l'appaltatore, alla fine della propria gestione

deve soddisfare alla nuova Amministrazione il dazio riscosso a tariffa sui generi esistenti negli esercizi di vendita non abbonati.

Per le rimanenze esistenti negli esercizi abbonati, il dazio deve essere soddisfatto dagli esercenti a termini del precedente articolo 205.

L'obbligo di rimborsare il dazio sulle rimanenze, a sensi del primo comma del presente articolo, compete anche al Comune che cede in appalto la riscossione del dazio.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai Comuni chiusi limitatamente alla tassa di minuta vendita entro cinta imposta a norma dell'art. 16 del testo unico di legge.

Commissione di accertamento delle rimanenze.

Art. 363.

Il giorno immediatamente successivo a quello in cui termina la gestione, una apposita Commissione procede, con la prosecuzione, occorrendo, nei giorni successivi, all'accertamento dei generi soggetti a dazio e rimasti invenduti negli esercizi di vendita condotti a tariffa.

La Commissione è composta dal sindaco o da un suo delegato, che ne è a capo, da un impiegato comunale, dall'appaltatore cessante e dal subentrante, o soltanto dall'uno o dall'altro di essi, secondo che la gestione passi da uno ad altro appaltatore o si trasferisca dall'appaltatore al Comune che l'assume in diretta gestione o viceversa.

Accertamento, liquidazione e pagamento del dazio dovuto sulle rimanenze.

Art. 364.

Gli accertamenti si tengono distinti esercizio per esercizio ed i risultati sono inseriti a processo verbale, che, giorno per giorno, si chiude e si sottoscrive da tutti i componenti la Commissione. Il processo verbale si redige, secondo i casi previsti nell'articolo precedente, in doppio od in triplice esemplare.

Ultimati gli accertamenti, il sindaco, in base al detto processo verbale, procede alla liquidazione del dazio dovuto applicando ai generi la tariffa vigente all'epoca dello sdaziamento. Per i generi trasformati nei locali di esercizio, giusta il precedente art. 294, la liquidazione ha luogo in base al dazio pagato all'atto della introduzione dei generi. Il processo verbale viene notificato, a mezzo del messo comunale, all'appaltatore uscente oppure a quello subentrante, o ad entrambi quando la gestione passi da uno ad altro appaltatore, ed un esemplare di esso viene ritenuto dal Comune.

Se il dazio sulle rimanenze è dovuto dal Comune, viene soddisfatto sulle rate del canone d'appalto per la quota eccedente il canone governativo, il cui importo deve in ogni caso essere puntualmente versato alla cassa comunale, alle prescritte scadenze.

Se il debito delle rimanenze incombe all'appaltatore cessante, questo ha obbligo di rimborsare il Comune o l'appaltatore subentrante nel termine di cinque giorni dalla notifica del processo verbale sopramentovato.

Scaduto tale termine inutilmente, il sindaco, tanto nell'interesse del Comune che in quello dell'appaltatore subentrante, spicca ingiunzione per il pagamento e, scaduto infruttuosamente il termine prefisso dall'atto ingiunzionale, promuove l'esproprio della cauzione con le norme stabilite nell'art. 367 e seguenti.

Le controversie, che sorgono sulla liquidazione del dazio dovuto sulle rimanenze, sono risolte dall'autorità giudiziaria, ma non sospendono il pagamento del dazio liquidato a norma delle precedenti disposizioni.

Pagamento del canone d'appalto.

Art. 365.

Il canone convenuto per l'appalto dei dazi, deve essere versato in moneta legale nella cassa del Comune alle scadenze stabilite nel contratto o nel capitolato.

La sola quietanza di tesoreria comprova il versamento e la data, in cui venne effettuato, per gli effetti dell'articolo seguente.

L'appaltatore che abbia anche l'ufficio di tesoriere comunale, tiene a disposizione del Comune le somme dovute a titolo di canone alle scadenze sopra mentovate.

In caso di ritardo nel pagamento dei mandati comunali, sulle somme delle quali risponde a termini del precedente capoverso, l'appaltatore è assoggettato alla muta del cinque per cento in favore del Comune, il quale può procedere giusta il disposto dell'articolo seguente.

Mora nel pagamento.

Art. 366.

L'appaltatore, qualora lasci trascorrere il giorno fissato per il pagamento delle somme dovute, è assoggettato alla multa del cinque per cento sulle somme non soddisfatte.

Il Comune può procedere immediatamente contro l'appaltatore con atto di ingiunzione, a tenore della legge 24 dicembre 1908, n. 797, per esigere le somme dovute, nonchè l'ammontare di tale multa, sia cumulativamente che separatamente al capitale, a norma dell'art. 1246 del Codice civile.

Esecuzione sulla cauzione degli appaltatori.

Art. 367.

In caso di mancato versamento di due rate di canone, il sindaco promuove, senza indugio, l'esecuzione sulla cauzione dell'appaltatore mediante precetto di pagamento, da notificarsi all'appaltatore stesso per atto di ufficiale giudiziario.

Il precetto è notificato con le stesse forme ai terzi che hanno prestata la cauzione.

La spesa per le notificazioni del precetto è a carico dello appaltatore.

Art. 368.

Il precetto, decorsi cinque giorni dalla sua notificazione, è trasmesso dal sindaco, con la liquidazione sommaria del debito, al prefetto, il quale emette decreto per l'esecuzione contro l'appaltatore inadempiente.

Il decreto di esecuzione è trasmesso dal prefetto al Comune per la notificazione all'appaltatore, al quale è nel tempo stesso intimato di reintegrare la cauzione nel termine di giorni trenta. Di tale notificazione si fa constare con referto dell'ufficiale giudiziario e con dichiarazione del notificato: nel caso di rifiuto se ne fa menzione nel referto.

L'esecuzione sulla cauzione ha il suo corso secondo le disposizioni dell'art. 86 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Il prefetto, appena emesso il decreto, può inviare un sorvegliante all'appaltatore a norma dell'art. 250.

Decadenza dell'appaltatore.

Art. 369.

Il prefetto, sopra richiesta da farsi con deliberazione della Giunta municipale, o anche d'ufficio, può pronunziare la decadenza dell'appaltatore con decreto motivato, sentito il Consiglio di prefettura.

La decadenza può essere pronunziata nei seguenti casi:

a) per rifiuto o ritardo a fornire o completare la cauzione entro il termine prefisso o prorogato, a norma del precedente art. 342;

b) quando non si rinnovi l'assicurazione dagli incendi dei fabbricati, a norma del secondo comma del precedente art. 343;

c) per continuate irregolarità o reiterati abusi verificatisi nella gestione daziaria;

d) per abbandono dell'Ufficio daziario;

e) per la scoperta preesistenza o per la verificatasi sopravvenienza durante l'appalto di uno dei casi che rendono l'appaltatore incompatibile a coprire la carica, giusta il precedente art. 331.

Nei casi previsti dai comma a) e b), l'appaltatore decaduto quando presti o completi la cauzione, o saldi il suo debito, comprese le rate di canone che fossero scadute dopo la sua decadenza, o quando rinnovi l'assicurazione dagli incendi, prima che segua il riappalto della gestione daziaria, può essere riabilitato all'ufficio dal prefetto, sentita in ogni caso la Giunta municipale.

Nel caso previsto nel comma c), la decadenza non può essere pronunziata, se non dopo l'applicazione del provvedimento contemplato dall'art. 250.

Nei casi previsti alle lettere c, d ed e, contro il decreto, col quale il prefetto pronunzia la decadenza, possono ricorrere al Ministero delle finanze, tanto l'appaltatore, quanto il Comune.

Appena sia seguita la notificazione all'appaltatore del decreto di decadenza, il Comune assume provvisoriamente la diretta gestione del dazio, salvo a provvedere alla definitiva sistemazione dell'azienda, a termini dell'ultimo capoverso dall'art. 342, quando sia divenuto definitivo il decreto che dichiara decaduto l'appaltatore.

Appalti consorziali.

Art. 370.

I Comuni, in base a deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, possono costituirsi in Consorzio e cedere in appalto la gestione complessiva dei dazi ad un solo assuntore, mediante unico contratto.

In ogni Comune consorziato la riscossione dei dazi ha luogo in base alla tariffa deliberata dal rispettivo Consiglio comunale.

Tutti gli atti relativi al conferimento dei dazi in appalto sono eseguiti dal Comune che viene scelto a capo del Consorzio.

L'appaltatore deve tenere il suo Ufficio principale nel Comune capo Consorzio, salvo ad avere un rappresentante in ognuno dei Comuni consorziati.

La cauzione dell'appaltatore si svincola in base a deliberazione emessa da tutte le Giunte municipali dei comuni consorziati.

All'appalto consorziale sono applicabili le precedenti disposizioni concernenti gli appalti comunali, salvo le modificazioni stabilite nel presente articolo.

CAPO III.

Gestione dei Consorzi di esercenti

Cessione della gestione.

Art. 371.

I Comuni operti ed i Comuni chiusi per le frazioni aperte possono cedere la gestione daziaria alla maggioranza degli esercenti riuniti in Consorzio.

Le disposizioni della legge e del presente regolamento concernenti gli appalti comunali, tranne quelle degli articoli 331 e 369 lettere d ed e, sono applicabili anche alla gestione degli esercenti in Consorzio, in quanto non siano modificate dalle disposizioni del capo presente.

Costituzione del Consorzio.

Art. 372.

La costituzione del Consorzio deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio.

L'atto costitutivo deve contenere le condizioni in base alle quali il Consorzio intende assumere la gestione daziaria, nonchè le norme pel suo regolare funzionamento amministrativo e contabile, determinando particolarmente:

a) la durata del Consorzio;

b) il numero dei soci e le modalità per l'ammissione di nuovi soci;

c) la nomina di una delegazione consorziale e del relativo presidente, fissando le rispettive attribuzioni;

d) la formazione della cauzione da darsi al Comune;

e) le norme per il riparto dei canoni tra i singoli esercenti o tra le rispettive classi di esercenti consorziati, per la risoluzione dei reclami e per la riscossione dei canoni individuali o collettivi;

f) i casi in cui è ammessa la recessione dei soci e le modalità per la reimposizione della loro quota di canone;

g) le assemblee generali dei soci; i bilanci (preventivo e consuntivo); il riparto degli utili e delle perdite.

Domanda del Consorzio.

Art. 373.

Il presidente del Consorzio, in base all'atto costitutivo, deve presentare domanda al Comune per la cessione del dazio a trattativa privata.

Il Consiglio comunale si pronunzia sulla domanda con deliberazione alla quale dev'essere unito il progetto di contratto da stipularsi col Consorzio.

La deliberazione è sottoposta all'approvazione del prefetto, il quale, nel caso previsto dall'art. 186 della legge comunale e provinciale, sentirà il parere del Consiglio di prefettura.

Autorizzazione del prefetto.

Art. 374.

Il prefetto non può concedere l'autorizzazione se il canone offerto dal Consorzio degli esercenti sia inferiore al reddito medio netto conseguito dal Comune nel triennio precedente, tenuto conto delle variazioni di tariffa; se il Consorzio non è costituito dalla maggioranza assoluta degli esercenti e se le norme dell'atto costitutivo non assicurino il regolare funzionamento della gestione.

La cessione può essere autorizzata ad un prezzo inferiore alla media indicata nel comma precedente, se il Comune abbia in precedenza adempiuto alle condizioni previste nell'art. 87 del testo unico di legge, lettere a) e b).

Contratto di cessione.

Art. 375.

Ottenuta l'approvazione dal prefetto, il Comune stipula con la delegazione consorziale l'atto di cessione in forma pubblica amministrativa.

L'atto deve determinare:

a) la durata della cessione e i casi che possono dar luogo ad anticipata risoluzione della medesima;

b) i diritti che si cedono al Consorzio;

c) la natura e la consistenza della cauzione;

d) l'ammontare del canone, i tempi ed i modi del pagamento; le modalità per determinare le variazioni al canone in caso di modificazioni alla tariffa.

Il contratto è reso esecutorio dal prefetto a norma dell'art. 187 della legge comunale e provinciale.

Esercenti non aderenti al Consorzio.

Art. 376.

Gli esercenti non aderenti al Consorzio e quelli di nuovo impianto possono chiedere di soddisfare il dazio in via di abbonamento. Il relativo canone è determinato dalla delegazione consorziale, salvo ricorso alla Giunta municipale, la quale, prima di decidere, può ordinare l'esperimento a tariffa, per un periodo non superiore a sei mesi.

La deliberazione della Giunta è definitiva: l'esercente che non intenda di accettarla deve soddisfare il dazio secondo tariffa.

Agli esercenti abbonati non aderenti al Consorzio sono applicabili le norme contenute nel titolo IV, capo III del presente regolamento.

Parte seconda

—

TITOLO XII.

Disposizioni per l'abolizione del dazio sugli alimenti farinacei e per il cambio di categoria dei Comuni chiusi.

—

Cambio di categoria dei Comuni chiusi.

Art. 377.

Le deliberazioni adottate dai Consigli comunali a norma dell'articolo 4 del testo unico di legge, per il passaggio dei Comuni chiusi alla categoria di quelli aperti, devono contenere i provvedimenti finanziari occorrenti a ristabilire l'equilibrio tra l'entrata e la spesa nel bilancio comunale, e quelli relativi al personale considerato nell'art. 99 del detto testo unico di legge.

Le deliberazioni medesime sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Aumento della sovrimposta ai tributi diretti.

Art. 378.

Salvo i divieti contenuti nell'art. 1° della legge 15 luglio 1906 n. 383, i Comuni chiusi che passano alla categoria di quelli aperti possono essere autorizzati dalle Giunte provinciali amministrative ad aumentare la sovrimposta sui terreni e fabbricati, anche se eccedono il limite legale del 50 per cento, purchè l'aumento sia contenuto nei limiti strettamente necessari per far fronte alle spese obbligatorie e siano inoltre osservate le altre condizioni stabilite nell'art. 303 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Inasprimento della tariffa daziaria.

Art. 379.

I provvedimenti, previsti negli articoli 97 e 98 del testo unico di legge, di regola devono essere adottati dai Consigli comunali nella stessa deliberazione con la quale si provvede all'abolizione della cinta, e devono essere dimostrati necessari per colmare le deficienze derivanti al bilancio dalla detta abolizione.

L'autorizzazione ad applicare la tariffa governativa della classe superiore è data dalla Giunta provinciale amministrativa.

Accertamenti negli esercizi di vendita.

Art. 380.

Quando un Comune chiuso viene dichiarato aperto, nel giorno in cui si attua il nuovo metodo di riscossione, debbono i venditori di generi soggetti a dazio presentare all'Ufficio daziario una dichiarazione conforme a quella prescritta dall'art. 186, nella quale indicheranno anche la qualità e la quantità dei generi esistenti nei locali di esercizio e magazzini annessivi, presentando le corrispondenti bollette di sdaziamento.

Gli agenti daziari verificano tali generi e, in apposito processo verbale, ne descrivono la qualità e la quantità, e per quelli, riguardo ai quali non fosse provato il pagamento del dazio, questo viene liquidato per essere pagato entro quindici giorni.

Gli esercenti debbono inoltre presentare la denunzia dell'esercizio secondo l'art. 176.

Commissioni provinciali.

Art. 381.

La Commissione provinciale, istituita dall'art. 100 del testo unico di legge, siede presso l'Intendenza di finanza. Essa è permanente, e può essere convocata straordinariamente, in qualunque tempo, per le deliberazioni di sua competenza.

L'intendente di finanza promuove, quando ne sia il caso, la ricostituzione dei commissari che cessano, per qualsiasi motivo, dal far parte della Commissione.

La Commissione medesima si pronunzia a maggioranza di voti e con deliberazione motivata. Per l'adempimento del suo incarico, la Commissione ha facoltà di richiedere agli Uffici governativi ed a quelli comunali notizie e documenti, e può altresì disporre verifiche ed ispezioni presso gli Uffici municipali, che vengono eseguite a cura di funzionari delegati dall'intendente di finanza.

Sussidi governativi per la soppressione delle cinte.

Art. 382.

In base alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui al precedente art. 377, il sindaco rimette all'intendente di finanza la domanda per l'assegnazione al Comune del sussidio governativo. La domanda deve essere corredata dal prospetto delle riscossioni daziarie verificatesi nell'anno 190[illegible].

L'intendente, fatte le opportune verificazioni per determinare con esattezza il reddito sul quale vuol essere commisurato il sussidio, provoca le proposte della Commissione provinciale. La deliberazione della Commissione provinciale è notificata per cura dell'intendente di finanza al sindaco del Comune interessato, il quale la sottopone al Consiglio comunale per le sue eventuali osservazioni, che devono essere comunicate all'intendente stesso entro un mese dalla data della notificazione.

L'intendente trasmette quindi al Ministero delle finanze, per le decisioni della Commissione centrale, le proposte della Commissione provinciale, insieme con la domanda del Comune, coi documenti che la giustificano e con le eventuali osservazioni del Consiglio comunale.

Commissione centrale.

Art. 383.

La Commissione centrale, istituita dall'art 101 del testo unico di legge, viene nominata con decreto Reale; tiene la sede presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle), ed elegge nel suo seno un vice presidente.

Il ministro delle finanze sceglie tra i funzionari dell'Amministrazione centrale delle finanze i segretari per la detta Commissione.

La Commissione decide a maggioranza di voti, ed ha le stesse facoltà conferite alle Commissioni provinciali dall'ultimo capoverso del precedente art. 381.

Art. 384.

La Commissione centrale esamina le proposte delle Commissioni provinciali, di cui al precedente art. 382, di mano in mano che le pervengono e determina l'importo dei sussidi annui da assegnarsi ai Comuni.

Le deliberazioni della Commissione centrale sono rese esecutorie con decreto Reale.

Quote di concorso e di sussidio ai Comuni.

Art. 385.

Le annualità assegnate ai Comuni a termini degli articoli 94 e 95 del testo unico di legge, possono essere modificate quando ricorra una delle ipotesi contemplate nell'art. 110 lettera *c* del detto testo unico.

In tal caso le modificazioni da apportarsi alle quote in corso, sono determinate dalla Commissione centrale, sentiti i Comuni interessati, e sono rese esecutorie con decreto Reale.

Pagamento ai Comuni dei concorsi e sussidi governativi.

Art. 386.

L'assegno dovuto ai Comuni per i titoli previsti negli articoli 94 e 95 del testo unico di legge, viene ripartito dalle Intendenze di finanza in 12 uguali rate mensili e le singole rate si compensano, fino a somma equivalente, con le rate mensili di canone dovute allo Stato, fermo l'obbligo ai detti Comuni di versare nelle sezioni di tesoreria provinciale, alle prescritte scadenze, la differenza a saldo delle rate mensili di canone

Per le somme degli assegni compensate nel modo summentovato durante ciascun esercizio finanziario, si addiviene, prima della chiusura dell'esercizio stesso, alla sistemazione della relativa contabilità in rapporto al bilancio, traendo a favore dei Comuni compresi in ogni Provincia, sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa, gli occorrenti mandati diretti o buoni di pagamento, convertibili in tante quietanze di versamento quanti sono i Comuni creditori, con applicazione al capitolo di entrata « dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e di Roma ».

Nel caso invece che, fatta la compensazione, risulti una differenza a credito dei Comuni, questa deve essere loro corrisposta a rate mensili. Ai relativi pagamenti si provvede con mandati diretti ovvero con mandati a disposizione degli intendenti di finanza, i quali emettono, alle rispettive scadenze, gli occorrenti buoni a favore di ciascun Comune creditore, salvo ad applicare anche ai detti mandati o buoni il vincolo della commutazione in quietanza di tesoreria, allorchè i Comuni creditori siano in debito verso lo Stato per rate arretrate del canone daziario o per qualsivoglia altro titolo.

Art. 387.

Nel caso che i Comuni avessero ceduto alla Cassa dei depositi e prestiti, a norma dell'art. 25 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*, la porzione libera delle annualità di cui trattasi, il pagamento delle somme relative viene dal Ministero o dalle Intendenze di finanza eseguito con appositi mandati diretti o buoni intestati ai Comuni suddetti e convertiti, a cura delle sezioni di tesoreria sulle quali sono tratti, in vaglia del tesoro sulla tesoreria centrale a favore dell'Amministrazione centrale della Cassa depositi e prestiti, che restituisce al Comune intestatario del mandato le delegazioni da esso consegnate a misura che sono estinte, nei modi stabiliti dal regolamento speciale della mentovata Cassa.

TITOLO XIII.

Disposizioni per il consolidamento dei canoni di abbonamento per il decennio 1906-915

Riscossione dei dazi da parte dei Comuni e dei Consorzi.

Art. 388.

Sino al 31 dicembre 1915 i Comuni ed i Consorzi sono tenuti a riscuotere i dazi di consumo governativi, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, corrispondendo al Governo i canoni di abbonamento consolidati giusta le disposizioni della legge 6 luglio 1905, n. 323 e del titolo X del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

Il Governo, salvo le eccezioni derivanti dalle leggi 14 maggio 1881, n. 198, 15 gennaio 1885, n. 2892, 20 luglio 1890, n. 6980, 28 giugno 1892, n. 298, 23 dicembre 1900, n. 443, 8 luglio 1904, nn. 320 e 351, 11 luglio 1907, n. 502, non può nel detto periodo avocare a sè la riscossione dei dazi.

Consorzi di Comuni aperti.

Art. 389.

I Consorzi, costituiti a termini dell'art. 11 della legge 6 luglio 1905, n. 323, hanno effetto per l'intero decennio 1906-915.

Ogni eventuale variazione ai detti Consorzi deve essere approvata dal prefetto.

Ricorsi per revisione dei canoni di abbonamento.

Art. 390.

I Comuni che intendono ricorrere alla Commissione provinciale, agli effetti dell'art. 105 del testo unico di legge, debbono far pervenire le relative istanze, debitamente corredate dei prescritti documenti, alla Commissione predetta non più tardi del 30 giugno 1910.

Le istanze pervenute tardivamente sono dichiarate inammissibili.

Decisioni delle Commissioni provinciali.

Art. 391.

Le Commissioni provinciali decidono sui ricorsi in base alle risultanze degli atti statistici presentati dai Comuni.

Spetta ai Comuni dare la prova dell'esattezza dei dati e dei quantitativi esposti nelle statistiche.

Le Commissioni possono richiedere alle Intendenze ed agli altri Uffici centrali o provinciali i prospetti, gli atti, i documenti che abbiano relazione coi ricorsi presentati; ed hanno altresì facoltà di invitare i Comuni reclamanti a comunicare, in un termine prestabilito, i bollettari e gli altri registri di riscossione, i contratti, i bilanci e le contabilità comunali.

I Comuni che non ottemperino al predetto invito o che non giustifichino con ragioni attendibili l'impossibilità di presentare le notizie ed i documenti richiesti dalle Commissioni, decadono da ogni diritto in dipendenza dei presentati ricorsi, che saranno senz'altro respinti.

Art. 392.

Le Commissioni provinciali determinano il prodotto netto dei dazi governativi deducendo dal reddito medio lordo dei dazi stessi nel quadriennio 1906-909, integrato ove occorra secondo la tariffa allegata al testo unico di legge, la quota proporzionale delle spese effettivamente e necessariamente sostenute per la riscossione generale di tutti i dazi.

Non è ammesso altro criterio o calcolo.

Per spese effettivamente e necessariamente sostenute si intendono quelle che hanno relazione diretta ed immediata con la riscossione dei dazi.

I Comuni sono tenuti, conformemente a quanto è stabilito nell'articolo precedente, a fornire un'esatta dimostrazione della natura, della qualità e dell'entità di ciascuna spesa, di cui sia richiesta la deduzione dal prodotto lordo dei dazi governativi.

Art. 393.

Ogni riduzione di canone deve essere giustificata dalle risultanze del calcolo eseguito secondo le norme dell'art. 108 del testo unico di legge e dei due articoli precedenti.

Art. 394.

Compiuto l'esame dei ricorsi, ed eseguito il riparto degli sgravi nel modo indicato all'art. 108 del testo unico di legge, le Commissioni provinciali compilano l'elenco dei canoni assegnati ai vari Comuni della Provincia.

L'elenco viene pubblicato all'albo dell'intendenza ed a cura di questa viene inoltre notificato a ciascun Comune della Provincia, il canone determinato dalla Commissione provinciale.

I Comuni possono, nei venti giorni da quello della notificazione, far pervenire alla Commissione centrale le loro osservazioni, corredate degli opportuni documenti.

L'elenco dei canoni, i ricorsi dei Comuni, insieme con i documenti e con gli atti ad essi relativi, i verbali delle adunanze e le decisioni delle Commissioni provinciali sono trasmessi a quella centrale entro il mese di settembre 1910.

Revisione della Commissione centrale.

Art. 395.

La Commissione centrale rivede l'operato delle Commissioni provinciali, assumendo tutte le maggiori notizie che siano reputate necessarie; modifica le decisioni emesse dalle Commissioni predette quando siano effetto di errori o di inesatta applicazione della legge e dichiara esecutivi i canoni, per tutti i Comuni del Regno.

Compila all'uopo un elenco dei canoni distinto per ciascuna Provincia e lo comunica al ministro delle finanze.

Approvazione definitiva dei canoni di abbonamento.

Art. 396.

Il ministro delle finanze provvede con decreto Reale all' appro-

vazione definitiva dei canoni, anche separatamente per ciascuna Provincia.

Le intendenze di finanza notificano ai Comuni il rispettivo canone di abbonamento, da corrispondersi al Governo nel quinquennio 1911-1915.

I canoni così determinati, fatta eccezione dei casi previsti nell'articolo seguente, non possono essere modificati.

Modificazioni ai canoni consolidati.

Art. 397.

Le variazioni di canone, nei casi previsti dall'art. 110 del testo unico di legge, sono determinate sulla base del maggiore o minore reddito derivabile ai Comuni dall'applicazione integrale della tariffa dei dazi governativi. Tuttavia, nei casi contemplati alla lettera *d*) di detto articolo, le variazioni medesime sono stabilite sul maggior reddito derivabile dalla tariffa governativa effettivamente applicata dai Comuni, salvo revisione del canone così determinato in caso di ulteriore inasprimento della tariffa medesima.

Per i cambi di categoria dei Comuni chiusi la determinazione del nuovo canone è fatta dopo due anni dall'avvenuto passaggio di categoria, tenendo conto del reddito medio netto verificatosi nel detto periodo, integrato, ove occorra, secondo la tariffa dei dazi governativi allegata alla legge.

Per le variazioni nella circoscrizione territoriale dei Comuni e per l'istituzione di nuovi Comuni è inoltre osservato il disposto del precedente art. 281.

Le summentovate variazioni hanno effetto dal giorno in cui si verifica il fatto che dà luogo alla revisione del canone consolidato, e sono rese esecutorie con decreto Reale.

Pagamento dei canoni d'abbonamento.

Art. 398.

Il pagamento dei canoni di abbonamento ha luogo secondo il disposto del precedente art. 275.

Elenco dei Comuni morosi.

Art. 399.

L'intendente di finanza nel giorno 26 di ciascun mese trasmette al prefetto l'elenco dei Comuni o Consorzi che non abbiano effettuato il versamento nella sezione di tesoreria della rata di canone scaduta.

Quando il giorno 25 è festivo, l'elenco viene trasmesso nel giorno 27, e nel giorno 28, se anche il 26 fosse festivo.

Del sorvegliante.

Art. 400.

Nell'elenco indicato all'articolo precedente, l'intendente di finanza propone per ciascun Comune o Consorzio moroso la persona da eleggersi a sorvegliante. Questi deve essere prescelto tra gli impiegati in servizio o tra i pensionati dello Stato, e, in mancanza, può essere nominato anche tra persone estranee alle Amministrazioni governative, che presentino i necessari requisiti di moralità, capacità ed attitudine.

Diffida ai Comuni morali — Nomina del sorvegliante.

Art. 401.

Entro il giorno 23 il prefetto invita in via amministrativa il Comune, e per il Consorzio il Comune capo del Consorzio, a soddisfare la rata di canone scaduta, diffidandolo che in caso di ritardo, oltre cinque giorni dalla data dell'invito, sarà provveduto all'invio del sorvegliante.

Contemporaneamente, quando nulla abbia ad osservare circa la persona designata a sorvegliante, rilascia il decreto di nomina, che trasmette immediatamente all'intendente di finanza.

Invio del sorvegliante.

Art. 402.

Trascorsi cinque giorni dall'invito del prefetto, senza che il Comune o il Consorzio abbia soddisfatto integralmente il debito, l'intendente di finanza consegna il decreto di nomina al sorvegliante, che dovrà valersene per farsi riconoscere in tale qualità e per compiere il suo ufficio.

Dell'invio del sorvegliante l'intendente rende subito informato il prefetto.

Se il Comune o il Consorzio soddisfa il debito, il decreto di nomina del sorvegliante è restituito al prefetto e viene annullato.

Facoltà del sorvegliante.

Art. 403.

Il sorvegliante, così al principio come al cessare delle sue funzioni, segna con data e firma, con l'intervento del sindaco o di un membro della Giunta municipale, che deve pure sottoscrivere, i registri dell'azienda daziaria.

Egli ha facoltà di esaminare i bollettari e gli altri registri dell'azienda daziaria, di controllare le riscossioni, i versamenti ed ogni altra operazione, sino a pubblicare un avviso per diffidare i contribuenti che non saranno ritenute valide le bollette rilasciate da quel giorno in poi, senza la sua controfirma.

Di regola il sorvegliante non può sostituire la propria azione a quella dei Comuni e degli appaltatori e neppure impedirne le operazioni, nominare o sospendere gli agenti ed impiegati: ma ove riscontri omissioni od irregolarità nelle loro operazioni e riscossioni, può provvedere direttamente. Egli tiene una chiave della cassaforte ove si conservano i valori e titoli contabili.

Gli impiegati e gli agenti addetti alla percezione dei dazi devono consegnare al sorvegliante tutte le somme riscosse.

Nel caso di opposizione ai suoi atti, il sorvegliante può richiedere al prefetto, per mezzo dell'intendente di finanza, l'assistenza della forza pubblica.

Sorvegliante ai Comuni e Consorzi con gestione unica.

Art. 404.

Se il sorvegliante è inviato ai Comuni che amministrano direttamente i dazi, oppure ad un Consorzio di Comuni con gestione diretta consorziale unica, il sorvegliante medesimo versa ogni giorno le somme riscosse, mediante vaglia postale, alla sezione di tesoreria provinciale, fatta deduzione delle spese e delle indennità previste nell'art. 407.

Il sorvegliante inviato nei Comuni con gestione appaltata o nei Consorzi con gestione unica in appalto, versa nel modo indicato nel precedente comma il prodotto dei dazi sino alla concorrenza della quota proporziale del canone d'appalto e versa il di più all'appaltatore, facendosi rilasciare apposita ricevuta.

Qualora l'appaltatore sia in mora verso il Comune od il Consorzio, il sorvegliante versa l'eccedenza, che i proventi della riscossione presentano sulla quota proporzionale del canone d'appalto, nella cassa del Comune o del Comune capo Consorzio.

Nelle quietanze di tesoreria, che si rilasciano per effetto della disposizione contenuta nel comma precedente, deve espressamente risultare che i versamenti sono fatti dal sorvegliante al Comune od al Consorzio per conto ed interesse dell'appaltatore.

Sorvegliante ai Consorzi con gestioni separate.

Art. 405.

Nei Consorzi con gestioni separate il sorvegliante è inviato al Comune capo del Consorzio.

Il sorvegliante accerta se il mancato pagamento della rata di canone sia dovuto al solo Comune capo del Consorzio od anche ad altri Comuni del Consorzio stesso.

Nel primo caso il sorvegliante soddisfa il debito del Consorzio nel

modo indicato all'articolo precedente, coi proventi daziari del Comune capo Consorzio.

Nel secondo caso il sorvegliante paga nello stesso modo, sui proventi daziari del Comune capo Consorzio, la rata da esso dovuta e le rate che a lui fossero state versate in tempo utile da altri Comuni del Consorzio. Rispetto poi agli altri Comuni morosi, il sorvegliante invita ciascun Comune a soddisfargli il debito entro cinque giorni e, trascorso inutilmente questo termine, ne riferisce all'intendente di finanza, perchè promuova la nomina di un altro sorvegliante per ciascun Comune moroso.

Nell'uno e nell'altro caso il sorvegliante osserva inoltre il disposto del precedente articolo, penultimo capoverso, ove l'appaltatore sia in debito verso il Comune appaltante.

Finchè dura in ufficio il sorvegliante del Comune capo del Consorzio, i Comuni consorziati versano a lui, anzichè alla tesoreria del capo Consorzio, le rate di canone dei mesi successivi.

Spese di sorveglianza nei Comuni e Consorzi.

Art. 406.

Le indennità e le altre spese della sorveglianza sono a carico del Comune o del Consorzio a gestione diretta unica inadempiente: salvo rivalsa verso gli amministratori responsabili, ove ne sia il caso.

Nel caso previsto dall'art. 405 le spese della sorveglianza sono, a cura del sorvegliante inviato al Comune capo del Consorzio, ripartite tra tutti i Comuni inadempienti proporzionalmente all'ammontare del debito di ciascuno di essi. Sono però esclusi dalla ripartizione i Comuni del Consorzio ai quali sia stato destinato uno speciale sorvegliante, rimanendo a carico dei Comuni stessi tutte le spese e le indennità dovute a quest'ultimo.

Essendovi appalto, le dette indennità e spese sono a carico dell'appaltatore, qualora questi sia moroso nel versamento al Comune od al Consorzio a gestione unica delle rate del canone d'appalto.

Liquidazione ed approvazione delle spese della sorveglianza.

Art. 407.

Le indennità e le altre spese della sorveglianza sono liquidate su tabelle predisposte dal sorvegliante ed approvate dall'intendente di finanza.

Se il sorvegliante è impiegato o pensionato dello Stato, la misura dell'indennità è determinata in base al R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, e le spese di viaggio sono rimborsate a norma del R. decreto 25 agosto 1863, n. 1446, tenuto conto delle modificazioni portate dal R. decreto 23 maggio 1907, n. 428; se invece non è impiegato o pensionato dello Stato, oltre al pagamento delle spese di viaggio effettivamente sostenute, gli è corrisposta una indennità giornaliera nella misura stabilita dal prefetto, sentito l'intendente di finanza, a seconda delle condizioni del Comune o del Consorzio, ma che in nessun caso potrà essere superiore a L. 10.

Le indennità e le altre spese sono prelevate giornalmente dall'ammontare delle riscossioni; ai sorveglianti che ne facciano domanda, l'intendente di finanza può accordare anticipazioni sui compensi dovuti, in misura però non superiore ai due terzi del compenso dovuto per i primi dieci giorni, oltre le indennità di viaggio. Le tabelle delle indennità e delle altre spese della sorveglianza, con l'approvazione dell'intendente di finanza, sono quietanzate dal sorvegliante ed unite al conto da rendersi al Comune od al Consorzio, a norma dell'articolo seguente.

Revoca del sorvegliante — Rendiconto.

Art. 408.

Spetta al prefetto, su proposta dell'intendente di finanza, di ordinare la revoca del sorvegliante, quando commetta abusi od irregolarità e di dispensarlo dalle funzioni tostochè il debito del Comune o del Consorzio sia estinto; come pure di obbligarlo, ove occorra, a prestare una congrua garanzia con fideiussione di persona solvibile o con altra cauzione.

Cessando dall'ufficio, il sorvegliante rende conto della sua gestione al Comune od al Consorzio ed all'intendente di finanza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Il numero 511 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429;

Vista la tariffa eccezionale n. 1067 P. V., approvata col R. decreto 24 giugno 1903, n. 249, pei trasporti di acqua dolce potabile effettuati per conto dei Municipi, in partenza da Acquaviva delle Fonti e da Napoli ed in destinazione di località delle Puglie;

Considerato che anche in molti altri Municipi del Regno durante l'estate difetta costantemente l'acqua potabile, tanto da mancare del tutto appena sopravviene un breve periodo di siccità, togliendo a quelle popolazioni la possibilità di sopperire ai primi bisogni della vita;

Considerato essere quindi opportuno estendere il beneficio dei prezzi della citata tariffa eccezionale numero 1067 P. V. ai trasporti di acqua dolce potabile eseguiti non solo per conto di tutti i Municipi, ma altresì per conto delle Amministrazioni governative risiedenti nelle località che soffrono penuria d'acqua;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri segretari di Stato pel tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tariffa eccezionale n. 1067 P. V., approvata col R. decreto 24 giugno 1903, n. 249, pei trasporti di acqua dolce potabile è soppressa, ed in sua vece viene istituita quella portante il n. 1011, che, vistata d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, si trova allegata al presente decreto.

Detta nuova tariffa n. 1011, ha vigore, in via di esperimento, per un anno dal 1° luglio 1909.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo l'anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — CARCANO — COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Tariffa eccezionale n. 1011 P. V.

(Per le linee continentali dello Stato)

Acqua dolce potabile in botti o vagoni serbatoi (1) trasportata per conto di Municipi e da essi distribuita direttamente ai consumatori, nonchè per conto di Amministrazioni dello Stato

Stazioni mittenti e destinatarie. — Quelle di tutte le linee continentali dello Stato.

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1,000 km.	XII — oltre 1,000 km.	
Tonn.	Prezzi per tonnellata (*in lire*)												
6	0.0231	0.0231	0.0180	0.0155	0.0154	0.0155	0.0154	0.0129	0.0128	0.0129	0.0128	0.0128	0.206
	1.155	2.310	4.110	5.660	7.200	8.750	10.290	11.580	12.860	14.150	15.430	—	

(1) Per le spedizioni in vagoni serbatoi di proprietà delle ferrovie dello Stato sono applicabili le norme e condizioni stabilite dall'allegato 14.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dei lavori pubblici BERTOLINI.

Il ministro del tesoro CARCANO.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio COCCO-ORTU.

Il numero **CCVIII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 9 febbraio 1896, n. LXVIII (parte supplementare), col quale si approva lo statuto organico dell'Accademia di belle arti di Perugia;

Veduto il R. decreto 8 giugno 1902, n. CLXXXV (parte supplementare), col quale viene approvata la modificazione dell'art. 15 di detto statuto;

Riconosciuta la convenienza di modificare l'art. 52 dello statuto, nel senso che venga divisa fra due insegnanti titolari la cattedra di pittura e di disegno di figura;

Vista la deliberazione in data 13 dicembre 1908, colla quale il corpo accademico dell'Accademia di belle arti di Perugia stabilisce che venga recata la modificazione sopra riferita;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Perugia in data 28 dicembre 1908 e 4 gennaio 1909 relative all'oggetto di sopra indicato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al primo comma dell'art. 52 dello statuto organico dell'Accademia di Perugia, approvato con R. decreto 9 febbraio 1896, n. LXVIII (parte supplementare), viene sostituito il seguente:

I professori titolari sono i seguenti:

1° due insegnanti di pittura e di disegno di figura;

2° un professore di scultura e di ornato in plastica;

3° un professore di architettura, geometria e prospettiva;

4° un professore di ornato.

Viene parimente modificata la tabella del personale annessa allo statuto di detta Accademia, approvato con R. decreto 9 febbraio 1896, n. LXVIII (parte supplementare), nel senso che al primo alinea della tabella « Insegnanti » viene sostituito il seguente:

due professori titolari di pittura e di disegno di figura a lire duemiladuecento (L. 2200) ciascuno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Notari.

Con R. decreto del 26 luglio 1908, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1908:

Rinaldi Giuseppe, notaro residente del comune di Ragusa, distretto notarile di Modica, è traslocato nel comune di Vizzini, distretto notarile di Caltagirone.

Cucavaz Geminiano, notaro residente nel comune di San Pietro al

Natisone, distretto notarile di Udine, è traslocato nel comune di Cividale del Friuli, stesso distretto.

Con R. decreto del 3 agosto 1908,
registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese:

Castaldo Gennaro, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Valle di Maddaloni, distretto notarile di S. M. Capua Vetere.

Massarelli Pompilio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Castelmorrone, distretto notarile di S. M. Capua Vetere.

Tancredi Annibale, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Marano Marchesato, distretto notarile di Cosenza.

Barboni Giuseppe, notaro residente nel comune di Montelupone, distretto notarile di Macerata, è traslocato nel comune di Camerino, stesso distretto.

Cristofari Giuseppe, notaro residente nel comune di Sandrigo, distretto notarile di Vicenza, è traslocato nel comune di Camisano Vicentino, stesso distretto.

Simone Gio. Battista, notaro residente nel comune di Camisano Vicentino distretto notarile di Vicenza, è traslocato nel comune di Sandrigo, stesso distretto.

Giovine Giuseppe, notaro residente nel comune di Ostuni, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Fasano, distretto notarile di Bari.

Giovine Giovanni, notaro residente nel comune di Fasano, distretto notarile di Bari, è traslocato nel comune di Ostuni, distretto notarile di Lecce.

Giorgi Luigi, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Palestrina, distretto notarile di Roma, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Botto Micca Vittorio è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Viverone, distretto notarile di Biella, per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Con decreto Ministeriale del 22 agosto 1908:

È concessa:

al notaro Francesco Casetta una proroga sino a tutto il 16 febbraio 1909, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Conegliano, distretto notarile di Treviso;

al notaro Fiandaca Antonino Federico una proroga sino a tutto il 6 marzo 1909, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Palermo.

Con decreto Ministeriale del 27 agosto 1908:

È concessa:

al notaro Pittiu Francesco una proroga sino a tutto il 22 marzo 1909, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Cireglio, distretto notarile di Firenze.

Economati dei benefizi vacanti.

Con decreto Ministeriale del 28 agosto 1908:

A Moneta Carlo, usciere nell'Economato generale dei benefizi vacanti di Firenze, è concesso, per compiuto sessennio, l'aumento di annue L. 100, sul suo attuale stipendio di L. 1000, con decorrenza dal 1° agosto 1908.

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 28 agosto 1908:

Sono accettate le dimissioni di Monti avv. Luigi, dall'ufficio di subeconomo dei benefici vacanti di Fermo.

Con decreto Ministeriale del 29 agosto 1908:

Sono accettate le dimissioni di Pietropaolo Gaetano dall'ufficio di subeconomo dei benefici vacanti di Squillace.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Nomina di impiegati di 2ª categoria al grado di capo d'ufficio.

Con R. decreto in data 4 aprile 1909, i sottodescritti impiegati di 2ª categoria nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sono stati promossi al grado di capo d'ufficio coll'annuo stipendio di L. 3000:

Sabatini Antonio, primo ufficiale telegrafico a L. 3000 (proveniente dal ruolo postale telegrafico).
Ciuffini Fernando, ufficiale postale telegrafico a L. 2400.
Magni, primo ufficiale telegrafico a L. 3000 (proveniente dal ruolo postale telegrafico).
Serra Agostino, id. id. id.
Airaldi Pietro, ufficiale postale telegrafico a L. 2400.
Pizzuti Enrico, primo ufficiale telegrafico a L. 3000 (proveniente dal ruolo postale telegrafico).
Corti Vittore, id. id. id.
Eugeni Ciro, ufficiale telegrafico a L. 2500.
Raitano Michele, primo ufficiale telegrafico a L. 3000 (proveniente dal ruolo postale telegrafico).
Calamandrei Giovacchino, primo ufficiale telegrafico a L. 3000.
Nocilla Luigi, primo ufficiale postale a L. 3000.
Capitani Lapo, primo ufficiale telegrafico a L. 3000.
Dubini Angelo, primo ufficiale telegrafico a L. 3000.
Biagiotti Vittorio, ufficiale telegrafico a L. 2500.
Sorba Giovanni — Barbaroux Emanuele, primi ufficiali telegrafici a L. 3000.
Gelo Francesco, ufficiale telegrafico a L. 2500.
Carione Carlo — Toscano Guglielmo, primi ufficiali telegrafici a L. 3000.
Seccia Adolfo, ufficiale telegrafico a L. 2500.
Salonna Nicolò — Tesoroni Giuseppe, primi ufficiali telegrafici a L. 3000.
Trivelli Aroldo, ufficiale postale e telegrafico a L. 2400.
Giuffreda Alessandro — Marenga Ottavio, primi ufficiali telegrafici a L. 3000.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 434,463 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 292.50 - 273 al nome di Finzi Bice fu Emanuele moglie di Foà *Francesco*, domiciliata a Milano, con vincolo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Finzi Bice fu Emanuele moglie di Foà *Ferruccio*, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Fiore Pasquale fu Annibale ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2411 ordinale, n. 874 di protocollo e nu-

mero 40,546 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Napoli, in data 20 febbraio 1909, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L 375, consolidato 3.75 0[0, di proprietà e corrispondente certificato d'usufrutto con decorrenza dal 1° gennaio 1909.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Fiore Pasquale fu Annibale il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 24 luglio, in L. 100.17.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

23 luglio 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104.36 91	102.48 91	104.13 40
3 1/2 % *netto* ...	103.72 22	101.97 22	103.50 35
3 % *lordo*	72.08 75	70.88 75	71.33 66

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il signor Briand ministro dimissionario incaricato dal presidente Fallières della costituzione del nuovo ministero prosegue nelle sue pratiche.

Come i lettori leggeranno nei dispacci che più oltre pubblichiamo il Briand deve superare non poche difficoltà, ma nel superarle dimostra una energia da far sperare vicina la riuscita. Sul proposito i giornali di Parigi hanno ieri pubblicato la seguente nota:

Briand ha continuato nel pomeriggio i suoi passi in vista della costituzione del gabinetto. Egli ha avuto successivamente numerosi colloqui con Pichon, Ruau, Barthou, Caillaux e Viviani. Si è recato a far visita a Millerand, a Lacroix al Ministero delle colonie ed al presidente del Senato, Antonino Dubost al palazzo del Lussemburgo. Quindi è ritornato, per la seconda volta nella giornata, da Etienne che non ha trovato in casa.

Alle ore 6 Briand ha riunito, al Ministero dell'istruzione pubblica, Pichon, Barthou, Ruau, Doumergue, Viviani e Millerand. Una importante conferenza ha avuto luogo, che si è prolungata fino alle ore 8.45. Alle ore 8 il generale Picquart chiamato per telefono si è recato al Ministero a partecipare alla Conferenza, alla fine della quale Briand ha ricevuto, sempre al Ministero dell'istruzione, Picard, col quale si è trattenuto fino alle 9.30.

Briand si recherà nella serata all'Eliseo per mettere il presidente della repubblica al corrente dei suoi passi che sembrano esser diretti su buona strada.

***

Riferendoci a dispacci da Costantinopoli demmo ieri le prime informazioni sulla risposta della Porta alla nota delle potenze sulla quistione cretese. Altro dispaccio da Costantinopoli in data di ieri comunica un più largo sunto della risposta, e dice:

La Porta nella sua nota prende atto, ringraziando, delle assicurazioni datele dalle potenze protettrici circa i diritti del Sultano su Creta e circa la protezione delle persone e delle proprietà dei mussulmani cretesi; a questo proposito la Porta dichiara confidare che saranno pure garantiti i diritti civili ed elettorali dei mussulmani cretesi.

Come era già stato annunziato, la Porta fa delle riserve circa la frase « diritti supremi », dichiarando dare a tale frase lo stesso valore di quella di « diritti sovrani » e rileva la opportunità della sua proposta di avviare negoziati colle potenze protettrici, per concretare le condizioni di autonomia da concedersi all'isola di Creta, essendo la situazione attuale dell'isola una infrazione ai principî del diritto pubblico ed una usurpazione dei diritti di sovranità del Sultano, diritti che le potenze protettrici colla loro nota del 4 ottobre 1898 ed in ogni occasione si sono categoricamente impegnate a far rispettare.

La Nota dichiara quindi che la Porta non può ulteriormente ammettere che proseguano le condizioni attuali dell'isola; le quali, con evidente lesione dei diritti della Porta, fanno partecipare all'amministrazione di questa uno Stato estraneo che non ha alcun titolo da far valere su Creta.

La Porta, confidando quindi che le potenze protettrici vorranno riconoscere come fondato il suo punto di vista e provvederanno a far cessare nell'amministrazione dell'isola ogni traccia di ingerenza dello Stato estraneo, dichiara che essa potrà così aggiornare ad una epoca non lontana i negoziati per ristabilire sulla base della sovranità ottomana l'amministrazione autonoma dell'isola.

***

Malgrado i sentimenti amichevoli verso la Turchia del nuovo Ministero greco, fatti conoscere ufficialmente al gran visir dall'inviato greco a Costantinopoli, l'agitazione in Grecia, per i provvedimenti militari che prende la Porta, si accresce ed un dispaccio da Atene, 22, al *Piccolo*, di Trieste, narra:

La notizia che la flotta turca è ancorata dinanzi a Samo ha prodotto qui vivissima eccitazione. Si dice che la Turchia avrebbe l'intenzione di impossessarsi di Arta con un colpo di mano il giorno stesso in cui Creta sarà sgomberata dalle truppe internazionali.

Per combattere l'effervescenza esistente nel paese, il Re ed il presidente dei ministri accettarono alcuni punti del programma del partito giovane-militare, cioè la soppressione del comando generale, l'allontanamento dei membri della Casa reale dall'esercito e dalla marina. Inoltre si dovrà esercitare grande economia nell'amministrazione dello Stato e provvedere alla riorganizzazione delle forze del paese.

⁂

Sulla situazione politica nel Belgio, il *Temps* riceve da Bruxelles, le seguenti informazioni:

Pare che il Governo non voglia ricavare alcuna conclusione dal duplice scacco subito dal fatto che le sezioni della Camera hanno respinto, con una forte maggioranza, il progetto militare presentato da Schollaert, e ch'esse hanno adottato la proposta socialista sopprimente il cambio militare. Il Governo conta di profittare della dilazione accordatagli rinviando la discussione del progetto ad una sessione straordinaria in ottobre, per tentare un'ultima volta di mettere d'accordo tutte le frazioni della destra.

I giornali ministeriali preconizzano l'unione alunque costo delle forze cattoliche. Ma non bisogna dissimularsi che questa opera di conciliazione sarà delle più difficili. Infatti, molti deputati della giovane destra si erano astenuti di votare in favore della soppressione del cambio, a condizione che la vecchia destra si accordasse sul progetto ministeriale quale è. Questo accordo, non avendo avuto luogo, e il progetto essendo stato respinto dalle sezioni, precisamente per colpa dei cattolici conservatori, i deputati della giovane destra credettero di potere riprendere tutta la loro libertà, di modo che la maggioranza in favore della soppressione del cambio sarebbe ancora rinforzata da una dozzina di voti.

D'altra parte si crede che il presidente Schollaert aspetti il ritorno di Renkin, ministro delle colonie, dal Congo per prendere una decisione. Solamente allora sarà fissato il mantenimento o il ritiro del progetto militare con il rimpasto completo o parziale del gabinetto.

Si telegrafa da Madrid, 23:

I deputati appartenenti al gruppo della solidarietà catalana, hanno inviato un telegramma al presidente del Consiglio, Maura, chiedendo la convocazione del Parlamento, resa necessaria dallo stato di guerra costituito dalle operazioni del Riff e dalla emozione profonda che ha prodotto nella pubblica opinione il modo di reclutamento delle truppe di spedizione.

Il presidente del Consiglio gli ha risposto che è suo parere di evitare l'intervento della Camera, e che crede che la domanda formulata dal gruppo provenga da un errore di apprezzamento.

Gli avvenimenti del Riff non hanno cagionato nessuna modificazione nella politica seguita fino ad oggi dal Governo.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

In Campidoglio. — Il Consiglio municipale, riunitosi ieri in seduta pubblica, sotto la presidenza del sindaco, comm. Nathan, dopo l'approvazione di alcune proposte secondarie, discusse la convenzione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Roma-Ostia-mare.

La discussione fu lunga, interessante. Alle 24, stante l'ora tarda, il sindaco propose si rinviasse il proseguimento alla prossima seduta. Il Consiglio aderì e la seduta venne tolta.

Per i danneggiati dal terremoto. — Si è riunita alla Consulta, sotto la presidenza del sindaco di Roma, signor Ernesto Nathan, la Commissione esecutiva del Comitato centrale di soccorso pei danneggiati dal terremoto della Calabria e della Sicilia.

La Commissione ha approvato un nuovo elenco di sussidi di sistemazione a profughi che si sono stabiliti in varie città del Regno, avendovi trovato occupazione, per un importo di L. 21,105.

Ha poscia assegnato sussidi, per l'importo di L. 11,440 a numero 21 nubili rimaste prive di appoggio in conseguenza del terremoto. Altre 10 istanze di persone non aventi titolo per l'iscrizione in tale categoria sono state respinte.

Ha approvato il diciassettesimo elenco di assegnazioni alle vedove in conseguenza del terremoto, provvedendo in tal maniera a 174 donne, la maggior parte delle quali con figli minorenni, con la concessione di 134 sussidi per una volta tanto e di 40 sussidi quadriennali, con la spesa complessiva di L. 79,990. Altre 24 domande furono respinte perchè riconosciute di donne falsamente dichiaratesi vedove, ovvero non aventi alcun bisogno di aiuto.

La Commissione ha successivamente approvato e messo in pagamento alcuni elenchi di sussidi a piccoli industriali, commercianti, ecc. per avviamento alla ripresa della precedente loro attività, con la spesa di L. 105,273 per 525 capi famiglia.

Sono quindi stati messi in pagamento i sussidi a 12 professionisti liberi esercenti per l'importo di L. 10,100.

La Commissione ha infine disposto alcune erogazioni di sussidi per soccorsi a profughi e superstiti, e fatto a tal uopo assegnazioni a parecchi prefetti, pel complessivo importo di L. 28,420.

Da ultimo ha deliberato sopra numerose richieste di enti e di autorità.

Inaugurazione. — Stamane, ad Alessandria, è stata solennemente inaugurata la nuova sede della Cassa di risparmio.

Erano presenti numerose notabilità e le autorità civili e militari.

Hanno parlato, applauditissimi, il presidente della Cassa cav. Crespi, S. E. il sottosegretario per l'agricoltura, industria e commercio, Sanarelli, l'on. senatore Rattazzi ed il presidente della Camera di commercio, comm. Michel.

La Cassa, in occasione dell'inaugurazione, ha stanziato 50,000 lire per la creazione di un padiglione pei tubercolotici nell'ospedale civile.

Beneficenza. — A Genova il defunto avv. comm. Carlo Marcello Bombrini con atto di sua ultima volontà elargì all'Opera pia Causa la cospicua somma di L. 10,000.

Concorso. — Il municipio di Venezia ha pubblicato l'avviso di concorso per titoli al posto di direttore del Liceo civico musicale Benedetto Marcello in Venezia coll'incarico dell'insegnamento della fuga e composizione e della direzione delle esercitazioni orchestrali, coll'annuo stipendio di L. 5000 che sarà aumentato del decimo ad ogni quinquennio per tre quinquenni, e diritto a pensione.

L'istanza di concorso, in carta da bollo da cent. 60, e coll'indicazione della residenza attuale dell'aspirante, dovrà essere presentata alla segreteria del Liceo corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;

b) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

c) certificato penale;

d) certificato di moralità e buona condotta rilasciato dal sindaco o sindaci di residenza nell'ultimo triennio;

e) titoli che l'aspirante, nel proprio interesse, credesse di presentare.

La nomina è di competenza del Consiglio comunale su proposta del Consiglio di vigilanza del Liceo e sarà definitiva dopo due anni di esperimento. L'eletto dovrà assumere il proprio ufficio entro 15 giorni dalla partecipazione della nomina, in difetto di che sarà considerato rinunciatario.

Il direttore del Liceo è parificato nei suoi diritti e doveri agli impiegati del Comune.

Marina mercantile. — Da Rio Janeiro ha proseguito per il Plata il *Principe Umberto* della N. G. I. — Da Barcellona ha proseguito per Buenos Aires il *Principessa Mafalda* del Lloyd Italiano. — Il *Principe di Udine* del Lloyd Sabaudo è giunto a Buenos Aires. — Da Teneriffa ha proseguito per il Plata l'*Argentina* della Veloce. — Il *Principe di Piemonte* del Lloyd Sabaudo è giunto a New York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MADRID, 23. — Le persone che hanno commesso atti sediziosi alla stazione in occasione della partenza delle truppe per il Marocco saranno giudicate dal tribunal emilitare.

I circoli repubblicani sono stati chiusi.

MELILLA, 23. — Il mare ha gettato a riva i cadaveri di tre soldati che erano annegati in questi giorni sbarcando dai trasporti qui giunti da Barcellona.

La mattinata di ieri è passata tranquillamente. Nel pomeriggio è stato eseguito un leggero bombardamento per disperdere piccoli gruppi di kabili.

I notabili della tribù Mezguita credono che stia per iniziarsi un periodo di calma, perchè l'harka ha subito gravi perdite e si è convinta della impossibilità di sloggiare gli spagnuoli dalle loro posizioni.

Essi aggiungono che i contingenti forniti dalle tribù lontane sarebbero piuttosto desiderosi di rientrare nei loro duar e l'harka rimarrebbe così ridotta ai soli combattenti forniti dalle tribù vicine.

COSTANTINOPOLI, 23. — In occasione dell'anniversario della proclamazione della Costituzione tutti i giornali pubblicano articoli entusiastici.

Il Comitato giovane turco ha pubblicato un manifesto per invitare tutta la popolazione a dimenticare il passato e a lavorare con unità e concordia al benessere della patria.

LONDRA, 23. — Lo studente indiano Dhingra, che assassinò il 1° luglio Curzonwillie, è stato condannato a morte.

PIETROBURGO, 23. — Stamane, in via Rasyssesay, è crollata una casa di cinque piani in costruzione.

Quaranta operai sono scomparsi; si teme che una ventina siano rimasti sotto le macerie.

Finora sono stati estratti due cadaveri.

Essendosi constatato che anche una casa vicina minaccia di crollare, il lavoro di salvataggio si è dovuto interrompere.

BELGRADO, 23. — Si smentiscono ufficialmente le notizie pubblicate dai giornali che il Re Pietro sia improvvisamente caduto ammalato.

La salute del Re è invece ottima.

TRIESTE, 23. — La salma di don Carlos è arrivata ed è stata trasportata stasera nella Basilica di San Giusto, dove sarà inumata domani.

È giunta l'arciduchessa Bianca, per assistere ai funerali.

BERLINO, 23. — Il *Wolff Bureau* ha da Koenigsberg:

Un giovane americano, proveniente dalla Russia, è morto il 21 corrente di colera asiatico.

Sono state prese tutte le necessarie misure di precauzione.

MADRID, 23. — Si annunzia ufficialmente da Melilla che durante il cannoneggiamento di ieri sera un soldato è rimasto ferito. Un tenente e tre soldati che si trovavano degenti all'ospedale, sono morti in seguito alle ferite riportate.

Informazioni attinte a buona fonte annunziano che l'harka si è divisa in due colonne, delle quali una ha come centro Souk-Mazzuza e l'altra occupa il campo Gurugù. Ambedue hanno intenzione di attaccare nuovamente questa notte le posizioni spagnuole.

Uno squadrone che ritornava al campo da una ricognizione, è stato oggetto di un fuoco di fucileria ed ha avuto un uomo ferito.

SALONICCO, 23. — La città è in festa. Si sparano salve di cannone. La popolazione entusiasta si riversa sul campo di Marte per udire il discorso che vi deve pronunciare il ministro delle finanze e per assistere alla rivista militare.

Djavid Bey, accolto da acclamazioni, comincia a parlare portando alla popolazione della Macedonia il saluto del Sultano e del Governo. Egli espone i benefici di un accordo fra le razze per la prosperità dell'Impero, e rileva gli ostacoli frapposti dalle capitolazioni allo sviluppo economico del paese. Egli aggiunge che la Turchia mantiene colle potenze europee eccellenti relazioni e dice che desidererebbe vedere farsi più stretti i rapporti coi vicini Stati Balcanici senza eccezione.

I Balcani, egli continua, sono la grande preoccupazione della politica europea: è di là che deve venire la guerra o la pace. L'oratore afferma in nome del Governo che la Turchia rispetterà la pace, se non verranno violate la sua integrità territoriale e le prerogative del Sultano.

La folla ha applaudito entusiasticamente le dichiarazioni di Djavid Bey, che sono state fatte alla presenza delle autorità civili e militari di Salonicco, del Corpo consolare e delle notabilità.

La rivista militare, riuscita splendidamente, ha aumentato ancora più l'entusiasmo della folla.

SAN SEBASTIANO, 23. — La censura di Melilla non fa passare i dispacci ufficiali. Secondo una corrispondenza ricevuta da Melilla il generale Marina avrebbe telegrafato al Governo che le circostanze attuali richiedono un Corpo d'armata di 40,000 uomini, allo scopo di respingere efficacemente gli indigeni. Le truppe delle posizioni avanzate e della piazza di Melilla sono continuamente all'erta, ed i Mauri vedendo che le truppe spagnuole si limitano ad una difesa passiva delle loro posizioni, senza spingersi in avanti, si mostrano più audaci.

PARIGI, 23. — Alle ore 9.30 pom. Briand si è recato da Barthou trattenendosi qualche istante con lui; indi si è recato all'Eliseo, ove partecipò al presidente della Repubblica, Fallières, il risultato dei colloqui avuti.

Sembra che la risoluzione della crisi sia da attendersi in breve termine. Briand si è assicurato infatti il concorso di Barthou, Millerand, Pichon, Ruau, Viviani, Doumergue, Picquart ed eventualmente anche quello di parecchie altre personalità.

I portafogli sarebbero così ripartiti: presidenza, interni e culti, Briand; giustizia, Barthou; esteri, Pichon; lavori pubblici, poste e telegrafi, Millerand; guerra, Picquart; marina, ammiraglio Boué de la Pereyra; istruzione pubblica e belle arti, Doumergue; finanze, Cochery; agricoltura, Ruau; lavoro, Viviani. Resterebbero da attribuirsi i portafogli delle colonie e del commercio, per i quali si parla di Teodoro Girard, Giovanni Dupuy ed Alberto Sarraut.

Si nota che Caillaux, Millies-La Croix, Cruppi e Picard non parteciperebbero alla nuova combinazione.

È probabile che i sottosegretari Chéron, della guerra, e Dujardin Beaumetz, delle belle arti, conservino le loro cariche.

Sembra certo che sarà creato il sottosegretariato di Stato delle finanze di cui Réné-Rénoult sarebbe il titolare.

S'ignora se sarà mantenuto il sottosegretariato delle poste.

È possibile che la lista del nuovo Gabinetto diventi definitiva durante la notte.

MELILLA, 23. — Lo stato maggiore pubblica il seguente rapporto intorno ad un combattimento che ha avuto luogo oggi:

Fin dall'aurora gli attacchi contro le nostre posizioni divennero generali e furono diretti principalmente contro quella di Sidi Musa e contro il posto del Capo Moreno.

Una colonna composta di quattro compagnie ed una sezione di artiglieria è partita per difendere la prima di queste posizioni. Essa ha respinto il nemico e lo ha inseguito per due chilometri. La lotta è stata accanita ed è durata fino a giorno fatto.

Il nemico si è allontanato e le truppe spagnuole hanno occupato le posizioni avanzate.

Le perdite degli spagnuoli constatate fin qui sono tra gli ufficiali un colonnello, un capitano ed un tenente uccisi e tredici feriti. Il numero esatto delle perdite della truppa non è ancora conosciuto.

PARIGI, 23. — Dopo lasciato l'Eliseo, Briand è tornato alle ore 10 al Ministero dell'istruzione ove fu tenuta una nuova conferenza, alla quale, oltre gli uomini politici già intervenuti alle precedenti,

parteciparono Cochery, Jean Dupuy, Trouillot, Réné-Rénoult e Albert Sarraut.

Il generale Picquart ha lasciato alle 10.30 il Ministero dell'istruzione.

PARIGI, 24. — A tarda ora della sera Briand ha annunziato al presidente Fallières che accetta l'incarico di costituire il nuovo Gabinetto.

Dopo la conferenza col capo dello Stato, Briand è ritornato al Ministero dell'istruzione.

La distribuzione dei portafogli è così stabilita: Presidenza, interno e culti, Briand — Giustizia, Barthou — Esteri, Pichon — Finanze, Cochery — Istruzione, Doumergue — Lavori pubblici e poste e telegrafi Millerand — Commercio, Jean Dupuy — Agricoltura, Ruau — Colonie, Trouillot — Lavoro, Viviani — Guerra, generale X — Marina, ammiraglio X.

Per questi due ultimi portafogli Briand attende ancora le risposte dei personaggi cui li ha offerti.

Sottosegretariato di Stato per la guerra, Chéron: sottosegretariato di Stato per le belle arti, Dujardin Beaumetz.

Verranno creati i sottosegretariati per le finanze, che sarà affidato a Réné-Rénoult e per la marina, che sarà affidato ad Albert Sarraut.

Verrà soppresso il sottosegretariato di Stato per le poste e tele-

PARIGI, 24. — Stanotte si assicurava da buona fonte che il portafoglio della guerra, era stato offerto al generale Brun e quello della marina all'ammiraglio Boué de la Pereyra. Si crede che le risposte dell'ammiraglio e del generale sarebbero favorevoli.

PARIGI, 24. — Un primo consiglio avrà luogo questa mattina al palazzo del Ministero della giustizia fra i membri del nuovo gabinetto. Briand si recherà poscia all'Eliseo a presentare i suoi collaboratori al capo dello Stato, ed a fargli firmare i decreti per la composizione del Ministero.

Il nuovo Gabinetto si presenterà martedì o mercoledì dinanzi alla Camera.

PARIGI, 24. — Un dispaccio ufficiale da Melilla annunzia che le truppe spagnuole hanno abbandonato le posizioni avanzate che occupavano nei combattimenti dell'altro ieri e di ieri, a causa della impossibilità di fortificarle efficacemente ed allo scopo di evitare dolorose eventualità.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio Romano

23 luglio 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	758.63.
Umidità relativa a mezzodì	47.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 29.8, minimo 19.2.
Pioggia in 24 ore	—

23 luglio 1909.

In Europa: pressione massima di 765 sul golfo di Guascogna, minima di 739 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi ovunque salito di 1 mm. c.; temperatura salita di 1 a 2 gradi, salvo nel Lazio; qualche temporale sull'Italia centrale.

Barometro: quasi livellato tra 762 e 763.

Probabilità: venti settentrionali deboli; cielo sereno; qualche cenno temporalesco sul versante Adriatico; temperatura in aumento; mare calmo.

BOLLETTINO METEORICO dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 23 luglio 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	1/4 coperto	mosso	25 8	20 5
Genova	coperto	calmo	25 6	21 3
Spezia	sereno	calmo	29 4	18 6
Cuneo	1/2 coperto	—	30 0	19 4
Torino	1/4 coperto	—	28 5	17 4
Alessandria	sereno	—	31 0	18 7
Novara	sereno	—	33 0	20 0
Domodossola	coperto	—	29 4	14 0
Pavia	sereno	—	31 2	16 4
Milano	3/4 coperto	—	32 8	20 4
Como	1/4 coperto	—	31 5	21 8
Sondrio	sereno	—	29 4	18 6
Bergamo	sereno	—	28 4	20 0
Brescia	1/2 coperto	—	28 7	19 8
Cremona	sereno	—	31 4	21 2
Mantova	—	—	—	—
Verona	1/4 coperto	—	32 0	21 3
Belluno	1/2 coperto	—	26 8	20 0
Udine	coperto	—	28 2	18 2
Treviso	1/4 coperto	—	30 8	21 2
Venezia	1/4 coperto	calmo	27 8	22 7
Padova	1/4 coperto	—	29 5	20 1
Rovigo	sereno	—	31 0	23 5
Piacenza	1/4 coperto	—	29 8	20 4
Parma	1/4 coperto	—	29 6	22 0
Reggio Emilia	sereno	—	30 8	20 0
Modena	sereno	—	31 2	22 4
Ferrara	sereno	—	30 2	20 3
Bologna	sereno	—	29 0	23 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	29 8	19 2
Pesaro	sereno	calmo	28 0	21 8
Ancona	sereno	calmo	30 2	21 4
Urbino	sereno	—	27 4	16 8
Macerata	sereno	—	29 4	20 4
Ascoli Piceno	sereno	—	30 5	20 0
Perugia	sereno	—	26 5	17 4
Camerino	sereno	—	25 2	18 3
Lucca	sereno	—	27 1	17 8
Pisa	sereno	—	27 0	15 9
Livorno	sereno	calmo	26 5	18 5
Firenze	sereno	—	30 0	18 0
Arezzo	sereno	—	30 2	17 6
Siena	sereno	—	28 9	18 5
Grosseto	nebbioso	—	28 2	18 3
Roma	sereno	—	28 4	19 2
Teramo	sereno	—	28 8	18 7
Chieti	sereno	—	25 8	20 4
Aquila	sereno	—	25 1	15 7
Agnone	sereno	—	24 2	16 8
Foggia	sereno	—	34 0	21 0
Bari	sereno	calmo	26 8	20 0
Lecce	sereno	—	31 4	20 4
Caserta	sereno	—	30 0	17 6
Napoli	sereno	calmo	27 2	19 7
Benevento	sereno	—	28 8	18 0
Avellino	sereno	—	26 4	15 0
Caggiano	sereno	—	26 4	16 7
Potenza	sereno	—	25 9	15 3
Cosenza	sereno	—	31 7	19 6
Tiriolo	sereno	—	22 6	14 1
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	calmo	26 4	21 9
Palermo	sereno	calmo	28 5	16 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	23 9	19 2
Caltanissetta	sereno	—	31 0	24 0
Messina	sereno	calmo	29 1	21 8
Catania	sereno	legg. mosso	29 9	21 3
Siracusa	sereno	legg. mosso	28 6	24 4
Cagliari	sereno	legg. mosso	32 0	17 0
Sassari	sereno	—	25 2	17 8

Direttore: G. B. BALLESIO Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*